

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	36
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	104
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	109
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	116
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	136
AFFARI SOCIALI (XII)	»	146
AGRICOLTURA (XIII)	»	165

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	180
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	194
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	195

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	3
Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.

Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento. COM(2016) 51 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	4
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	6

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento.

COM(2016) 51 final.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2016.

Cristina BARGERÒ (PD) informa le Commissioni che sono da poco pervenute da parte del gruppo M5S alcune proposte di integrazione al documento finale presentato. Chiede quindi, anche a nome della relatrice per l'VIII Commissione Ambiente, Stella Bianchi, una breve sospensione della

seduta al fine di poterne valutare con attenzione il contenuto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, con il consenso delle Commissioni, sospende la seduta fino alle 14.30

La seduta sospesa alle 14.15 è ripresa alle 14.30.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, presenta e illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato*) sulla comunicazione in titolo, predisposta tenendo conto anche dei rilievi formulati dai colleghi, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti: la promozione della consapevolezza dei consumatori sulle opportunità di efficientamento energetico delle abitazioni, nonché la qualificazione degli operatori del settore, compresi i tecnici; la necessità di sostenere l'autoproduzione e lo stoccaggio di energia da fonte rinnovabile e la necessità di promuovere interventi di efficientamento e di risparmio energetico nel sistema delle imprese e, in particolare, nelle piccole e medie imprese. Evidenzia, inoltre, che la presentazione della strategia in materia di

riscaldamento e raffreddamento, finalizzata a perseguire obiettivi di efficienza energetica e a contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di CO₂, in coerenza con gli impegni di politica climatica assunti in sede europea, rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di attuazione dell'Unione dell'energia.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, sottolinea che il testo in distribuzione del documento finale recepisce le principali osservazioni avanzate dai gruppi di maggioranza e di opposizione. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, evidenzia come siano due i principali filoni sui quali si concentrano le osservazioni contenute nella proposta: la necessità di incrementare gli interventi di efficienza energetica nel settore dell'edilizia nonché l'opportunità di prevedere maggiori risorse finanziarie per il fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014. Segnala altresì l'importanza delle osservazioni contenute nella lettera *f*) che prevede come le eventuali misure premiali siano indirizzate verso le tecnologie più avanzate e che presentino il minor impatto ambientale sia in termini di riduzione delle emissioni di CO₂, ma anche si altre sostanze che hanno impatto sulla qualità dell'aria. Evidenzia, altresì, l'osservazione di cui alla lettera *k*) volta a promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento da calore di recupero e da fonti rinnovabili al fine di colmare il disallineamento con l'esperienza dei Paesi più avanzati.

Andrea VALLASCAS (M5S), con riferimento alla parte premissiva della proposta di documento finale sottolinea come l'Italia, dal punto di vista dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, non risulti più arretrata degli altri Paesi europei, nonostante la diversità del contesto dal punto di vista climatico e storico-sociale. Per quanto concerne gli interventi di efficienza energetica relativi al patrimonio immobiliare, rileva che in Italia si è an-

cora in attesa del decreto attuativo che indichi criteri, condizioni e modalità di funzionamento del fondo nazionale dell'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Al riguardo, ricorda di aver presentato nel 2015 l'interrogazione 5-06543 e nel 2016 l'interrogazione 5-08559 nelle quali si chiedevano informazioni sullo stato di attuazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica. Esprime apprezzamento per le osservazioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*). Lamenta che non sia stata recepita dalle relatrici la proposta di riformulare la lettera *d*) prevedendo «l'introduzione di sistemi automatici per la misura ed il controllo del *comfort* all'interno degli edifici in modo da non incidere sulle abitudini dei consumatori». Con riferimento alla lettera *g*), segnala l'opportunità di escludere un appesantimento burocratico riguardo alle certificazioni energetiche per migliorare l'affidabilità degli edifici. Sottolinea infine la contrarietà del proprio gruppo alle osservazioni contenute nella lettera *j*) in materia di teleriscaldamento in quanto ritiene preferibile promuovere lo sviluppo di piccole reti alimentate prevalentemente da fonti rinnovabili.

Angelo SENALDI (PD) dichiara il voto favorevole a nome del proprio gruppo sulla proposta di documento elaborata egregiamente da parte delle relatrici e sottolinea la necessità che sia data completa attuazione alle misure di efficienza energetica previste dalla legislazione nazionale e citate nel documento in esame.

Catia POLIDORI (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale elaborata dalle relatrici che, seppure non esaustiva rispetto alle misure urgenti in materia di efficienza energetica, rappresenta un documento dal contenuto più che soddisfacente.

Le Commissioni approvano la proposta di documento finale come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell’Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento. COM(2016) 51 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Una strategia dell’UE in materia di riscaldamento e raffreddamento » (COM(2016)51);

preso atto degli elementi utili di informazione e di valutazione acquisiti con le audizioni svolte;

considerato che:

la presentazione della strategia rappresenta un ulteriore fondamentale passo nel processo di attuazione dell’Unione dell’energia, uno dei progetti più ambiziosi dell’UE nell’ambito delle politiche per lotta ai cambiamenti climatici;

il riscaldamento e il raffreddamento sono infatti responsabili di metà del consumo energetico finale all’interno dell’UE e il 75 per cento dell’energia primaria utilizzata a tali scopi deriva ancora da combustibili fossili;

una gestione più efficiente dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento può assicurare, oltre che un abbattimento delle emissioni inquinanti, un consistente vantaggio economico in termini di riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie e del grado di dipendenza dell’Unione europea dai fornitori esterni, oltre a costituire una formidabile occa-

sione di progresso tecnologico per le innovazioni che l’industria europea potrà conseguire;

una strategia comune dell’UE si giustifica anche in ragione dei forti disallineamenti tra i diversi Stati membri per cui, mentre i Paesi baltici e nordici impiegano prevalentemente energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e sperimentano sempre più intensamente il teleriscaldamento e la cogenerazione, altri Paesi, tra cui l’Italia, continuano ad utilizzare prevalentemente combustibili più inquinanti ed impianti spesso obsoleti;

vi sono ampi margini di riduzione degli sprechi di energia, se si considera che la quantità di calore prodotta dai processi industriali e dispersa nell’atmosfera o nell’acqua sarebbe in grado di coprire le necessità totali di riscaldamento degli edifici residenziali e terziari dell’UE;

l’utilizzo delle fonti rinnovabili, che coprono il 18 per cento dell’energia primaria totale destinata al riscaldamento e raffreddamento, è complessivamente ridotta e presenta un significativo potenziale di incremento;

il patrimonio immobiliare europeo, per lo più risalente ad oltre cinquanta anni fa, in larga parte non è aggiornato dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. Il tasso di ristrutturazione degli edifici esistenti è – nonostante le iniziative già adottate – inferiore all’1 per cento per cui

si pone l'esigenza di interventi diretti ad accelerare il processo di adeguamento;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea, al Consiglio e al Parlamento dell'UE;

deliberano di esprimere una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) occorre dare seguito sul piano concreto alle intenzioni manifestate dalla Commissione europea di favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti, puntando, piuttosto che su interventi relativi a singole unità abitative, ad interventi che interessino interi edifici, sia pubblici che privati, che potrebbero assicurare risultati assai più consistenti per le economie di scala. In particolare, appare necessario prevedere misure specifiche volte a facilitare l'adeguamento degli impianti dei condomini, considerato che il 41 per cento della popolazione UE vive in appartamenti e che in Italia la metà delle abitazioni residenziali sono in condominio;

b) una efficace politica a livello europeo implica anche che sia garantita la coerenza delle politiche adottate a livello nazionale, in modo da massimizzare i risultati che possono essere conseguiti. A tal fine, misure quali il cosiddetto ecobonus, che nel nostro Paese ha dato buoni risultati, pur essendo utilizzato prevalentemente per interventi su singoli appartamenti, potrebbero essere integrate in modo da renderle comparativamente più vantaggiose per i condomini rispetto alle singole unità immobiliari e per interventi che migliorino la classe energetica di un edificio, attraverso anche una maggiore dotazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014;

c) occorre anche individuare soluzioni flessibili ed innovative per affrontare il problema dei consumatori incapienti, affiancando alle detrazioni fiscali uno strumento finanziario dedicato all'effi-

cienza energetica nell'edilizia privata, che consenta di coprire anche la gran parte dei costi necessari per gli interventi di riqualificazione;

d) oltre che sugli interventi di riqualificazione, occorre puntare sull'*energy intelligence* per una migliore gestione dell'energia nonché sul risparmio energetico. A tal fine, è indispensabile consentire ai consumatori di avere accesso in tempo reale ai propri dati sul consumo energetico, in modo da poter modificare le proprie abitudini;

e) occorre promuovere la consapevolezza dei consumatori sulle opportunità dell'efficientamento energetico delle abitazioni, nonché la qualificazione degli operatori del settore, compresi i tecnici;

f) appare altresì opportuno che le eventuali misure premiali siano indirizzate verso le tecnologie più avanzate e che presentano minor impatto ambientale non solo in termini di riduzione delle emissioni di CO₂ ma anche di altre sostanze che hanno impatto sulla qualità dell'aria;

g) appare opportuno migliorare l'affidabilità e soprattutto l'utilità concreta delle certificazioni energetiche degli edifici, che possono tra l'altro diventare un'importante fonte di dati sullo stato del patrimonio edilizio nazionale;

h) occorre sostenere l'autoproduzione e lo stoccaggio di energia da fonte rinnovabile, anche con le opportune misure per favorire lo scambio sul posto pur nel rispetto della giusta condivisione degli oneri di sistema, così da ridurre i costi del sistema dell'energia e contribuire a sostenere ad esempio la domanda di energia per raffrescamento oltre a ridurre le perdite del sistema e rafforzarne la resilienza;

i) al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza energetica, di contribuire al miglioramento ambientale e della qualità dell'aria e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ nei grandi centri urbani attraverso la riduzione del numero di centrali termiche individuali e condominiali, appare necessario adottare politi-

che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con i paesi più avanzati, incentivando, con gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica già operanti quali i Titoli di Efficienza Energetica, lo sviluppo efficiente delle reti che consentono il risparmio energetico, l'utilizzo del calore di recupero e quello prodotto da fonti rinnovabili;

j) occorre promuovere gli interventi di efficientamento e di risparmio energetico nel sistema delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese, anche sostenendole con le opportune informazioni sui vantaggi nell'investire in efficienza energetica, nell'impiego dei combustibili efficienti e puliti, e negli edifici di servizio quali banche, uffici e negozi che hanno in media un consumo di energia per metro quadrato del 40 per cento superiore a quello registrato nell'edilizia abitativa;

k) appare necessario colmare il disallineamento con le esperienze dei paesi

più avanzati, adottare politiche che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con i paesi più avanzati, mediante strumenti di incentivazione (anche di natura fiscale) per lo sviluppo delle reti, modulati in funzione del risparmio energetico e delle minori emissioni di CO₂ ottenibili dall'eliminazione di centrali singole e condominiali, e altresì promuovendo lo sviluppo del teleriscaldamento da calore di recupero e da fonti rinnovabili;

l) posto che gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica che l'UE si è prefissa richiedono – secondo le previsioni della stessa Commissione europea – di raddoppiare il livello attuale degli investimenti, appare necessario stanziare risorse aggiuntive oltre a quelle cui si fa riferimento (i fondi di investimento e strutturali nonché il programma per la ricerca Horizon 2020) e prevedere un più intenso utilizzo delle potenzialità della BEI.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	9
Sulla pubblicità dei lavori	9
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. Emendamenti C.1159-A Vacca (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
AVVERTENZA	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2016 – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo di Scelta Civica per l'Italia, il deputato Antimo Cesaro entra a far parte della I Commissione. Comunica, altresì, che il deputato Giulio Cesare Sottanelli non fa più parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento.

C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che sono all'esame della Commissione alcune proposte di legge che riguardano prevalentemente la disciplina del trattamento economico dei parlamentari: C. 495 Vaccaro; C. 661 Lenzi, Amici; C. 1137 Capelli ed altri; C. 1958 Vitelli ed altri; C. 2354 Lombardi ed altri.

Per quanto riguarda la portata normativa delle disposizioni introdotte, le proposte possono dividersi come segue. Un primo gruppo disciplina alcuni aspetti del trattamento economico dei parlamentari. La proposta C. 661 Lenzi, Amici interviene sulla disciplina dell'indennità e della diaria; la proposta C. 495 Vaccaro, oltre a queste voci, modifica anche la disciplina relativa alle spese generali per lo svolgimento del mandato, le spese di viaggio e quelle per i collaboratori parlamentari. La proposta C. 1137 Capelli interviene sulle indennità di carica dei membri della Camera con incarichi individuali. Le proposte C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi dispongono, a loro volta, una riforma complessiva della materia, coinvolgendo anche ulteriori aspetti (quali, ad esempio, l'indennità di cessazione del mandato, il trattamento previdenziale dei parlamentari). La proposta di legge n. 2354 Lombardi interviene anche sul trattamento economico dei componenti dei Consigli regionali. Nel complesso, le proposte sono finalizzate a riordinare il sistema degli emolumenti dei parlamentari nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. In primo luogo, viene ridotto l'importo dell'indennità, sostituendo l'attuale parametro di riferimento, ossia il trattamento economico complessivo di presidente di

sezione della Corte di cassazione, con il trattamento economico, di ammontare inferiore, di altri soggetti diversamente individuati dalle singole proposte di legge (membro del Parlamento europeo C. 495 Vaccaro; sindaco di capoluogo di regione con più di 250.000 abitanti C. 661 Lenzi, Amici; professore universitario C. 1958 Vitelli) oppure con l'individuazione di un limite massimo direttamente stabilito dalla legge (5.000 euro lorde mensili C. 2354 Lombardi). Le proposte intervengono anche sulle altre voci che concorrono, assieme all'indennità, a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari. Un tratto comune a tutte le proposte consiste nella generalizzazione del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute, con l'abolizione delle previsioni di rimborso di una somma prestabilita. Conseguentemente, alcune proposte (segnatamente C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi) introducono alcune misure (ulteriori rispetto a quelle vigenti) di trasparenza e di controllo (con la previsione, in determinati casi, di un intervento anche della Corte dei conti) della corrispondenza tra spese e rimborsi, con la previsione altresì di specifiche sanzioni in caso di violazioni. Ai sensi della proposta C. 1958 Vitelli le nuove forme di controllo riguardano anche i Gruppi parlamentari, le cui dotazioni annuali vengono stabilite direttamente dalla legge da parte della medesima proposta. Alcune proposte poi creano un fondo *ad hoc* per la retribuzione dei collaboratori parlamentari (mentre attualmente le spese per i collaboratori sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato) e prevedono che le amministrazioni delle Camere provvedono al loro pagamento, fermo restando il carattere privatistico del rapporto di lavoro (C. 495 Vaccaro e C. 1958 Vitelli). Altro principio comune alle proposte in esame è quello della equiparazione, quanto più possibile, di alcuni istituti previsti per i parlamentari con quelli validi per il lavoro dipendente: tra questi, l'abolizione dell'assegno di fine mandato e la sua sostituzione con una indennità che ricalca il trattamento di fine rapporto

(TFR); la disciplina del trattamento previdenziale; l'estensione a deputati e senatori della disciplina dei congedi parentali (C. 2354 Lombardi). Infine, uno degli elementi caratterizzanti molte disposizioni recate dalla proposte in esame risiede nel cambiamento della fonte normativa: sono ricondotte alla legge una serie di previsioni attualmente disciplinate per intero dai Regolamenti parlamentari o da decisioni degli Uffici di Presidenza. Tutte le proposte di legge incidono in diversa misura sulla determinazione dell'indennità parlamentare, istituto previsto dall'articolo 69 della Costituzione che recita: « I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge » (articolo 69). Il dettato costituzionale trova attuazione con la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che fissa l'ammontare massimo della indennità parlamentare nel trattamento economico complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione. Entro tale limite, spetta agli Uffici di presidenza delle Camere individuare l'ammontare effettivo dell'indennità (articolo 1). La medesima legge n. 1261 del 1965, prevede anche l'attribuzione di una diaria a titolo di rimborso spese per il soggiorno a Roma. Anche in questo caso l'importo è parametrato nei limiti massimi al presidente di sezione della Cassazione e determinato concretamente dagli Uffici di presidenza (articolo 2). Accanto a queste (indennità e diaria) il trattamento economico dei parlamentari comprende altre voci, istituite e definite con atti interni, quali il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (che comprendono anche quelle per i collaboratori parlamentari), i contributi per le spese di trasporto, di viaggio e telefoniche. Tutte le proposte in esame, ad eccezione come si è detto della proposta di legge C. 1137 relativa alle sole indennità di carica, incidono sulla determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare, attraverso la sostituzione, quale parametro di base, del trattamento economico complessivo di primo presidente di sezione della Corte di cassazione con altri riferimenti, quali: l'indennità spettante ai mem-

bri del Parlamento europeo (C. 495 Vaccaro); l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (C. 661 Lenzi, Amici); la retribuzione dei professori universitari ordinari (C. 1958 Vitelli).

La proposta di legge C. 2354 Lombardi individua invece un ammontare fisso per l'indennità parlamentare, 5.000 euro lorde, in luogo del rinvio alla retribuzione di altro soggetto. La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede che l'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sia pari a quella spettante ai membri del Parlamento europeo, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione (articolo 1, che modifica l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965). A partire dal 1° luglio 2015 la retribuzione lorda mensile dei membri del Parlamento europeo a norma dello statuto è pari a 8.213,02 euro. Tale indennità è corrisposta a carico del bilancio del Parlamento ed è soggetta a un'imposta dell'UE, alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari delle Comunità europee ed a una serie di contributi assicurativi, al netto dei quali la indennità ammonta 6.400,04 euro. Gli Stati membri possono assoggettare tale retribuzione alle imposte nazionali.

La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici intende « agganciare » l'indennità dei parlamentari a quella degli amministratori locali; prevede, infatti, che gli Uffici di presidenza dei due rami del Parlamento determinino l'ammontare dell'indennità in misura corrispondente all'indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti (articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965). Nella disposizione viene specificato che, al fine di « pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti », nella determinazione dell'importo delle indennità « si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute

operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità ». La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici, inoltre, interviene anche sul divieto di cumulo disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 1261 del 1965. Tale disposizione prevede che con l'indennità parlamentare non possano cumularsi assegni, indennità, medaglie o gettoni derivanti da incarichi amministrativi pubblici, rapporti di pubblico impiego e incarichi accademici. La proposta C. 661 Lenzi, Amici provvede a sostituire la dizione di « assegni » con quella di « emolumenti » (articolo 4).

La proposta di legge C. 1958 Vitelli individua, quale parametro di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennità parlamentare, la retribuzione dei professori universitari ed in particolare degli ordinari, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2. Sono escluse dal computo, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti a questi assimilabili. L'indennità parlamentare è stabilita, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in una somma pari a tale retribuzione, tenuto conto delle esclusioni di cui sopra (articolo 1, comma 1). La retribuzione sopra indicata costituisce anche parametro di riferimento per l'indennità aggiuntiva dei Presidenti delle Camere (pari al massimo all'80 per cento) e degli altri incarichi interni (pari al massimo al 50 per cento) (articolo 1, comma 2). In base alla relazione illustrativa, la retribuzione mensile attribuita ai professori universitari a tempo pieno, inquadrati nella prima fascia (ordinari), classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo, ammonta a 7.106 euro lordi.

La proposta C. 2354 Lombardi, a differenza delle altre, non « aggancia » l'indennità parlamentare alla retribuzione di un soggetto terzo, ma indica nella cifra di 5.000 euro mensili il suo ammontare. La somma è al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali ed è erogata per 12 mensilità (articolo 1, comma 1). L'individuazione di una somma

« fissa » comporta la necessità del suo adeguamento periodico, pertanto la proposta prevede che l'indennità sia aggiornata ogni anno in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come per i lavoratori dipendenti. Inoltre, la proposta esclude la possibilità di conferire alcuna indennità aggiuntiva ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di incarichi interni. La nuova disciplina si applica anche alle indennità spettanti ai consiglieri regionali, sia delle regioni a statuto ordinario, sia di quelle a statuto speciale, con la differenza che la cifra di 5.000 euro è indicata come ammontare massimo, lasciando quindi alla determinazione di ciascuna regione l'individuazione dell'importo, nel rispetto di tale limite (articolo 1, comma 2). Si ricorda che, allo stato, in base alle determinazioni del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-regioni, adottate in attuazione delle previsioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per il consigliere regionale il trattamento economico onnicomprensivo non può superare 11.100 euro lordi. Il trattamento economico delle massime cariche regionali, Presidente della Regione/Assemblea, onnicomprensivo, non può superare 13.800 euro lordi.

La proposta di legge C. 1137 Capelli incide unicamente sulle indennità aggiuntive dei membri della Camere con incarichi individuali, prevedendo che le indennità aggiuntive dei Presidenti del Senato e della Camera non possano superare, nel loro complesso, il 10 per cento dell'indennità di base. Nessuna altra indennità aggiuntiva o emolumento, anche a titolo di rimborso di spese, è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alle Camere. Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi, come si è visto sopra, esclude la possibilità di conferire alcuna indennità « aggiuntiva » ai membri del Parlamento in relazione allo svolgimento di altri incarichi interni (articolo 1, comma 3, della legge n. 1261 del 1965, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge). Come per la proposta di legge C. 1137, la disposizione sembra-

rebbe riferirsi alle indennità delle cariche interne, che verrebbero tutte soppresse in base alla formulazione della proposta di legge C. 2354. Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli, come anticipato sopra, interviene sul punto prevedendo il limite dell'80 per cento e del 50 per cento dell'indennità di base, rispettivamente per i Presidenti e per gli altri incarichi interni (articolo 1, comma 2 della legge n. 1261 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge).

Diverse proposte di legge incidono anche su altre voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari, tra cui la diaria, ossia il contributo per il rimborso delle spese di soggiorno dei parlamentari, disciplinata dalla legge (legge n. 1261 del 1965, articolo 2). La proposta di legge C. 495 Vaccaro, analogamente a quanto previsto per l'indennità parlamentare, adotta il modello europeo: si dispone che ai deputati e senatori sia corrisposta una diaria di entità pari alla indennità di soggiorno erogata in favore dei membri del Parlamento europeo. La diaria viene corrisposta in proporzione alle effettive presenze del parlamentare in Assemblea e nelle Commissioni di cui fa parte (articolo 2, comma 1, primo capoverso, che modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n. 1261 del 1965). La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici interviene sulla diaria a titolo di rimborso spese dei Parlamentari (articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965) introducendo le seguenti innovazioni rispetto alla situazione vigente: la corresponsione del rimborso non è più automatica ma avviene dietro richiesta; il parlamentare è tenuto a presentare la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Inoltre, si introduce la possibilità, già prevista nella disciplina vigente, di stabilire, da parte degli Uffici di Presidenza, modalità di ritenute connesse all'assenza dalle sedute (articolo 2, legge n. 1261 del 1965). Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli modifica il sistema di corresponsione della diaria, adottando un sistema mutuato dal Parlamento europeo, analogo a quello della

proposta di legge C. 495: in luogo di una cifra fissa mensile, come previsto attualmente e con l'obbligo di presenza di almeno 15 giorni, è individuata una cifra giornaliera (non superiore a 200 euro) per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea o delle Commissioni. La cifra può essere aggiornata ogni 3 anni dagli Uffici di Presidenza sulla base degli indici dei prezzi al consumo individuati dall'ISTAT. Inoltre, la diaria non spetta ai membri del parlamento residenti nel territorio di Roma e provincia (articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, modificato dall'articolo 2 della proposta di legge n. 1958). L'esclusione della diaria, ma solo per le spese di alloggio (e di viaggio) e solo per i parlamentari residenti nel comune di Roma e non anche della provincia, è prevista anche dalla proposta di legge C. 2354 Lombardi, che opera una profonda trasformazione dell'istituto, a partire dalla definizione, non più di diaria, ma di rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, entro un limite massimo di 3.500 euro mensili. La proposta dunque prevede una rimodulazione del trattamento economico accorpando diaria e spese di viaggio. In base alla proposta di legge i rimborsi sono effettuati sulla base dell'estratto conto di una carta di credito emessa specificamente per questo scopo. Inoltre, le spese devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione mensile sul sito *internet* della Camera di appartenenza dell'estratto conto di ciascun deputato. La proposta prevede che le modalità di erogazione dei rimborsi siano definite dagli Uffici di Presidenza delle Camere di intesa tra loro con propri regolamenti, che dovranno prevedere modalità di decurtazione del rimborso per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, Giunte e Commissioni in cui si sono svolte votazioni (articolo 2 che modifica l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965).

Alcune delle proposte di esame intervengono sul regime tributario degli emolumenti dei parlamentari. La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici (articolo 5) e la proposta di legge C. 2354 Lombardi (articolo 4) dispongono l'abrogazione

espressa del regime tributario dell'indennità di cui all'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965. Attualmente, dunque, l'indennità parlamentare è assoggettata al regime tributario ordinario essendo stato, di fatto, superato il regime dettato dall'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965. La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici abroga inoltre l'esenzione fiscale prevista (dal terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965) per la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno. Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi (articolo 4) abroga il citato terzo comma; al contempo, aggiunge una nuova previsione (sostituendo il primo comma) volta a specificare che il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio di cui all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, come modificato dalla medesima proposta di legge, sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta. Rispetto al testo dell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965 resta in vigore – per entrambe le proposte di legge – il divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità e della diaria disposto dall'ultimo comma del medesimo articolo. La proposta di legge n. 2354 Lombardi, inoltre, elimina «l'agganciamento» dell'indennità dei consiglieri delle regioni a statuto speciale al trattamento tributario dell'indennità parlamentare, attraverso l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 1261 del 1965, che appunto prevede che all'indennità dei consiglieri delle regioni a statuto speciale si applica il regime tributario di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 1261 (articolo 1, comma 3).

Alcune proposte di legge intervengono sulla disciplina del rimborso spese effettuate dai parlamentari in relazione all'esercizio del mandato, che comprendono anche le spese per i collaboratori parlamentari, introducendo nuove previsioni legislative alla legge n. 1261 del 1965. La proposta di legge C. 495 Vaccaro assegna a ciascun deputato e senatore un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesso con lo svolgimento del

mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di importo pari al 50 per cento di quanto previsto con le medesime finalità per i membri del Parlamento europeo (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Come per l'indennità principale, la proposta di legge «aggancia» l'entità del rimborso delle spese generali a quanto stabilito dal Parlamento europeo con riferimento ai propri componenti. Il rimborso è interamente corrisposto previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute; attualmente, come si è detto, il rimborso delle spese di mandato è per metà corrisposto forfetariamente. Il rimborso spese generali come previsto dalla proposta di legge C. 495 Vaccaro non comprende le spese dei collaboratori, come invece previsto attualmente, cui è dedicato uno specifico fondo. La proposta di legge C. 1958 Vitelli assegna a ciascun parlamentare un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili (articolo 5). La dotazione del fondo è incrementata ogni tre anni su disposizione degli Uffici di presidenza in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT. Analogamente a quanto previsto dall'C. 495 Vaccaro il fondo non comprende il contributo per i collaboratori parlamentari oggetto di specifica disposizione. Parimenti i contributi sono erogati solamente per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi o sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza. La proposta di legge C. 2354 Lombardi prevede, con fonte legislativa, l'attribuzione a ciascun parlamentare di una somma a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e per la retribuzione dei collaboratori, pari a 3.690 euro mensili. Si tratta dello stesso importo

attualmente vigente per le medesime finalità, determinato dagli Uffici di Presidenza. La portata innovativa della disposizione risiede, come per altre disposizioni recate dalle proposte di legge in esame, nel cambiamento della fonte normativa: la determinazione del rimborso spese non viene più effettuata con decisione degli Uffici di Presidenza, ma con legge (articolo 3 che introduce l'articolo 2-bis della legge n. 1261 del 1965). La proposta di legge C. 495 Vaccaro dispone che ai membri del Parlamento sia garantito il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel territorio nazionale per lo svolgimento del mandato, dietro presentazione della relativa documentazione o di autocertificazione (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 2 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Anche in questo caso, anche se non viene richiamato espressamente, la proposta di legge C. 495 si rifà al modello adottato dal Parlamento europeo che prevede il rimborso solo delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Come si è visto sopra, la proposta di legge C. 2354 Lombardi accorpa il rimborso delle spese di soggiorno con quelle di viaggio, entro un limite massimo di 3.500 euro mensili. La proposta di legge C. 1958 Vitelli, invece, stabilisce una dettagliata disciplina della copertura delle spese di viaggio i cui punti principali possono essere sintetizzati come segue: garanzia della copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati; estensione della copertura e del rimborso anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma per i membri del Parlamento eletti all'estero; obbligo da parte dei deputati di scegliere la « tariffa più conveniente »; istituzione di tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento per i trasporti con mezzi pubblici; stipula di convenzioni dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e

agenzie di viaggio, per il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare; riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate, con allegata una breve relazione degli scopi del viaggio (che devono essere attinenti all'esercizio del mandato) e una dichiarazione che per gli stessi è stata scelta la tariffa più conveniente. Inoltre, viene specificato che i rimborsi per le spese di viaggio non spetta ai parlamentari cessati dal mandato. La medesima proposta C. 1958 Vitelli prevede la copertura delle spese telefoniche a valere sulle risorse assegnate al fondo per le spese generali di cui all'articolo 5. Come si è visto, le spese per i collaboratori parlamentari sono comprese nel rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. Alcune delle proposte di legge introducono una disciplina a parte per i collaboratori. La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede l'istituzione di un fondo per i collaboratori di ammontare pari al 50 per cento di quello in favore dei membri del Parlamento europeo di cui però non hanno necessariamente una disponibilità diretta: infatti, le amministrazioni della Camera e del Senato, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi gli Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, e all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro. La proposta specifica che si tratta comunque di rapporti di natura privatistica e fiduciaria e che non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera e del Senato (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce i comma 3 e 4 all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). Anche la proposta di legge C. 1958 Vitelli istituisce uno specifico fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari di

3.500 euro mensili, adeguati ogni tre anni dagli Uffici di Presidenza sulla base della variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT (articolo 4). La proposta stabilisce che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. La disciplina privatistica applicabile può essere alternativamente quella di: lavoro subordinato; collaborazione di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo n.276 del 2003; lavoro autonomo. In base alla proposta di legge il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere. Viene inoltre posto il divieto per il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado del membro del Parlamento di svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare. Il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori è effettuato da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, così come spetta all'amministrazione l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Viene altresì previsto che gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinino le modalità di pagamento dei collaboratori e acquisiscono i curricula dei collaboratori ai fini della loro pubblicazione. Come si è visto sopra, la proposta di legge C. 2354 Lombardi non prevede un fondo specifico per i collaboratori parlamentari, le cui spese sono coperte dal rimborso delle spese generali (articolo 3, che riconosce un importo di 3.690 euro mensili a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato e la retribuzione dei collaboratori»). La proposta di legge C. 2354 Lombardi interviene anche su ulteriori aspetti della condizione economica dei parlamentari, quali l'indennità di fine mandato, il trattamento previdenziale e i congedi parentali. L'articolo 5 della proposta di legge C. 2354 Lombardi inserisce nella legge la previsione in base alla quale, una volta cessati dal mandato, ai membri del Parlamento sia attribuita una indennità di fine mandato analoga al trattamento di fine rapporto dei lavoratori

dipendenti. L'indennità di fine mandato, come disciplinata dalla proposta di legge C. 2354 Lombardi, dovrà essere commisurata: all'importo della indennità percepita durante il mandato; alla durata complessiva del mandato svolto. L'ammontare dell'indennità sarà calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2129 del codice civile. L'adozione delle necessarie disposizioni attuative è demandata ad appositi provvedimenti degli Uffici di presidenza della Camere (articolo 5 della proposta di legge n. 2354 Lombardi che introduce l'articolo 6-*bis* della legge n. 1261 del 1965).

L'articolo 6 della proposta di legge C. 2354 Lombardi reca disposizioni in materia previdenziale finalizzate ad adeguare il trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei lavoratori dipendenti. La proposta C. 2354 Lombardi recepisce a livello legislativo il regime vigente, come modificato dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato del 2011 e 2012, con la differenza che viene meno la possibilità di scontare gli ulteriori anni di mandato, fino al massimo di cinque, dal computo dell'età pensionabile. In particolare, il comma 1 stabilisce che il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento sia basato sul metodo di calcolo contributivo. Ai sensi del successivo comma 2, i membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 del proposta di legge. Infine, il comma 3 disciplina la sospensione del trattamento in determinati casi: il trattamento non è erogato per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore

regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. L'articolo 7 della proposta di legge C. 2354 Lombardi estende ai membri del Parlamento, per quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di congedi di maternità, paternità e parentale. In particolare, si dispone l'applicazione ai membri del Parlamento della disciplina dettata sulle suddette materie per le lavoratrici e i lavoratori dai Capi III, IV e V del decreto legislativo n. 151 del 2001, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 80 del 2015, attuativo della legge delega in materia di lavoro, legge n. 183 del 2014, cosiddetto *Jobs act* (comma 1). Per i periodi di congedo parentale, ai membri del Parlamento spetta un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità loro spettante per l'esercizio del mandato parlamentare, ex articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 (come sostituito dall'articolo 1 del provvedimento in esame), per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino (a differenza di quanto disposto dalla normativa generale secondo cui tale indennità spetta, nella stessa misura, fino al sesto anno di vita del bambino) (comma 2). La determinazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, è rimessa agli Uffici di Presidenza delle due Camere (comma 3).

La proposta di legge C. 1958 Vitelli pone per legge un limite massimo alla dotazione complessiva annuale dei Gruppi parlamentari, di Camera e Senato, individuandolo in 40 milioni di euro (articolo 6). Attualmente, ricordo che le previsioni relative ai gruppi parlamentari, richiamati dalla Carta costituzionale agli articoli 72 e

82, sono stabilite in massima parte dai regolamenti parlamentari (articoli 14 e seguenti Reg. Camera e Reg. Senato). Relativamente alla quantificazione delle risorse stanziare dai bilanci delle Camere, ricordo che nel bilancio di previsione della Camera per il 2015 lo stanziamento per il contributo unico dei Gruppi parlamentari ammonta a 31,9 milioni di euro. Nello stesso anno le previsioni del bilancio del Senato sono di 21,35 milioni di euro. Nel progetto di bilancio della Camera per il 2016 lo stanziamento per i Gruppi è di 31,79 milioni di euro. Le proposte di legge C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi recano alcune disposizioni in ordine ad obblighi di trasparenze delle spese, ai controlli, nonché alle sanzioni da comminare in caso di accertamento di violazioni (articolo 8). Entrambe le proposte introducono l'obbligo di pubblicare sulla pagina web personale di ciascun parlamentare, presente sul sito internet della Camera di appartenenza, una serie di dati relativi al trattamento economico percepito, quali: il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali; il numero di giorni per i quali, nel corso del trimestre (C. 1958 Vitelli) o bimestre (C. 2354 Lombardi) il parlamentare è risultato presente e ha ottenuto il riconoscimento della diaria (C. 1958 Vitelli) o delle spese di soggiorno e di viaggio (C. 2354 Lombardi). La proposta C. 1958 Vitelli dispone inoltre la pubblicazione nella pagina *web* del parlamentare anche dei seguenti dati: riepilogo trimestrale delle spese di viaggio attinenti allo svolgimento del mandato e coperte o rimborsate dalla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 3; il riepilogo semestrale delle spese generali rimborsate al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 5 e i relativi documenti giustificativi; il nome, i recapiti, il curriculum e il contratto dei collaboratori del membro del Parlamento, di cui all'articolo 4. La proposta C. 2354 Lombardi prescrive la pubblicazione della rendicontazione delle spese rimborsate a ciascun parlamentare ai sensi degli articoli 2 (rimborso spese di soggiorno e di viag-

gio) e 3 (rimborso per le spese per l'esercizio del mandato rappresentativo). La proposta C. 1958 Vitelli prescrive anche alcuni obblighi di pubblicazione in capo ai Gruppi parlamentari, in gran parte già previsti a livello regolamentare: ciascun Gruppo parlamentare, deve pubblicare, nella propria pagina istituzionale all'interno del sito internet della Camera presso la quale è costituito: lo statuto, in cui sia indicato l'organo competente ad approvare il rendiconto di gestione e l'organo responsabile per la gestione delle attività economiche; il rendiconto di gestione approvato dall'assemblea del Gruppo riportante ogni spesa coperta con fondi tratti dai bilanci delle Camere, oltre agli estremi dei mandati di pagamento, assegni e bonifici bancari, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera. Le proposte di legge C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi prevedono forme di controllo della regolarità dei rimborsi effettuati ai singoli parlamentari e ai Gruppi e le relative sanzioni in caso di violazioni. Per entrambe le proposte gli organismi responsabili sia della effettuazione dei controlli, sia della irrogazione delle sanzioni sono gli Uffici di presidenza delle due Camere, con alcune differenze procedurali. La proposta di legge C. 1958 Vitelli prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese di viaggio e delle spese generali rimborsabili e le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi. Inoltre ad essi spetta applicare le sanzioni che seguono (articolo 8, comma 4). Nel caso di accertamento dell'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dal trattamento economico complessivo spettante al medesimo parlamentare. Qualora l'irregolarità è imputabile ai Gruppi parlamentari, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione proporzionale dal fondo assegnato al Gruppo parlamentare (articolo 8, comma 5). In presenza di reiterate irregolarità l'Ufficio

di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le note di spesa presentate dal membro del Parlamento ovvero i bilanci del Gruppo interessato al controllo di regolarità della Corte dei conti, che verifica il corretto utilizzo delle risorse. In base all'esito del controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il triplo degli importi che sono stati indebitamente posti a carico dei fondi assegnati al membro del Parlamento o al Gruppo parlamentare (articolo 8, comma 6). Anche la proposta di legge C. 2354 Lombardi introduce forme di controllo della Corte dei conti dietro richiesta degli Uffici di presidenza, ma questo è previsto per ogni caso di erronea imputazione di spese non rimborsabili (la proposta C. 1958 Vitelli lo prevede in caso di irregolarità reiterate). Inoltre, la proposta di legge C. 2354 prende in considerazione esclusivamente le irregolarità delle spese di singoli parlamentari, e non anche dei Gruppi. Infine, la medesima proposta di legge C. 2354 prevede una sanzione più dura: tra il doppio e il quadruplo delle somme indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del membro del Parlamento (articolo 8, comma 3).

La proposta di legge C. 495 Vaccaro prevede che i membri del Parlamento hanno diritto dal rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle « spese connesse » alla gravidanza e alla nascita « di un figlio » (articolo 2, comma 1, secondo capoverso, che introduce un comma 5, all'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965). La proposta di legge C. 1958 Vitelli introduce altre disposizioni che possono ricondurre indirettamente al trattamento economico dei parlamentari. Essa interviene nel settore della ristorazione e di « tutti gli altri servizi offerti presso le sedi delle Camere » introducendo il principio secondo il quale tali servizi non possono comportare oneri finanziari sul bilancio della Camera superiori ai ricavi (articolo 7, comma 1). Inoltre, la proposta di legge C. 1958 vieta la corresponsione di qualsiasi beneficio (dotazione di personale, beni o servizi) per i parlamentari cessati dall'in-

carico ad eccezione dell'indennità di fine mandato e del trattamento previdenziale maturato (articolo 7, comma 2). Sempre la proposta di legge C. 1958 prevede che le somme iscritte nei bilanci delle Camere per il finanziamento del fondo per i collaboratori parlamentari, per quello delle spese generali e di quello per i gruppi parlamentari che non sono impegnate entro il termine della legislatura, sono portate in economia e restituite al bilancio dello Stato (articolo 8, comma 1).

Tutte le proposte di legge in esame, ad eccezione dall'C. 1137 Capelli, prevedono che gli Uffici di presidenza delle due Camere adottino le disposizioni necessarie per l'attuazione delle nuove norme (C. 495 Vaccaro, articolo 3; C. 661 Lenzi, Amici, articoli 1 e 2; C. 1958 Vitelli articolo 9; C. 2354 Lombardi articolo 9). La proposta di legge C. 661 Lenzi, Amici prevede inoltre che gli Uffici di presidenza di Camera e Senato promuovano le opportune intese in modo da realizzare trattamento omogeneo per deputati e senatori (articolo 3). In ordine alla entrata in vigore le proposte C. 495 Vaccaro, articolo 3, C. 1958 Vitelli, articolo 9, e C. 2354, Lombardi, articolo 9, dispongono che le nuove norme si applicano dall'anno finanziario successivo all'entrata in vigore della legge, mentre la proposta C. 1137 Capelli, prevede l'immediata entrata in vigore (articolo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.35.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.50 (*vedi allegato 1*).

Dore MISURACA (AP), *relatore*, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.50, esprimendo parere contrario sull'emendamento Costantino 1.1 e parere favorevole sugli emendamenti Costantino 1.2, 1.3 e 1.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 1.5, nonché parere favorevole sugli emendamenti Centemero 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere contrario sull'emendamento D'Atorre 1.10, nonché parere favorevole sugli emendamenti Invernizzi 1.11, Centemero 1.12 e 1.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Quaranta 1.14, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mannino 1.15 e Quaranta 1.16. Invita al ritiro dell'emendamento Costantino 1.17, facendo notare che sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Quaranta 1.16. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Invernizzi 1.18.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 1.50 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Costantino 1.1. Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Costantino 1.2 (*vedi allegato 1*), Centemero 1.3 (*vedi allegato 1*) e 1.4 (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Centemero 1.6 (*vedi allegato 1*), 1.7 (*vedi allegato 1*), 1.8 (*vedi allegato 1*) e 1.9 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento D'Atorre 1.10. Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 1.11 (*vedi allegato 1*), Centemero 1.12 (*vedi allegato 1*) e 1.13 (*vedi allegato 1*).

La Commissione, poi, con distinte votazioni, respinge, l'emendamento Quaranta 1.14 e approva gli emendamenti Mannino 1.15 (*vedi allegato 1*) e Quaranta 1.16 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Costantino 1.17 s'intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Quaranta 1.16.

Emanuele FIANO (PD) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Invernizzi 1.18, facendo notare che esso affronta un tema che costituisce oggetto della proposta di legge C. 3558, a prima firma del deputato Dambruoso, riguardante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, che risulta già all'esame della Commissione in sede referente. Rilevata l'esigenza di evitare inutili sovrapposizioni, fatto notare peraltro che la proposta in oggetto riguarda l'istituzione di una Commissione di inchiesta che avrebbe ampi poteri d'indagine, ritiene che la sede referente sia la sede più opportuna per affrontare tale specifico argomento, in vista dell'individuazione di misure legislative adeguate. Alla luce di tali osservazioni, auspica che il relatore possa rivalutare il suo parere.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritiene che il fenomeno della radicalizzazione islamica, che appare strettamente connesso allo stato di degrado delle periferie urbane, sia in crescita e vada affrontato con serietà, sottolineando come il tema sia fortemente sentito nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che non intende sottovalutare il fenomeno del fondamentalismo, ma semplicemente sottolineare l'opportunità di trattare l'argomento nella sede più opportuna rappresentata dall'esame in sede referente della proposta di legge C. 3558. Fa presente, peraltro, che tale ultimo provvedimento, in vista del

contrasto a tali fenomeni di radicalizzazione, rimette al Governo, che appare il soggetto più idoneo ad operare in tale contesto, il compito di intraprendere le iniziative necessarie. Fatto notare, inoltre, che la Commissione ha già approvato l'emendamento 1.11 che prevede un riferimento alle forme di fondamentalismo islamico, ritiene inutile l'ulteriore specificazione contemplata dall'emendamento Invernizzi 1.18.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, giudica importante che la Commissione mantenga alta l'attenzione su un tema così delicato.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, rivedendo il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Invernizzi 1.18.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.18.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, passando ad esaminare l'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Mannino 5.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza*».

Claudia MANNINO (M5S) riformula il suo emendamento 5.1 nei termini proposti dal relatore.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO si rimette alla Commissione sull'emendamento Mannino 5.1 come riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mannino 5.1, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che l'articolo 1 del provvedimento contiene alcune disposizioni che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. Il comma 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Il comma 2 consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e ridistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, in base alla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard,

prevedendo un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite sulla base dei criteri perequativi.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso della conversione del decreto, è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il *tax gap* e la variazione dei dati assunti a riferimento. Si prevede che qualora l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il decreto è comunque adottato. In tal caso, pertanto, lo schema di decreto non è inviato alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati.

L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale – introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 – nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta.

L'articolo 2-*bis*, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali, stabilendo che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite di 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila (comma 1) e di 2,5 milioni per gli altri comuni del cratere sismico (comma 2). Nel corso dell'esame in sede referente la disposizione è stata integrata al fine di prevedere la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni destinatari di tali risorse, sul proprio sito *web*, delle modalità di utilizzo delle risorse medesime e dei risultati conseguiti (comma 2-*bis*). Ulteriori commi (1-*bis* e 1-*quater*) sono stati aggiunti al fine di disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni. Diversa finalità è perseguita dal comma aggiuntivo 1-*ter*, che consente ai comuni di evitare di dover ricorrere a procedure di evidenza pubblica per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di spettanza dei privati, ma non avviati nei termini dai medesimi soggetti.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Il comma 1-*bis* differisce, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, comunicate al Ministero dell'interno secondo la procedura di cui al successivo comma 2, al 30 settembre 2016 i termini per l'approvazione della variazione di as-

sestamento generale e della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno.

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, di un'apposita relazione annuale che evidenzii l'effettivo utilizzo e l'assegnazione delle succitate risorse.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 5-*bis* che prevede la corresponsione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario. La citata disposizione autorizza in particolare la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito dell'incidente, abbiano subito lesioni gravi o gravissime (comma 1), stabilisce le modalità secondo le quali le somme sono ripartite ed assegnate (commi 2-7) e indica la relativa copertura finanziaria (commi 8 e 9).

L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di

tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il comma 4-*ter*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le risorse stanziare per il 2016 (5 milioni di euro) dalla legge di stabilità 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.

L'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame in Commissione, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto; viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo (e del tutto esclusa in una specifica fattispecie), ferme restando le rimanenti sanzioni. Si esclude inoltre, nei confronti delle sole province delle regioni a statuto ordinario l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 ovvero agli anni precedenti qualora l'accertamento del mancato rispetto non inter-

venga nell'anno immediatamente successivo ovvero sia accertato in sede giurisdizionale dalla Corte dei conti. L'articolo interviene altresì sulla sanzione – anch'essa connessa al mancato rispetto del Patto – concernente l'erogazione di risorse per la contrattazione integrativa, nonché su quella relativa al divieto di assunzione di personale.

Con riferimento all'anno 2016, l'articolo 7-*bis* opera una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse sia, più specificamente, alla manutenzione della rete viaria.

L'articolo 8 reca, al comma 1, la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015, quantificata in complessivi 900 milioni di euro nel 2016. Tale importo è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno 2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge n. 190/2014 (complessivi 2.000 milioni di euro), secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. I commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 stabiliscono il riparto tra le singole Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6

milioni), secondo gli importi indicati nelle Tabelle 2 e 3 allegate al decreto-legge in esame.

L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto. Dispone inoltre che nel saldo di bilancio regionale non rilevano, ricorrendone alcuni presupposti, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio. In particolare il comma 1 dell'articolo 9 inserisce un comma 712-*bis* nella legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). I commi da 1-*bis* a 1-*quater*, introdotti durante l'esame in Commissione, modificano alcune norme contabili al fine di semplificare alcuni obblighi di comunicazione previsti a carico delle amministrazioni pubbliche con riguardo in particolare alle comunicazioni delle variazioni di bilancio. Le disposizioni recate dai commi da 1-*quinquies* a 1-*octies* dell'articolo 9, aggiunti nel corso dell'esame in Commissione, sono volte ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché dei termini per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 13 della legge di contabilità nazionale. Tale sanzione consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.

L'articolo 9-*bis* dispone alcune modifiche al Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a fini di armonizzazione e semplificazione delle regole contabili. In particolare, è modificato l'articolo 174 del TUEL, al fine di precisare che la presentazione dei documenti di programmazione da parte della Giunta all'organo consiliare (dai quali viene espunta la relazione dell'organo di revisione) è disciplinata dal regolamento di

contabilità. È inoltre modificato l'articolo 175 del TUEL, relativamente alle variazioni al bilancio di previsione finalizzate a consentire una maggiore flessibilità nella sua gestione. Analoghe disposizioni di flessibilità gestionale sono inoltre introdotte all'articolo 51, del decreto legislativo n. 118 del 2011 con riferimento alle variazioni del bilancio delle regioni.

L'articolo 9-*ter*, introdotto durante l'esame in Commissione, istituisce un Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.

L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016).

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, consente alle regioni e agli enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, mentre attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.

L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016. L'Accordo in questione costituisce uno degli atti volti ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa.

L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

L'articolo 13-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il nuovo piano è concesso anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. I debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. Inoltre si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni – nonché, come aggiunto in Commissione, anche per le province e le città metropolitane – che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. In Commissione è stato poi prolungato di un anno, comma 1-*bis*, il periodo per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per province e città metropolitane. Con il comma 1-*ter*, introdotto durante l'esame in Commissione, si dispone che per le province e città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione prevista dal comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. Con il comma 1, si proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 (nonché del 2015, come disposto in sede referente) hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne

hanno conseguito l'approvazione possono – ferma restando la durata massima decennale del piano – provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo – con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 – per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.

L'articolo 15-*bis* reca modifiche al testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relativamente alle procedure per la liquidazione e il pagamento della massa passiva e per la liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati, in particolare consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL, per il pagamento del residuo debito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Erario viene ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

L'articolo 16, comma 1, abroga la previsione (contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera *a*), della legge n. 296 del 2006) secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno procedono, ai fini del contenimento della spesa di personale, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell'esame presso la V Commissione bilancio, sono stati introdotti quattro nuovi commi, relativi alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità (comma 1-*bis*), alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle Province (comma 1-*ter*), a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali, i quali sono esclusi dai

vincoli di spesa normativamente fissati (comma 1-*quater*) e alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni (comma 1-*quinquies*).

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido (attraverso l'introduzione di due nuovi commi – il 228-*bis* ed il 228-*ter* – alla legge n. 208 del 2015), rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione (nel triennio scolastico 2016-2018) di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Nel corso dell'esame presso la V commissione Bilancio, sono stati introdotti due ulteriori commi (il 228-*quater* e il 228-*quinquies*) con i quali viene riconosciuta (comma 228-*quater*) la facoltà agli enti locali e alle istituzioni locali (comunque non oltre il 31 dicembre 2019): di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° Settembre 2016; e di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. Infine, si prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi 228-*bis* e 228-*ter* trovino applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015 (comma 228-*quinquies*).

L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei

comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto il nuovo comma 1-*bis*, volto a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.

L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (articolo 4) e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la Regione Valle d'Aosta.

L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. In tal modo si permette alle regioni di poter programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche e gestionali dei propri servizi sanitari, fra queste il rispetto della regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, secondo la procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, vengono indicati i termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni *benchmark*); adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento Ssn 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso Ssn e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA.

Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame referente, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 21, comma 1, prevede una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. I commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23 concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. I commi da 10 a 12 riguardano la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015. Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente su una specifica rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. I commi da 17 a 21 riguardano le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica. Il comma 22 prevede l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.

Nel corso dell'esame referente sono state operate modifiche ai commi 5, 6, 10 e 15. Con una modifica al comma 16 è stato stabilito che a decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, e sono stati inseriti i due commi 16-*bis* e 16-*ter*, diretti ad apportare modifiche di coordinamento ad altre disposizioni normative in conseguenza della nuova norma sopra illustrata.

Con una modifica al comma 22 è stato inoltre stabilito che l'AIFA renda pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata. È stato inoltre inserito il comma 23-*bis* che pone l'obbligo per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN.

L'articolo 21-*bis*, inserito nel corso dell'esame in commissione, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale). Vengono disposte innanzitutto una serie di abrogazioni. Viene poi disposto che le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione e provincia autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL.

Viene poi demandata al Ministero della salute, la definizione, con regolamento da adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni, della disciplina per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla. È inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 21-*ter*, inserito nel corso dell'esame in commissione, è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo – a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame – ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa

tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Per l'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco in gravidanza e le menomazioni nelle forme sopra indicate i soggetti citati possono chiedere di essere sottoposti a giudizio sanitario.

L'articolo 22 persegue due differenti finalità. Una prima finalità (perseguita dai commi 1-7) è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma 7). Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate alcune modifiche ai commi 5 e 6 volti a rendere più stringenti e ad estendere gli adempimenti informativi del Commissario, che dovranno essere resi anche alle commissioni parlamentari competenti. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza, è stata prevista la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente dei dati e degli elementi di informazione relativi alle attività conseguenti al contenzioso europeo in atto (comma 7-*ter*). Sono state introdotte ulteriori disposizioni (comma 7-*bis*) per il finanziamento delle bonifiche nei siti non

oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077. Una seconda finalità (perseguita dal comma 8) è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi (co.1). Rifornizia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte (co.3). Nel corso dell'esame in Commissione sono stati previsti tre interventi aggiuntivi: il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo (co. 6-*bis*); il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo (co. 6-*ter*); il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattiero-casearia 2014-2015 (comma 6-*quater*). Viene, infine, prorogata la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7).

L'articolo 23-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede la costituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo. A tal fine, si dispone una dotazione iniziale del predetto Fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta, in parte, riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ed, in parte,

sul Fondo di conto capitale istituito presso il medesimo dicastero, in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi.

L'articolo 24, commi da 1 a 3-*sexies*, introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Inoltre, viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale – che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi – anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo l'obbligo per detti enti, al fine di accedere al predetto istituto, di presentare gli speciali piani di risanamento previsti *ex lege*, ove si trovino in stato di crisi. Prevede, infine, che con uno o più regolamenti di delegificazione si provveda alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, prevede che le attuali fondazioni lirico-sinfoniche possano essere inquadrate, alternativamente, come « fondazione lirico-sinfonica » o « teatro lirico-sinfonico », e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento. Inoltre, reca una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. In particolare, dispone

che la disposizione citata si interpreta nel senso che: il decreto ministeriale ha la stessa natura non regolamentare prevista per i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 24 del 2003; le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante). Infine, reintroduce le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010. I commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

Emendamenti C.1159-A Vacca.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Emendamenti C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Emendamenti C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: del degrado aggiungere le seguenti: e del disagio sociale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera b);

all'articolo 5, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e povertà.

1. 50. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), alinea, sopprimere le parole: insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti.

1. 1. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: legate aggiungere le seguenti: alla presenza di organizzazioni criminali ed.

1. 2. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) l'offerta formativa, le reti tra scuole e tra queste e il territorio, i livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

1. 3. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), al numero 8), dopo le parole: la presenza di migranti, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione per i minori e per le donne,.

1. 4. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: le modalità sino a: periferie con le seguenti: il grado di partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, le modalità previste e messe in opera per favorire tale partecipazione,.

1. 5. Centemero.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dei cittadini con le seguenti: delle cittadine e dei cittadini.

1. 6. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di cittadini con le seguenti: di cittadine e cittadini.

1. 7. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cittadini, aggiungere le seguenti: , dalle parrocchie.

1. 8. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: dall'istruzione, aggiungere le seguenti: , dalla formazione professionale.

1. 9. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1. 10. D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: religiosa fondamentalista aggiungere le seguenti: islamica.

1. 11. Invernizzi.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: dei cittadini con le seguenti: delle cittadine e dei cittadini.

1. 12. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: dalle città aggiungere le seguenti: italiane ed europee.

1. 13. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: nonché di attuare politiche per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

1. 14. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: , ove emergesse una connessione con tali situazioni di degrado,.

1. 15. Mannino, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: politiche aggiungere le seguenti: per l'effettivo diritto al culto di tutte le religioni, per l'inclusione e.

1. 16. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: politiche aggiungere le seguenti: per l'inclusione e.

1. 17. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: di matrice religiosa fondamentalistica islamica.

1. 18. Invernizzi.

ART. 5.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.

5. 1. (nuova formulazione) Mannino, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.

5. 1. Mannino, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3926 Governo, recante «DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

rilevato che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso della conversione del decreto, è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il *tax gap* e la variazione dei dati assunti a riferimento; in tale quadro, si prevede che qualora l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il decreto è comunque adottato e, in tal caso lo schema di decreto non è inviato alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

preso atto, altresì, che l'articolo 2-*bis*, inserito durante l'esame in Commissione, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali di cui all'articolo 255 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), introducendo una specifica deroga concernente le amministrazioni provinciali;

osservato che l'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Mini-

stero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate;

rilevato al riguardo che in base a un'interpretazione letterale della disposizione gli accordi transattivi sembrerebbero riferiti esclusivamente alle calamità naturali e non anche ai cedimenti strutturali;

ricordato che l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 461 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che, qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari di cui al comma 460 dell'articolo 1 della citata legge, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei già richiamati commi 459 e 460;

segnalato, al riguardo, che il solo comma 459 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce un limite all'indennizzo riconoscibile a ciascun beneficiario, mentre il comma 460 provvede a stabilire l'ordine da rispettare nelle elargizioni spettanti ai familiari delle vittime ivi indicati;

evidenziato che l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 462 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che la Prefettura – Ufficio

territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i familiari delle vittime ovvero, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti a questi succeduti;

sottolineato, al riguardo, che l'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 disciplina il previo parere del Consiglio di Stato prima dell'approvazione di atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie mentre l'attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato trova fondamento nell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611;

rilevato che l'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame in Commissione, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio;

rilevato, altresì, che l'articolo 7-bis opera una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse sia, più specificamente, alla manutenzione della rete viaria;

evidenziato che l'articolo 8, comma 1, reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015,

preso atto che l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente alle regioni e agli enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei

Conti, mentre attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo;

rilevato che l'articolo 21, comma 10, contiene un rinvio alla « legge 24 dicembre 2012, n. 537 » in luogo della « legge 24 dicembre 1993, n.537 »;

rilevato, altresì, che al medesimo articolo 21, comma 19, secondo periodo e comma 21 si prevedono norme contabili per le regioni e le province autonome, in relazione alle procedure in esame per il 2016;

osservato, in merito a tale meccanismo di riduzione, che nei commi in esame, relativi al 2016 non si specifica, per il caso di mancato versamento nei termini prescritti della quota provvisoria o di quella definitiva da parte dell'azienda farmaceutica, quale sia la norma sanzionatoria applicabile né si prevede una norma di chiusura che espliciti l'eventuale diritto delle singole aziende farmaceutiche, nonché dei grossisti e dei farmacisti, alla parziale o totale restituzione delle quote di ripiano provvisoriamente corrisposte ai sensi del comma 19;

sottolineato che l'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale), operando in tal modo modifiche ad un atto con valore regolamentare;

preso atto che il provvedimento reca misure in materia di personale e, in particolare, l'articolo 16 prevede disposizioni in materia di personale degli enti locali e l'articolo 17 interviene sul personale insegnante ed educativo per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali;

valutata in tale quadro l'esigenza di rafforzare e assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso l'assunzione straordinaria di ulteriore personale, nonché di garantirne gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale e prevedendo, altresì, un ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

preso atto che l'articolo 10 del provvedimento prevede la destinazione di risorse per il 2016 per l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato al fine di far fronte agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e ricordato che l'articolo 16 della Costituzione prevede che ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale;

rilevata l'esigenza di prevedere una riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carica dei passeggeri così sostenendo le regioni particolarmente disagiate sotto il profilo dei collegamenti aeroportuali;

evidenziato che l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, stabilisce che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e che, in tale contesto, appaiono urgenti alcuni interventi a sostegno del trasporto ferroviario campano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario prevedere misure che consentano di rafforzare e assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo, in particolare, l'assunzione straordinaria di personale per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, già stabilite dalla legge, anche attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e prevedendo meccanismi per fare fronte a ipotesi di incapienza delle predette graduatorie, nonché incrementi della dotazione organica del Corpo e stabilendo, altresì, uno stanziamento di risorse per consentire un ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2) appare necessario prevedere una riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carica dei passeggeri così sostenendo le regioni particolarmente disagiate sotto il profilo dei collegamenti aeroportuali;

3) alla luce dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, che stabilisce che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, appaiono urgenti alcuni interventi a sostegno del trasporto ferroviario campano, anche prevedendo un contributo straordinario a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 37

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 39

INTERROGAZIONI:

5-09104 Andrea Maestri: Sull'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord 40

ALLEGATO (Testo della risposta) 41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2016.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato alla giustizia
Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Atto n. 317.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Mattiello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1, legge n. 114 del 2015), al fine di dare attuazione alla Direttiva 2013/48/UE che stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

In particolare, segnala che la direttiva 2013/48/UE si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le eventuali impugnazioni). Si applica, inoltre, alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'ar-

resto europeo a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione. In ogni caso, la direttiva dovrà essere integralmente applicata se l'indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale. Sempre con riguardo al piano soggettivo la direttiva, in ipotesi di reati di minore gravità trova anche applicazione ove l'ordinamento interno preveda l'irrogazione di una sanzione da parte dell'autorità diversa dalla giurisdizione penale, quanto il provvedimento possa essere impugnato in sede penale o « la questione sia altrimenti a quella sede deferita » (articolo 2).

Rammenta che la direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano assicurare che, nel procedimento penale, indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo, a partire dal primo fra i momenti seguenti: prima di essere interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove (quali ricognizioni delle prove, confronti o ricostruzioni della scena di un crimine); dopo la privazione della libertà personale; qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, prima di comparire dinanzi a tale giudice (articolo 3); rispettare la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore; la comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme consentite ai sensi del diritto nazionale (articolo 4); riconoscere a indagati o imputati privati della libertà personale in un altro Stato membro il diritto di informare le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza. Avranno inoltre il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto a un'assistenza legale da queste predisposta (articolo 7); nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, riconoscere alle « persone ricercate » il diritto di avvalersi

di un difensore nello Stato membro di esecuzione e di nominare un difensore nello Stato membro di emissione (articolo 10). Indagati e imputati che sono privati della libertà personale avranno il diritto, se lo desiderano: di informare della privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo (articolo 5); di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato (articolo 6). Qualora l'indagato o imputato sia un minore, il titolare della potestà genitoriale dovrà essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore.

Segnala che gli Stati membri potranno autorizzare deroghe temporanee ai diritti conferiti dalla presente direttiva in circostanze eccezionali e sulla base di uno dei « motivi imperativi » definiti dalla direttiva stessa: a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato; nel caso vi sia necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona; qualora vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale (articoli 3, 5 e 8).

Rammenta che gli Stati membri dovranno infine garantire che, nell'applicazione della direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili (articolo 13).

Fa presente che l'articolo 15 fissa al 27 novembre 2016 il termine ultimo per il recepimento della direttiva.

Nel passare ad esaminare lo schema di decreto legislativo in esame, fa presente che lo stesso si compone di cinque articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento: l'attuazione della direttiva 2013/48/UE. L'articolo 2 modifica l'articolo 364 del codice di procedura penale, in tema di nomina e assistenza di un difensore, per estendere anche alla individuazione di persone svolta dal PM (e disciplinata dall'articolo 361 c.p.p.), le ga-

ranzie difensionali già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. La disposizione dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, punto c), sub i), della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore agli atti di ricognizione di persone, ove secondo il diritto nazionale sia richiesto o permesso all'indagato o all'imputato di essere presente. L'articolo 3 modifica l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., recante la disciplina degli elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio, così da prevedere espressamente la reperibilità, secondo turni curati dai competenti consigli dell'ordine degli avvocati, di difensori che tutelino detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.

Rammenta che lo schema intende così dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, tenuto conto del considerando n. 46. La direttiva impone, infatti, di prevedere che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina. Tali informazioni potrebbero comprendere – come specifica il considerando richiamato – l'elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello Stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d'arresto europeo. Gli Stati membri potrebbero chiedere che detto elenco sia stilato dall'ordine degli avvocati competente. Nell'ambito di procedura attiva di consegna spetta, quindi, allo Stato di emissione assicurare informazioni ai fini di facilitare la nomina del difensore. Se il soggetto, raggiunto evidentemente in altro Paese UE da mandato di arresto europeo, non ha nominato un difensore di

fiducia, la possibilità di accedere ad una lista dei difensori di ufficio, organizzati per turni in relazione agli imputati detenuti anche in forza di mandato di arresto, permette di ritenere adeguatamente assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di esecuzione discendenti dalla direttiva.

Segnala che, sempre in attuazione di quanto specificamente disposto dall'articolo 10 della direttiva e dal considerando n. 46, il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 9 e 12 della legge n. 69 del 2005, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Più nel dettaglio, rileva che la disposizione introduce un ulteriore comma 5-bis all'articolo 9, il quale pone a carico dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria l'obbligo di informare la persona della quale è richiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Il presidente della Corte d'appello, ricevuta notizia della nomina ovvero della volontà dell'interessato di nominare un difensore nello Stato di emissione, ne dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso (lettera *a*). La disposizione, inoltre, introduce il richiamo alla nuova disposizione nell'articolo 12, relativo agli adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (lettera *b*).

Fa presente, infine, che l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che sono stati espressi i pareri prescritti dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni I e V. In particolare, fa presente che la V Commissione ha espresso il parere sia sul testo originario del disegno di legge che sul testo risultante dagli emendamenti approvati e che sono stati espressi tutti pareri favorevoli.

Per quanto attiene all'emendamento 1.1 (nuova formulazione) Rossomando, segnala che è necessario procedere ad alcune correzioni che non modificano in alcun modo il contenuto sostanziale dell'emendamento e gli effetti che esso è diretto a produrre in relazione all'assunzione di personale amministrativo. Si tratta, in particolare, di modificare i riferimenti all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 ed all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, in quanto tali disposizioni sono state richiamate dall'emendamento 1.1 (nuova riformulazione) nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016 n. 122) che entrerà in vigore dal 23 luglio 2016.

Propone, pertanto, le seguenti modifiche all'articolo 1 del testo modificato dalla Commissione:

al comma 2-*duodecies* sostituire la parola « 2000 » con la seguente « 1943 », le parole « 1000 nel corso dell'anno 2016 » con le parole « 943 nel corso dell'anno 2016 »;

al comma 2-*quaterdecies* sostituire la parola « 49.200.000 » con la seguente

« 46.578.000 », la parola « 94.200.000 » con la parola « 91.578.000 », la parola « 93.200.000 » con la seguente « 90.578.000 »;

al comma 2-*quindicies* sostituire la parola « 46.000.000 » con la seguente: « 43.378.000 » e la parola « 92.000.000 » con la seguente: « 89.378.000 ».

La Commissione approva la proposta della presidente e, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato la relatrice, onorevole Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

5-09104 Andrea Maestri: Sull'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nel ringraziare il rappresentate del Governo per lo sforzo di approfondimento su una materia particolarmente delicata quale quella oggetto dell'interrogazione in titolo, sulla quale, tra l'altro, sono state raccolte 15 mila adesioni per una petizione popolare, dichiara di non essere, tuttavia, soddisfatto della risposta resa, dalla quale si evince la mancanza di volontà da parte dell'esecutivo di rimediare in tempi brevi alla critica situazione denunciata nell'atto di sindacato ispettivo. Pur apprezzando l'intenzione del Governo di prevedere ulteriori interventi legislativi in materia di geografia giudiziaria a completamento di quelli già avviati con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, sottolinea l'esigenza che tali interventi siano rapidi ed improntati al criterio oggettivo della prossimità territoriale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione prevista all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

5-09104 Andrea Maestri: Sull'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta con l'atto ispettivo in esame, che investe la delimitazione del circondario del Tribunale di Napoli Nord, coinvolge in via più generale il complesso tema della ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie, attuato con i decreti legislativi 155 e 156 del 2012.

Nel rilevare profili di inopportunità nella scelta, operata in tale sede, di ricomprendere nella competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria, gli onorevoli interroganti sollecitano il Governo ad intervenire per restituire la competenza su tali comuni al Tribunale di Napoli.

Come noto, la complessiva operazione di ridefinizione della geografia giudiziaria, attuata attraverso i decreti legislativi citati, è stata ispirata all'esigenza di razionalizzare e rendere maggiormente efficiente il servizio giustizia.

I criteri adottati per la riscrittura dei circondari di Tribunale incisi dalla riforma sono stati, in conseguenza, enucleati a livello nazionale, secondo parametri oggettivi di tipo statistico-demografico e nel tendenziale rispetto del vincolo di prossimità territoriale.

Ciò premesso, va rilevato come l'esigenza di consentire al Tribunale di Napoli di recuperare più elevati standard di efficienza – risultati progressivamente compromessi dalla dimensione ipertrofica assunta dal relativo bacino di utenza – fu perseguita attraverso l'istituzione del nuovo Tribunale di Napoli Nord.

Nel determinare l'estensione del nuovo circondario, in applicazione dei citati parametri oggettivi, vennero, dunque, sele-

zionati quei comuni caratterizzati da un numero considerevole di residenti e da una ragionevole prossimità territoriale, in modo da alleggerire significativamente il carico del Tribunale di Napoli e non penalizzare eccessivamente l'utenza.

Attraverso la valutazione statistico-geografica in tal modo operata si decise di ricomprendere nel Tribunale di Napoli Nord i comuni di Arzano, Casavatore e Casoria, peraltro già aggregati tra loro e ricompresi nella sezione distaccata di Casoria, nonché la ex sezione distaccata di Afragola. Il bacino di utenza così complessivamente rideterminato è pari a circa 196.000 abitanti, che corrisponde al 15 per cento dell'utenza complessiva del Tribunale di Napoli e al 21 per cento dell'utenza del nuovo Tribunale di Napoli Nord.

L'assetto conseguente alla prima fase della riforma potrà essere ulteriormente rivisto, nel complesso degli interventi, non ancora esauriti, di tipo normativo ed organizzativo, necessari a costruire una struttura ordinamentale idonea a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di giustizia ed alle esigenze del territorio.

Il complesso percorso di revisione complessiva, peraltro, sta conoscendo, proprio in questi giorni, una ulteriore importante fase, con l'invio al Consiglio Superiore della Magistratura dello schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

Un diverso assetto della composizione dei circondari è, invece, realizzabile esclusivamente mediante una specifica iniziativa legislativa, come tale rimessa alla dialettica parlamentare.

In tale sede, potranno trovare una rivalutazione anche le ulteriori esigenze che si sono venute delineando con riferimento a specifiche realtà territoriali, al fine di garantire al meglio anche il principio di prossimità della giurisdizione.

Si sono, peraltro, recentemente conclusi i lavori della « Commissione Vietti », che ha formulato proposte di ulteriori interventi in materia di geografia giudiziaria, a completamento di quelli già avviati con i decreti 155 e 156 citati, coerentemente con le proposte di modifica dell'ordinamento giudiziario.

Gli spunti emersi nel corso dei lavori della commissione, unitamente alle sollecitazioni provenienti dal territorio, potranno essere in questa fase approfonditi, anche in relazione ai temi sollevati dagli onorevoli interroganti, aprendo la strada ad ulteriori riflessioni in tema di competenze territoriali.

Con riguardo, infine, al rischio paventato dagli onorevoli interroganti, di perdere un presidio di legalità su territori notoriamente interessati da gravi fenomeni di criminalità organizzata, preme, infine, sottolineare che l'azione del Governo e del Ministero della giustizia è fortemente ispirata dalla consapevolezza della necessità di potenziare e rafforzare la forza di contrasto delle istituzioni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato <i>High Efficiency Trainer</i> . Atto n. 314 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato *High Efficiency Trainer*.

Atto n. 314

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

C. 3943 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Bonomo, al momento impegnata nei lavori di altra Commissione, introduce

l'esame rilevando che con l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012, il Governo italiano ed il Governo della Repubblica dell'Armenia intendono sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.

Segnala, quindi, che la relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica evidenzia come l'Accordo assuma anche una valenza stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione.

Prima di passare ad illustrare nel dettaglio i contenuti dell'Accordo, ricorda che l'Armenia ha sottoscritto fin dal 1994 il programma della NATO denominato Partenariato per la pace.

Scendendo, quindi, nel merito del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due paesi.

L'articolo 2, invece, prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti. Inoltre, definisce le aree, non esclusive, nelle quali si svilupperà la cooperazione, nonché le modalità della cooperazione bilaterale, ovvero le attività attraverso le quali questa si realizzerà.

Con l'articolo 3 vengono regolati gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, prevedendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo stesso (spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, spese mediche e per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto).

L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. Al riguardo ricorda che l'Armenia ha abolito la pena di morte dal 2003, come sottolineato anche nella relazione illustrativa.

L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso.

L'articolo 6, invece, disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare, il paragrafo 1 prevede la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento, mentre il paragrafo 2 individua le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, che sono: ricerca scientifica, test e progettazione; scambi di esperienze in campo tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi e produzione comuni ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali in materia di importazione ed esportazione di prodotti ad uso militare; supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad

uso militare. Il paragrafo 3, infine, prevede che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

L'articolo 7, disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali, degli atti e delle attività o cose classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e che potranno essere trasferiti solo attraverso i canali governativi approvati dalle Autorità nazionali competenti.

L'articolo 8 regola le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, che verranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo 9 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, mentre gli articoli 10 e 11 regolano l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, composto da 5 articoli, segnala l'articolo 3, che valuta gli oneri dell'Accordo in euro 6.386, ad anni alterni, a decorrere dal 2016. Precisa, quindi, che tali oneri sono relativi alle eventuali consultazioni di rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Jerevan e a Roma.

Conclude ricordando che l'Armenia ha rafforzato la cooperazione militare con la Nato e partecipa ad alcune significative missioni internazionali, tra cui quella in Libano (UNIFIL), ed evidenzia la particolare importanza della collaborazione nel settore della difesa con l'Armenia, poiché il tema della sicurezza, per un piccolo Paese quale l'Armenia stessa, è fondamentale in un'ottica di equilibrio, in un contesto regionale molto complesso.

Dà quindi la parola alla relatrice, nel frattempo sopraggiunta.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.*

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione di due distinti Accordi tra l'Unione europea e Stati terzi.

Il primo di questi, l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq, costituisce la prima relazione patiziosa tra le due Parti ed è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l'Unione europea e l'Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione alla cultura.

Fa presente, poi, che l'Accordo – concluso per un periodo di dieci anni e suscettibile, alla scadenza, di proroghe annuali – presenta particolare rilevanza proprio per il dialogo politico inteso a sostenere l'Iraq nello sforzo verso le riforme e lo sviluppo, facilitandone l'integrazione nel più vasto contesto economico

internazionale. Espressione delle dinamiche del dialogo politico è l'istituzione di un Consiglio di cooperazione, che è previsto si riunisca periodicamente a livello ministeriale per discutere dei problemi di reciproco interesse, ma soprattutto di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, terrorismo e Corte penale internazionale.

Dal punto di vista commerciale, invece, l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso che si limita a costituire un accordo non specificamente preferenziale e, tuttavia, inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui l'Iraq ancora non fa parte.

Passando alla struttura dell'Accordo in esame, rileva che questo si suddivide in 124 articoli raggruppati in cinque titoli. Fanno inoltre parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.

Il Titolo I (articoli 3-7) è quello che interessa più da vicino le materie di competenza della Commissione difesa e concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza: segnala, in particolare, l'articolo 4, che ribadisce l'importanza della lotta al terrorismo e prevede che le Parti cooperino al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo; l'articolo 5, che riguarda la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, ritenuta elemento essenziale dell'Accordo, nonché l'articolo 6, che sancisce la cooperazione in fatto di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, la cui diffusione incontrollata costituisce tuttora una seria minaccia per la pace e per la sicurezza internazionali.

Il Titolo II (articoli 8-80) riguarda gli scambi e gli investimenti.

Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostan-

zialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.

Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto e comprende gli articoli 102-110. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato, incluso il riciclaggio di denaro, e in materia di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti.

Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Al riguardo evidenzia l'articolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame.

Quanto al secondo degli accordi oggetto del disegno di legge in esame, cioè l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine, rimarca innanzitutto che si tratta del secondo accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello siglato con l'Indonesia. Tale Accordo consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica.

Oltre a contemplare le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, nonché lotta al terrorismo, l'Accordo tende anche ad ampliare notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il profilo economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di

droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo, inoltre, reca disposizioni in materia fiscale.

Passando alla struttura del testo, rileva che esso è organizzato in 58 articoli suddivisi in 8 titoli.

Il Titolo I (articoli 1-4) definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.

Il successivo Titolo II (articoli 5-11) definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (articolo 8), nonché contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (articolo 9) ed in tema di lotta al terrorismo.

Il Titolo III (articoli 12-19) è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV (articoli 20-25) è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.

Il Titolo V (articoli 26-27) si riferisce alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, mentre il Titolo VI (articoli 28-47) regola la cooperazione economica e quella di diversi altri ambiti settoriali.

Il Titolo VII (articolo 48) disciplina il quadro istituzionale prevedendo l'istituzione di un comitato misto che si occuperà di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'Accordo, mentre il Titolo VIII (articoli 49-58) reca le disposizioni finali.

In conclusione, considerato che, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i citati Accordi contengono disposizioni consuete in questo tipo di trattati, volte a sviluppare la cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e nel contrasto ai traffici di armi leggere, al fine di favorire la pace e accrescere la

sicurezza, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole.

Michele PIRAS (SI-SEL) manifesta un orientamento in via di massima favorevole al provvedimento, segnalando, tuttavia, l'esigenza di disporre di più tempo, in modo da poter approfondire nel dettaglio i contenuti dell'Accordo.

Antonino MOSCATT (PD), premesso che la relatrice ha svolto una relazione esauriente, ritiene che nulla osti a che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta, in modo da dare a tutti il tempo

di svolgere gli approfondimenti che reputino necessari.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (C. 3943 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3943 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 »;

rilevato che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne;

evidenziato che le aree, ancorché non esclusive, nelle quali si svilupperà la cooperazione sono elencate all'articolo 2, che

definisce anche le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata;

richiamato l'articolo 6, che disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, nel quale si prevede espressamente che l'approvvigionamento di materiali militari avvenga conformemente alla rispettive legislazioni nazionali in materia di importazione ed esportazione di prodotti ad uso militare;

considerato, infine, il ruolo fondamentale che l'Armenia svolge in un contesto regionale molto complesso e sottolineata l'importanza dell'Accordo in un'ottica di stabilizzazione di un'area di particolare valore strategico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer. Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	52
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	54
SEDE REFERENTE:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
SEDE REFERENTE:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 6.05 e 13.014 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di correzioni del testo formulata dal Relatore riferita ad emendamenti già approvati</i>)	73

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializ-

zazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer.

Atto n. 314.

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il Mini-

stro della difesa, in data 4 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato *High Efficiency Trainer* (atto n. 314).

Secondo quanto riferisce la scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame è finalizzato allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato *High Efficiency Trainer*, il quale sarà adibito alle irrinunciabili esigenze di formazione dei piloti militari, a seguito dell'avviato processo di dismissione della flotta T-339 dell'Aeronautica militare.

In particolare, la presente acquisizione persegue i seguenti obiettivi:

a) colmare il *gap* creatosi con la dismissione delle citate linee di flotta T-339, sia nell'addestramento basico e sia in parte dell'addestramento avanzato dei piloti destinati alle linee «jet –alte prestazioni»;

b) conseguire un rilevante *milestone* nell'implementazione del progetto IPTS 2020;

c) porre in essere gli strumenti necessari al potenziamento del processo di internalizzazione nella formazione ed addestramento del personale militare per acquisire un adeguato livello di efficienza (costo/efficacia);

d) valorizzare una eccellenza nazionale industriale anche in prospettiva di un futuro export.

Più specificamente il programma prevede l'acquisizione iniziale di 45 velivoli (in sostituzione dei 137 velivoli T-339), del relativo Supporto Logistico Integrato (10 anni), del *Ground Based Training System*

(GBTS) e del Aircraft Ground Equipment (AGE).

La scheda illustrativa precisa che successivi potenziamenti incrementali della flotta potrebbero garantire il conseguimento di una posizione geostrategica di assoluto rilievo nel settore dell'addestramento al volo, qualora si concretizzasse, in Europa e/o in altre aree (ad esempio mediorientali e/o asiatiche), l'interesse per il livello di eccellenza esprimibile dall'Aeronautica Militare. In tal senso, si ricorda tra l'altro che l'Italia è candidata come leader nell'Agenzia europea della Difesa (EDA) per l'addestramento dei piloti d'aviogetti. La durata complessiva del programma pluriennale è di 14 anni a partire dal 2015.

Il costo complessivo del programma è stimato in 546,8 milioni di euro, con il seguente andamento temporale: 8 milioni di euro per il 2015, 1 milione di euro per il 2016, 1 milione di euro per il 2017, 21 milioni di euro per il 2018, 16 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 108 milioni di euro per il 2021, 138 milioni di euro per il 2022, 135 milioni di euro per il 2023, 46,5 milioni di euro per il 2024, 15,50 milioni di euro per il 2025, 15,50 milioni di euro per il 2026, 15,50 milioni di euro per il 2027 e 15,50 milioni di euro per il 2028.

Per quanto riguarda le risorse utilizzate a copertura, si segnala che nelle premesse del decreto si indica che per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020 verranno utilizzate le risorse recate dalla Tabella E della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), come rimodulate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), per le finalità di cui alla legge n. 421 del 1996, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 321 del 1996 (articolo 5), che sono allocate sul capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il citato capitolo 7420, nel decreto 482300 del 28 dicembre 2015 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, reca stanziamenti di competenza pari a

220,9 milioni di euro per il 2016, 335 milioni di euro per il 2017 e 395 milioni di euro per il 2017.

Le stesse premesse specificano poi che per gli anni successivi, ovvero dal 2021 al 2028, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio », Programma 6 « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Al riguardo si segnala che la parte dispositiva del testo del decreto non prevede che la copertura della spesa sia effettuata per i primi sei anni a valere sulle risorse dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e per i successivi otto a valere su risorse di competenza del Ministero della difesa, limitandosi a prevedere la stessa è afferente alla Missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese », Programma 5 « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo », dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed è affidato al Centro di responsabilità Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese.

Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre con riferimento alla copertura effettuata a valere sulle risorse recate dalla Tabella E della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), come rimodulate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), si ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

La sottosegretaria Paola MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS.

Atto n. 315.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di sistemi missilistici antiaerei terrestri e navali, condotto con Francia e Regno Unito in ambito OCCAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*) – Organizzazione europea congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, attraverso la Divisione di Programma FSAF/PAAMS del Segretariato generale della Difesa che si occupa della gestione dei contratti. Precisa che l'evoluzione B1-NT (*Block 1 New Technology*) per i sistemi missilistici antiaerei terrestri e navali FSAF e PAAMS) fornirà a tali sistemi una migliorata capacità antibalistica e una gestione migliorata dei problemi di obsolescenza. In particolare, la presente acquisizione mira ad implementare e migliorare la capacità antibalistica sui sistemi di difesa antimissile e antiaerea a media portata dei sistemi FSAF/PAAMS, attraverso lo sviluppo di una nuova munizione con precisione di guida aumentata sui bersagli, al fine di incrementarne le probabilità di distruzione. Il medesimo sviluppo persegue altresì l'obiettivo di risolvere i problemi di obsolescenza delle parti di ricambio dei sistemi in dotazione, anche attraverso la riconfigurazione e l'individuazione di nuovi fornitori.

Per quanto riguarda le caratteristiche operative e omettendo di descrivere i particolari aspetti tecnici e progettuali, la scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere precisa che il programma è finalizzato a realizzare una famiglia di sistemi

missilistici di difesa antimissile e antiaerea che soddisfino le esigenze operative dell'Esercito e della Marina e siano in grado di contrastare la minaccia prevedibile fino al 2030, inclusa quella antibalistica.

In particolare, la citata famiglia di sistemi missilistici di difesa, si compone di tre sistemi basati su blocchi di base comuni:

a) un sistema navale di difesa di punto denominato SAAM (Superficie Aria Anti Missile), il quale è attualmente esistente in versione italiana con il radar EMPAR (SAAM/IT) e in versione francese con il radar ARABEL (SAAM/FR). In tale sistema il missile usato è l'ASTER 15;

b) un sistema M-SAM (missile superficie aria media portata) navale, di difesa di aerea, confluito nel programma PAAMS (Principal Anti Air Missile System). In tale sistema i missili utilizzati sono l'ASTER 15 e l'ASTER 30;

c) un sistema terrestre antiaereo a medio raggio, denominato SAMP-T (Superficie Aria Media Portata Terrestre), in relazione al quale si prevede un'unica versione per la Francia e per l'Italia con lievi differenze nella configurazione del sistema e dove si impiega il radar ARABEL con l'uso del missile l'ASTER 30B1.

La scheda illustrativa allegata precisa altresì che per gli ultimi due sistemi elencati è in via di definizione anche un contratto d'implementazione di nuove tecnologie (B1-NT) al fine di ammodernare e migliorare le prestazioni del missile utilizzato.

Secondo quanto riferisce la scheda illustrativa, la durata complessiva prevista del programma pluriennale di 10 anni, a partire dal 2016. Il costo complessivo del programma è stimato complessivamente in 237,4 milioni di euro (condizioni economiche del 2014), secondo un profilo programmatico finanziario pluriennale.

Il costo è così ripartito negli esercizi finanziari: 15 milioni di euro nel 2016, 28,70 milioni di euro nel 2017, 35 milioni di euro nel 2018, 25,20 milioni di euro nel

2019, 32,60 milioni di euro nel 2020, 46,30 milioni di euro nel 2021, 26,50 milioni di euro nel 2022, 22 milioni di euro nel 2023, 2,50 milioni di euro nel 2024, 3,60 milioni di euro nel 2025.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, premettendo che la spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), questa è garantita nell'ambito delle risorse previste nella Tabella E della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per le finalità di cui alla legge n. 266 del 2005 per un importo di 78,7 milioni di euro.

Per la copertura dell'intero programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », nel programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della Difesa ed eventualmente, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico-finanziarie, su quelle individuate con successivi provvedimenti normativi.

Per quanto concerne la cooperazione internazionale, nella scheda illustrativa si fa presente che il programma principale iniziale è stato avviato in cooperazione con la Francia ed il Regno Unito, e che le evoluzioni tecnologiche (B1-NT) sui sistemi missilistici sono, almeno in una prima fase, oggetto di interesse dell'Italia e della Francia, mentre il Regno Unito potrebbe aderire in una seconda fase, non escludendosi peraltro una futura partecipazione di altri Stati.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa indica che i settori industriali interessati sono in prevalenza quelli dell'elettronica, della meccanica e della chimica (propellenti e esplosivi).

In conclusione, pur non ravvisandosi profili problematici dal punto di vista finanziario, si ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola MICHELI si riserva di corrispondere alla richiesta avanzata dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere contrario con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di contributi universitari. Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente è stata presentata una relazione tecnica, verificata negativamente con Nota del ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e che la proposta è stata esaminata in sede referente dalla VII Commissione (Cultura), la quale nella seduta del 14 luglio 2016 ha dato mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea in senso contrario.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle ulteriori che presentano profili finanziari, segnala, circa gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni in materia di contri-

buti universitari, che le disposizioni, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla relativa Nota della Ragioneria generale dello Stato, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi, dovuti sia all'esonero dai contributi per gli studenti con reddito ISEE inferiore a 11.000 euro annui, sia all'inclusione degli studenti fuori corso nel limite massimo di contribuzione del 20 per cento previsto dalla vigente normativa. Osserva che la documentazione tecnica sopra menzionata individua inoltre profili di criticità connessi agli attuali meccanismi di finanziamento delle università.

In proposito, nel rilevare che il testo non è corredato di una clausola di copertura finanziaria, per quanto attiene agli aspetti di quantificazione, evidenzia la necessità di acquisire una conferma dal Governo in merito ai predetti profili di onerosità nonché dati aggiornati idonei a definire una stima dei medesimi effetti finanziari.

La sottosegretaria Paola MICHELI conferma che, come indicato dalla Nota della Ragioneria generale dello Stato, le disposizioni recate dal presente provvedimento appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi, dovuti sia all'esonero dai contributi per gli studenti con reddito ISEE inferiore a 11.000 euro annui, sia all'inclusione degli studenti fuori corso nel limite massimo di contribuzione del 20 per cento previsto dalla vigente normativa. Peraltro evidenzia che il testo del provvedimento non è corredato di clausola di copertura finanziaria.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1159-A, recante Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto degli elementi risultanti dalla relazione tecnica, predisposta sul testo del provvedimento dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che:

le disposizioni recate dal presente provvedimento appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi, dovuti sia all'esonero dai contributi per gli studenti con reddito ISEE inferiore a 11.000 euro annui, sia all'inclusione degli studenti fuori corso nel limite massimo di contribuzione del 20 per cento previsto dalla vigente normativa;

il testo del provvedimento non è corredato di clausola di copertura finanziaria;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE CONTRARIO

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Sopprimere gli articoli 1 e 2 ».

La sottosegretaria Paola MICHELI concorda con il parere della relatrice.

Francesco CARIELLO (M5S) prende atto del parere contrario espresso dalla relatrice e chiede se sia stato fatto almeno un tentativo di individuare la copertura finanziaria per il provvedimento in oggetto. Chiede altresì se sia possibile farlo adesso, anche con la collaborazione del Governo. Ciò andrebbe almeno tentato, se le misure individuate rappresentano una priorità.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, evidenzia la criticità determinata, oltre che sul piano del metodo, dai tempi ristretti, dal momento che l'esame del provvedimento è in fase avanzata e deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce la sua richiesta.

La sottosegretaria Paola MICHELI sottolinea come non rappresenti un elemento secondario il fatto che il provvedimento debba essere sottoposto all'esame dell'Assemblea. Quanto al fatto che le misure in esame rappresentino una priorità, la sottosegretaria rimanda alla riflessione del Ministero competente. Ritiene che le criticità evidenziate potrebbero suggerire un rinvio in Commissione di merito al fine di ulteriori approfondimenti istruttori anche nel merito.

Vincenzo CASO (M5S) rileva come, anche sulla base delle esperienze precedenti, non si possa ritenere impossibile individuare una copertura finanziaria in breve tempo. Ammette che l'iter del provvedimento è stato poco lineare in Commissione cultura e ricorda che alcuni degli emendamenti presentati sono finalizzati a fornire la copertura finanziaria alle misure introdotte. Ritiene che tutto dipenda dalla volontà politica di trovare una soluzione. Osserva inoltre che forse il Governo preferisce intervenire sulla materia in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio, procrastinando la soluzione di una problematica condivisa da tutte le forze politiche, vale a dire elevare a 11.000 euro il limite ISEE per l'esenzione dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, rileva come la rappresentante del Governo si sia espressa in senso contrario a causa della ristrettezza dei tempi, non precludendo un successivo intervento sulla materia. Il fatto che sia stata ventilata la possibilità di inserire la disposizione in sede di disegno di legge di bilancio rappresenta una prova delle concrete intenzioni del Governo.

La sottosegretaria Paola MICHELI ribadisce che non può essere il MEF a stabilire le priorità di un altro Ministero e che, tuttavia, non si è espressa nel senso di una complessiva contrarietà alla valuta-

zione di tale norma. Rileva inoltre che l'individuazione di una adeguata copertura finanziaria non è operazione così semplice nel caso in oggetto, mancando anche le quantificazioni degli oneri, che richiederebbe una apposita istruttoria. Quanto alle citate proposte emendative, si provvede a coprire gli oneri derivanti dalla misura attraverso il fondo speciale di parte corrente del MEF o il Fondo per interventi strutturali di politica economica, che al momento non presentano le necessarie disponibilità.

Laura CASTELLI (M5S) ricorda di essersi recata personalmente presso il MIUR a consegnare, come atto simbolico, l'elenco delle firme a favore di tale disposizione raccolte davanti alle Università. Rileva come in quella sede abbia ribadito la necessità di sostenere le misure proposte. Quanto alla incapienza dei fondi utilizzati per la copertura finanziaria nelle proposte emendative, osserva che con la prossima legge di bilancio si dovrebbe provvedere ad integrare il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università con le necessarie risorse.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, sottolinea che si tratta di una tematica importante, cui tuttavia andava trovata una adeguata soluzione già nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. Allo stato delle cose non può che confermare la proposta di parere già illustrata.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala le seguenti:

Vacca 1.7, che prevede, tra l'altro, l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università, in misura pari a 150 milioni di euro per il 2015 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016,

provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Vacca 1.4, 1.6, 1.5, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.3, 2.2, 2.4, che, nel rimodulare a vario titolo le disposizioni del provvedimento in esame concernenti l'esonero dal pagamento dei contributi universitari, prevedono tra l'altro, ai fini della compensazione dei mancati introiti destinati agli atenei, l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione pari a 100 milioni di euro, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno del triennio 2017-2019, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Pannarale 1.20, che è volta, tra l'altro, a rimodulare le disposizioni del provvedimento in esame concernenti l'esonero dal pagamento dei contributi universitari, senza tuttavia quantificare gli oneri derivanti dall'attuazione della medesima proposta emendativa né indicare alcuna forma di copertura finanziaria.

La sottosegretaria Paola MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La sottosegretaria Paola MICHELI concorda con il parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 18 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i pareri delle Commissioni al provvedimento in esame. Rileva in particolare che nei pareri delle Commissioni I e IX viene evidenziata la necessità di prevedere misure relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, nonché alla sicurezza del trasporto pubblico regionale ferroviario, che sostanzialmente corrispondono ai temi affrontati da alcune delle proposte emendative presentate dal Governo nella precedente seduta, precisamente dagli articoli aggiuntivi 6.05, 13.014 e 19.022. Propone di sospendere la seduta per un'ora per consentire la valutazione di tali emendamenti e la presentazione di eventuali subemendamenti.

Rocco PALESE (Misto-CR) interviene per ribadire il rispetto delle regole. Ricorda che si era concordato su un comportamento responsabile delle opposizioni e che a tale accordo ci si è attenuti. Rileva inoltre che tali proposte emendative –

preannunciati dal Governo nella giornata di venerdì scorso – sono stati infine presentati fuori tempo massimo e che la Commissione non è tenuta a modificare una posizione già assunta. Osserva altresì che se il Governo ritiene tali interventi veramente urgenti può inserirli nell'ennesimo decreto-legge, in continuità con il passato. Ciò detto, esprime comunque la propria disponibilità a valutare le proposte emendative del Governo, ad eccezione di quello relativo al trasporto pubblico locale in Campania. Ritiene lesivo del buon senso e del merito che sia proprio il Governo a proporre l'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 per sostenere la spesa corrente di una regione. Osserva che in tal modo si distolgono inopinatamente dalle rispettive finalità di investimento e sviluppo circa 400 milioni di euro. Rileva che un'aggravante è determinata dal fatto che l'utilizzo per la predetta finalità della quota di finanziamento nazionale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione determinerebbe la perdita anche della quota di finanziamento europeo. Osserva, inoltre, che il testo della citata proposta emendativa del Governo non contempla neanche la notifica della misura all'Unione europea. Ribadisce infine che non è disponibile a valutare gli emendamenti del Governo se non verrà accantonata quella sul trasporto pubblico locale campano.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento in questione risulta ammissibile dal momento che, riguardando il trasporto pubblico locale, afferisce alla materia oggetto del provvedimento. Rileva che l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione rappresenta una scelta politica, senz'altro opinabile. A tale proposito, ricorda ai colleghi che nella risoluzione al DEF si è previsto che il Governo riferisse entro il 30 aprile sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali e che ciò non è avvenuto, anche per una mancata sollecitazione dell'intervento al riguardo di un rappresentante del Governo in sede parlamentare. Ammette inoltre che l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione per

la spesa corrente rappresenta un tema problematico.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce che le criticità precedentemente illustrate impediscono di accettare una simile proposta emendativa.

Francesco CARIELLO (M5S), ricorda che l'onorevole Palese appartiene a una forza politica che, all'epoca in cui governava il Paese, non ha disdegnato di utilizzare i fondi europei per usi impropri. Con riferimento al contenuto dei pareri espressi, ritiene irrituale e improprio che le Commissioni esprimano dei pareri con cui suggeriscono di intervenire su temi non attinenti al decreto-legge riprendendo sostanzialmente le misure contenute nelle citate proposte emendative del Governo che la Commissione bilancio aveva deciso di non prendere in considerazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni competenti in sede consultiva possono intervenire con osservazioni o condizioni su tutte le materie di rispettiva competenza.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti sull'ammissibilità per materia delle proposte emendative in discussione, ricordando comunque che la decisione della Commissione di esaminarle comporterebbe la necessità di fissare un termine, di durata sicuramente superiore a un'ora, per la presentazione di subemendamenti. Osserva comunque che le proposte emendative in oggetto potrebbero essere esaminate da parte dell'Assemblea, a condizione ovviamente che non sia posta la questione di fiducia sul provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la questione di fiducia viene solitamente posta, sulla base di una valutazione politica, anche in relazione al numero di emendamenti presentati e che su un provvedimento molto articolato come quello attualmente in discussione è possibile che si renda necessaria.

Per quanto attiene alla valutazione dell'ammissibilità per materia delle predette proposte emendative del Governo, osserva che l'articolo aggiuntivo 6.05, recante assunzioni di Vigili del fuoco, è da considerarsi ammissibile in quanto legato a situazioni emergenziali quali quelle oggetto del presente provvedimento.

Considera inoltre ammissibile l'articolo aggiuntivo 13.014, in materia di riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016, in quanto volto a sostenere le regioni particolarmente disagiate sotto il profilo dei collegamenti aeroportuali. Sono quindi considerati riammessi gli articoli aggiuntivi Melilla 2.03 e 2.04 e Gasparini 8.032, nonché, limitatamente ai commi 3 e 4, l'articolo aggiuntivo Guidesi 1.09 e gli identici articoli aggiuntivi Plangger 1.02, Melilla 1.010, Pastorino 1.011, Palese 1.012, Alberto Giorgetti 1.013, già dichiarati ammissibili limitatamente al comma 1.

Avverte che anche l'articolo aggiuntivo 19.022 è da considerarsi ammissibile in quanto relativo al trasporto pubblico locale, già oggetto del presente provvedimento.

Osserva invece che l'emendamento 24.18 del Governo va considerato inammissibile in quanto volto a disciplinare procedure di acquisizione di immobili da parte di enti previdenziali, non oggetto del presente provvedimento.

Segnala inoltre che la Commissione trasporti ha manifestato all'unanimità l'esigenza che vengano approvate disposizioni per la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e per assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto ferroviario campano EAV s.r.l.

Sebbene riconosca come il Governo non abbia rispettato i tempi convenuti per la presentazione delle proposte emendative, in considerazione del fatto che la Commissione bilancio non ha ancora conferito mandato al relatore, invita a valutare la possibilità di esaminare gli emendamenti del Governo, prolungando solo di qualche ora la durata dell'esame in Commissione.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), pur prendendo atto e comprendendo le necessità avanzate dal Governo, conferma la volontà, già espressa nella seduta di ieri, di non voler procedere all'esame di ulteriori proposte emendative. Sottolinea come le opposizioni abbiano rispettato gli impegni relativi all'andamento della discussione del provvedimento ed abbiano partecipato alla stessa con solerzia e disponibilità e proprio in considerazione di ciò chiede che anche la maggioranza continui ad attenersi alla linea di comportamento convenuta. Qualora il Governo e le altre Commissioni ritengano che gli interventi previsti nelle citate proposte emendative siano imprescindibili, potranno sempre approvare tali interventi sia nel corso dell'esame in Assemblea, eventualmente anche mediante l'inserimento in un maxiemendamento, sul quale porre la questione di fiducia, sia nel corso dell'esame di altri provvedimenti, anche a carattere di urgenza. Conclude ribadendo la propria contrarietà all'esame in Commissione delle predette proposte emendative presentate dal Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, riconoscendo il ritardo nella presentazione delle proposte emendative delle quali si discute, dichiara che la volontà del Governo è quella di mantenere la linea di condotta che ne ha caratterizzato l'azione parlamentare in questa legislatura e di discutere le proposte emendative nell'ambito dell'esame in Commissione. Ricorda infatti che quando il Governo ha posto la questione di fiducia nel corso della presente legislatura lo ha fatto su testi sui quali le Commissioni avevano già raggiunto un accordo, senza aggiungere ulteriori modifiche ai provvedimenti.

Maino MARCHI (PD), sottolineando la particolarità dell'attuale circostanza, segnala come non sia usuale che le Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva subordinino il proprio parere favorevole alla necessità di inserire specifiche integrazioni al provvedimento, nel caso della Commissione trasporti addirittura

con un voto all'unanimità. Invita quindi il rappresentante del Governo e i componenti del proprio gruppo parlamentare a valutare con attenzione le possibili conseguenze di una forzatura che potrebbe minare il clima di collaborazione che si è creato all'interno della Commissione e che ha permesso di affrontare con serenità questioni anche molto spinose, come le disposizioni relative alla Regione Siciliana.

Gianni MELILLA (SI-SEL), apprezzando l'intervento del collega Marchi, propone di passare all'esame delle sole proposte emendative sulle quali si registra un accordo tra le diverse parti politiche, accantonando le altre.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede se altri gruppi ritengono percorribile la strada indicata dall'onorevole Melilla, avvertendo che, in caso contrario, le proposte emendative del Governo dovranno essere considerate tecnicamente respinte per l'Aula a prescindere da valutazioni nel merito.

Gianni MELILLA (SI-SEL), apprezzando l'intervento del collega Marchi, propone di passare all'esame delle sole proposte emendative sulle quali si registrasse un accordo tra le diverse parti politiche, accantonando le altre. In particolare ritiene che si potrebbe limitare l'esame agli articoli aggiuntivi 6.05 e 13.014, poiché, a seguito del dibattito odierno, l'articolo aggiuntivo 19.022 relativo al trasporto pubblico locale campano appare maggiormente controverso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede se altri gruppi ritengono percorribile la strada indicata dall'onorevole Melilla, avvertendo che, in caso contrario, le proposte emendative del Governo dovranno essere considerate tecnicamente respinte per l'Aula a prescindere da valutazioni nel merito.

Francesco CARIELLO (M5S) e Rocco PALESE (Misto-CR) concordano sulla pos-

sibilità di limitare l'esame alle predette due proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, a seguito degli esiti del dibattito, ritiene opportuno limitare l'esame alle sole proposte emendative 6.05 e 13.104 del Governo sul cui esame si registra una maggiore apertura dei gruppi. Non essendovi obiezioni fissa pertanto alle 17.30 il termine per la presentazione dei subemendamenti alle predette proposte emendative del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta da convocarsi nella giornata odierna.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame degli articoli aggiuntivi 6.05 e 13.014 del Governo e dei relativi subemendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Invita pertanto il relatore ad esprimere il parere sulle predette proposte emendative.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Cozzolino 0.6.05.1 e Tullo 0.6.05.2, raccomanda l'ap-

provazione del subemendamento a sua firma 0.6.05.3 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.05 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cozzolino 0.6.05.1 e Tullo 0.6.05.2 ed approva il subemendamento del relatore 0.6.05.3 (*vedi allegato 1*) nonché l'articolo aggiuntivo 6.05 del Governo, così come subemendamento (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento a sua prima firma 0.13.014.1, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Paolo Nicolò Romano 0.13.014.2, Pili 0.13.014.3, Paolo Nicolò Romano 0.13.014.4 e Alberto Giorgetti 0.13.014.5, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.014 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro PILI (Misto), intervenendo sul subemendamento 0.13.014.1 del relatore, osserva come la sospensione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco in esso proposta costituisca di per sé una fattispecie non chiara dal punto di vista giuridico, evidenziando piuttosto come la soppressione del predetto tributo sia un provvedimento da tempo richiesto dagli enti locali che, in seguito alla sua applicazione, hanno subito un danno rilevante in termini di minore gettito introitato. Rileva altresì come la semplice sospensione dell'incremento dell'addizionale comunale per un periodo di soli quattro mesi non consenta agli operatori del settore di programmare adeguatamente i piani di intervento e gli investimenti, creando ulteriore incertezza tra i soggetti attivi nel settore. A suo giudizio, occorre

pertanto agire normativamente su un orizzonte temporale di maggiore ampiezza, anche al fine di tenere in debita considerazione le esigenze e le difficoltà manifestate, in particolare, dalle compagnie *low cost*.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene l'articolo aggiuntivo 13.014 del Governo emblematico della mancanza di una politica seria e coerente da parte del Governo nella materia del trasporto aereo, evidenziando altresì come la destinazione per l'anno 2019 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco alla alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo determina una irragionevole disparità di trattamento economico tra lavoratori appartenenti a comparti diversi, tutto ciò peraltro a carico della fiscalità generale. Nel sottolineare la dubbia solidità giuridica di una sospensione temporale dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, osserva come i subemendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle sono piuttosto volti a prevedere la soppressione del citato tributo, al contempo indicando le necessarie coperture finanziarie.

Generoso MELILLA (SI-SEL) condivide la *ratio* sottesa all'articolo aggiuntivo 13.014 del Governo, che a suo giudizio consentirà di affrontare e risolvere talune problematiche rappresentate dagli operatori del settore, con particolare riferimento ai vettori delle compagnie *low cost*, che dall'incremento della tassazione hanno subito rilevanti penalizzazioni, con conseguenti effetti negativi anche sull'intero indotto occupazionale e una limitazione della libertà di movimento di tanti cittadini, soprattutto giovani, del nostro Paese.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, osserva che la soluzione individuata dall'articolo aggiuntivo 13.014 del Governo rappresenta solo un primo, positivo passo in avanti, nelle more di un intervento di carattere strutturale che potrà auspicabilmente essere definito già in occasione della prossima sessione di bilancio.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.014 del Governo, ferma restando l'esigenza di approntare una soluzione stabile alla delicata questione dei livelli di tassazione concernente i diritti di imbarco aeroportuali.

La Commissione approva quindi il subemendamento 0.13.014.1 del relatore (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S), illustrando le finalità del subemendamento Paolo Nicolò Romano 0.13.014.2, segnala che tale proposta emendativa è finalizzata alla soppressione della tassazione concernente i diritti di imbarco aeroportuali, provvedendo alla copertura dei relativi oneri tramite specifiche coperture finanziarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi il subemendamento Paolo Nicolò Romano 0.13.014.2, Pili 0.13.014.3, Paolo Nicolò Romano 0.13.014.4 ed Alberto Giorgetti 0.13.014.5 ed approva l'articolo aggiuntivo 13.014 del Governo, nel testo subemendato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che le proposte emendative riammesse nel corso della seduta odierna devono intendersi tecnicamente respinte per l'Aula. Non essendovi obiezioni, dispone quindi una breve sospensione dei lavori per consentire la predisposizione di una proposta di correzioni del testo riferita ad alcuni emendamenti già approvati nel corso delle sedute – rispetto ai quali, da un lato, è emersa l'opportunità di apportare i necessari correttivi sul piano tecnico-formale, dall'altro, sono stati evidenziati profili problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria – da sottoporre alla valutazione della Commissione.

La seduta, sospesa alle 20, riprende alle 20.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è in distribuzione la proposta di

correzioni del testo riferita ad emendamenti già approvati nel corso delle precedenti sedute, presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla proposta di correzioni testé richiamata dal presidente, fa preliminarmente presente che in alcuni casi si tratta di interventi di carattere prevalentemente formale, finalizzati ad una migliore formulazione dei testi, mentre in altri casi oggetto della proposta è la soppressione, parziale od integrale, di emendamenti in precedenza approvati, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione ovvero di copertura finanziaria, e, come tali, non passibili di una positiva verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, la richiesta di soppressione del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 ed identici, approvato, in una nuova formulazione, nella seduta del 15 luglio scorso, che consente, pur in mancanza del rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015, l'erogazione nel 2016 delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, discende dal fatto che da tale disposizione derivano oneri non quantificati privi di copertura finanziaria, con effetti negativi anche sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, approvato, in una nuova formulazione, nella seduta del 18 luglio scorso, osserva come la proposta di correzioni è volta ad espungere dal testo il richiamo ai casi previsti dall'attuale normativa, in base ai quali è possibile elevare il numero di rate per il pagamento del debito. Per quanto concerne le correzioni riferite agli identici articoli aggiuntivi Palese 21.05 e Covello 21.06, approvati, in una nuova formulazione, nella seduta di ieri, e quelle riferite all'articolo aggiuntivo Melilli 7.057 ed identici, approvati, in una nuova formulazione, nella seduta del 15 luglio scorso, osserva che si tratta sostanzialmente di una mera riformulazioni dei relativi testi.

Rocco PALESE (Misto-CR) manifesta rilevanti perplessità in merito alla proposta di correzioni riferita all'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, approvato, in una nuova formulazione, nella seduta del 18 luglio 2016, in quanto potenzialmente pregiudizievoli e vessatorie nei confronti dei contribuenti in difficoltà, dal momento che non verrebbero adeguatamente tutelati i piani di rateizzazione in precedenza autorizzati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che la questione testé evidenziata dal deputato Palese potrà essere oggetto, nel prosieguo della discussione in corso, di una migliore soluzione dal punto di vista tecnico.

Antonio CASTRICONE (PD) chiede delucidazioni in merito alle ragioni sottese alla proposta di correzioni del testo dell'articolo aggiuntivo 13.013 a sua prima firma, già approvato, in una nuova formulazione, nella seduta del 18 luglio scorso, evidenziando come finalità prevalente sia quella di salvaguardare le imprese e i cittadini che versano, per cause ad essi non imputabili, in situazioni di particolare difficoltà economica, nonché di assicurare al fisco maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini di pagamento del debito.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alla proposta di correzioni relativa al citato all'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, concorda circa la necessità di tutelare adeguatamente i piani di rateizzazione in precedenza autorizzati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che, sebbene la ratio delle correzioni proposte all'articolo aggiuntivo Castricone 13.013 (*Nuova formulazione*) sembra essere essenzialmente ispirata alla legittima esigenza di evitare un eccessivo avvalimento di piani di rateizzazione caratterizzati da un numero di rate superiore a quello in precedenza autorizzato, ritiene tuttavia che, stante la delicatezza della questione da esso affrontata, sussistano i

marginari per l'individuazione di una soluzione che possa soddisfare le esigenze evidenziate nel corso degli interventi che lo hanno preceduto.

Maino MARCHI (PD), pur prendendo atto del fatto che talune delle correzioni proposte derivano dalla necessità di sanare talune criticità emerse sul piano finanziario e delle relative coperture, esprime tuttavia il proprio dissenso rispetto alla proposta di soppressione dell'emendamento Miotto 21.2 e degli identici emendamenti Lenzi 21.8, Borghese 21.14 e Latronico 21.53, approvati nella seduta del 15 luglio scorso, che a suo giudizio non appaiono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento, invece, alle proposte di correzioni relative agli emendamenti Marchi 7.043 ed identici, Rigoni 7.6 ed identici, Melilli 7.057 ed identici, già approvati nel corso della seduta di venerdì scorso, lamenta il colpevole ritardo con il quale, all'esito delle verifiche compiute dai competenti uffici governativi, sono state solo ora presentate le predette proposte di correzioni. Circa l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, come riformulato, ritiene anch'egli opportuno addivenire ad una soluzione che possa meglio salvaguardare le aspettative legittimamente maturate.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel condividere il disappunto testé espresso dal deputato Marchi, auspica che nelle prossime occasioni il Governo sia nelle condizioni di giungere maggiormente preparato all'appuntamento della valutazione e dell'espressione del conseguente parere sulle proposte emendative di volta in volta all'esame del Parlamento, sottolineando in particolare la necessità di evitare che modalità di lavoro, quali quelle cui è dato assistere nella presente seduta, possano in alcun modo ripetersi nel futuro.

Guido GUIDESI (LNA) contesta la proposta di correzioni riferita all'articolo aggiuntivo Castricone 13.013 che, qualora accolta, implicherebbe di conseguenza il ritiro della sua firma dal testo dell'emen-

damento approvato nella seduta di ieri. Invita pertanto i soggetti a vario titolo chiamati alla verifica delle compatibilità finanziarie delle proposte emendative approvate dal Parlamento a svolgere con un maggior senso di responsabilità le delicate funzioni ad essi attribuite, reputando del tutto inaccettabile che solo oggi vengano espresse valutazioni critiche sul contenuto di emendamenti approvati sin dalla seduta di venerdì scorso. Ritiene, inoltre, che un tale modo di operare non debba assolutamente costituire un precedente e rischia altresì di minare quello spirito di collaborazione dimostrato dai gruppi di opposizione nel corso intero dell'esame del provvedimento.

Vincenzo CASO (M5S) rileva come le correzioni proposte ad emendamenti già approvati si configurino piuttosto come veri e propri interventi innovativi, specialmente quando soppressivi. Prende atto delle riserve evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato in merito a talune delle proposte emendative già approvate nelle sedute passate, che, se accolte, rischiano a suo giudizio di stravolgere in maniera rilevante il testo licenziato dalla Commissione bilancio. Nello stigmatizzare tale modalità di operare, esprime pertanto la contrarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle alla proposta di correzioni presentata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, a parte le richieste di soppressione, nei rimanenti casi si tratta in prevalenza di proposte di riformulazione volte a rimodulare le coperture finanziarie già esistenti. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013 (*Nuova formulazione*) avanza una ulteriore proposta di modifica, che a suo parere — facendo salvi i piani di rateizzazione precedentemente autorizzati — potrebbe superare le riserve legittimamente espresse da taluni dei deputati in precedenza intervenuti.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) non reputa che le proposte in discussione rap-

presentino correzioni formali, pur ammettendo che le stesse non abbiano notevole portata innovativa. Osserva infatti come correzioni di questo genere sono tipicamente riversate nei maxiemendamenti sui quali il Governo chiede la fiducia una volta concluso l'esame in Commissione e come sarebbe opportuno che anche in questa occasione si decidesse di seguire questa modalità operativa. Ritiene inoltre che il modo di procedere del quale si sta discutendo sbilanci il rapporto tra maggioranza e opposizione e ponga in serio imbarazzo proprio i componenti della minoranza, quasi costretti a concedere il proprio assenso alle correzioni proposte. Precisa quindi che quanto sta accadendo non deve assolutamente costituire un precedente per il futuro e si rammarica della pessima impressione della Commissione che si diffonde all'esterno.

Edoardo FANUCCI (PD), concordando con l'opportunità di evitare che quanto sta accadendo possa divenire un precedente, si appella al senso di responsabilità dell'opposizione, dimostrato durante l'iter del provvedimento, e chiede di fare un ultimo sforzo, anche considerando la sostanziale identità di vedute sulle proposte in discussione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ammette di essere in imbarazzo per i problemi che sono stati causati da alcuni disguidi nell'esaminare le proposte emendative e si impegna ad evitare il ripetersi di simili eventi. Ammette infatti che le proposte emendative delle quali si chiede la soppressione sono presentano problemi di copertura.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si rammarica dell'accaduto, pur ritenendo che si tratta di eventualità che possono accadere, soprattutto quando si devono esaminare un gran numero di proposte emendative.

Francesco CARIELLO (M5S) non condivide l'affermazione secondo la quale se una proposta emendativa approvata non è coperta può essere successivamente

espunta. Ritiene infatti che se la Commissione ha espresso una determinata volontà, questa debba essere preservata anche a costo di trovare le necessarie coperture. Osserva inoltre che la soppressione di una proposta emendativa approvata non possa essere definita una modifica.

Rocco PALESE (Misto-CR) sostiene che la situazione che si è venuta a creare sia assolutamente inammissibile e chiede che i responsabili vengano a spiegare come sia stato possibile giungere a questo risultato dopo tanti giorni di lavoro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo spunto dall'osservazione dell'onorevole Cariello in ordine alla differenza tra riformulazione e soppressione, propone di votare innanzitutto le riformulazioni predisposte del relatore. Suggestisce pertanto di approvare la riformulazione dell'emendamento Castricone 13.013 (*Nuova formulazione*), proponendo inoltre un'ulteriore modifica diretta a evitare che in seguito della nuova richiesta di rateizzazione il debitore possa vedere suddiviso il proprio debito in un numero di rate inferiore a quello previsto nel piano di rateizzazione originario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di realizzare quanto testé segnalato dal presidente, propone che alla fine del primo periodo della riformulazione dell'emendamento Castricone 13.013 (*Nuova formulazione*), dopo le parole: « sino ad un massimo di 72 rate » siano aggiunte le seguenti: « fatti salvi i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72, già precedentemente approvati ».

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, in relazione alla riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 (*Nuova formulazione*) e Covello 21.07 (*Nuova formulazione*) evidenzia l'opportunità di imputare una parte della copertura anche al fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute, riducendo la parte

posta a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le modifiche proposte all'articolo aggiuntivo Melilli 7.057 (*Nuova formulazione*) comportano che le risorse in esso previste vengano assegnate direttamente alle province e non attraverso il bilancio dell'ANAS.

Per quanto riguarda invece gli identici emendamenti Rigoni 7.6 (*Nuova formulazione*), Marchetti 7.20 (*Nuova formulazione*), Alberto Giorgetti 7.30 (*Nuova formulazione*), Marcon 7.51 (*Nuova formulazione*) e Palese 7.17 osserva che la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno in esso prevista si è rivelata suscettibile di applicazione molto più ampia di quella inizialmente valutata e soprattutto si teme di dover restituire le sanzioni già versate. Si rende pertanto necessaria la soppressione delle proposte emendative indicate.

La Commissione, con distinte votazioni all'unanimità, approva le correzioni proposte dal relatore all'articolo aggiuntivo Melilli 7.057 (*Nuova formulazione*), all'articolo aggiuntivo Castricone 13.103 (*Nuova formulazione*) e agli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 (*Nuova formulazione*) e Covello 21.07 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ribadisce che gli identici emendamenti Rigoni 7.6 (*Nuova formulazione*), Marchetti 7.20 (*Nuova formulazione*), Alberto Giorgetti 7.30 (*Nuova formulazione*), Marcon 7.51 (*Nuova formulazione*) e Palese 7.17, nonostante il coordinamento formale proposto volto a limitare la misura agli anni precedenti al 2015, presentano problemi di copertura poiché potrebbero dare adito a richiesta di restituzione delle sanzioni pagate da parte degli enti interessati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che analoghe misure potranno essere inserite in altro provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che l'intenzione della proposta

emendativa era quella di risolvere questione specifica di un singolo ente, mentre la norma si presta ad una applicazione più generalizzata determinando così profili di criticità finanziaria.

Maino MARCHI (PD) fa presente che alcune dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato che hanno condotto alle proposte di soppressione di emendamenti già approvati da parte del relatore non lo convincono pienamente, tuttavia l'approvazione di un testo con disposizioni con possibili problemi di copertura rischia di determinarne la mancata bollinatura. Pertanto, non essendosi ancora chiuso l'esame in Commissione, propone di espungere dal testo tali disposizioni approvate nel conferire il mandato al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita i gruppi a convergere sulla possibilità di correggere il testo nel senso indicato dal relatore prima di licenziare il testo per l'Assemblea, per evitare inutili aggravii procedurali che deriverebbero da un eventuale rinvio in Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il presidente, facendo presente che va cercata possibilmente una convergenza dei gruppi sulla possibilità di sopprimere dal testo le disposizioni introdotte con le quattro proposte emendative che presentano una carenza di copertura finanziaria.

Rocco PALESE (Misto-CR) non si oppone al fatto che la Commissione possa eliminare dal testo le proposte emendative approvate con problemi di copertura finanziaria con una votazione a maggioranza.

Vincenzo CASO (M5S) non condivide la proposta del presidente, poiché la ritiene infondata sul piano procedurale. Ritiene infatti che con una eventuale soppressione di disposizioni introdotte con emendamenti già approvati si andrebbe contro la volontà già espressa dalla Commissione. Peraltra non comprende come mai la

affermata mancanza di copertura di alcuni emendamenti, quali il Miotto 21.2, non sia stata rilevata tempestivamente da parte del Governo.

Maino MARCHI (PD) ritiene che non sarebbe opportuno licenziare per l'Assemblea un testo di cui si conosce già la possibile mancanza di copertura di alcune disposizioni, con il rischio di mancata bollinatura. Ritiene quindi che le disposizioni indicate dal relatore come da sopprimere, cioè il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 (*Nuova formulazione*), gli identici emendamenti 7.6 (*Nuova formulazione*), Rigoni, Marchetti 7.20 (*Nuova formulazione*), Alberto Giorgetti 7.30 (*Nuova formulazione*), Marcon 7.51 (*Nuova formulazione*), Palese 7.17, andrebbero espunte dal testo.

Giulia GRILLO (M5S) e Francesco CARIELLO (M5S) contestano tale proposta, poiché si ritornerebbe su approvazioni già effettuate, con una evidente forzatura procedurale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si associa alle considerazioni dei suoi colleghi Grillo e Cariello, ritenendo che così facendo si creerebbe un precedente pericoloso nel sottoporre all'esame dell'Assemblea un testo monco di alcune parti approvate.

Mauro GUERRA (PD) ritiene che la Commissione dovrebbe conferire un mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea su testo approvato, pur evidenziando la necessità di espungere dal testo le citate disposizioni indicate dal relatore per carenza di copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, condivide le considerazioni del collega Guerra, dal momento che procedendo nel modo suggerito si eviterebbero forzature regolamentari ma si evidenzerebbe la volontà della Commissione di espungere dal testo i predetti emendamenti approvati che presentano problemi di copertura finanziaria.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, avverte che il testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, necessita delle seguenti correzioni di forma: « All'articolo 5:

1) al comma 1, lettera *b*), capoverso 463, sostituire le parole: « di cui al presente articolo » con le seguenti: « di cui al comma 462 »;

2) al comma 3-*bis*, sostituire le parole da: « al Parlamento » fino a: « di cui all'articolo 1 » con le seguenti: « alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 »;

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: « relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti » con le seguenti: « relativo agli anni precedenti al 2015 ».

all'articolo 9, sostituire il comma 1-*ter* con il seguente:

« 1-*ter*. La misura di cui al comma 1-bis si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio »;

all'articolo 9-*bis*:

1) inserire la seguente rubrica: « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni »;

2) al comma 1, lettera *c*), capoverso *e-bis*), sostituire le parole: « articolo 3, comma 5 » con le seguenti: « articolo 3, comma 4 »;

all'articolo 10-*bis*, inserire la seguente rubrica: « Modifica all'articolo 7 della legge

5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali »;

all'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

« 4) il comma 4 è abrogato »;

all'articolo 21-*ter*:

1) al comma 1, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente articolo » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

2) al comma 2, sostituire le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2016 » con le seguenti: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

3) al comma 4, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente articolo » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

all'articolo 22, rubrica e comma 1, sostituire le parole: « n. 2003/2007 » con le seguenti: « n. 2003/2077 ».

La Commissione approva la proposta del relatore di correzioni di forma.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, evidenziando comunque la necessità di espungere dal testo le disposizioni dianzi richiamate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel comunicare che il deputato Melilla è stato designato quale relatore di minoranza per il gruppo SI-SEL, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**EMENDAMENTI 6.05 E 13.014 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 6.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.05 DEL GOVERNO.

All'emendamento 6.05, comma 3, sostituire le parole: dei mezzi con le seguenti: degli equipaggiamenti, anche speciali.

0. 6. 05. 1. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Cariello.

All'emendamento 6.05, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale utilizzato, così come previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazione ed integrazioni, per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, possono, se in possesso di proprie graduatorie, previa regolamentazione coordinata con il Piano di ingressi triennali, assumere a tempo indeterminato, tale personale con i seguenti criteri:

a) requisito indispensabile degli interessati è la collocazione nelle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti e in corso di validità;

b) qualora l'amministrazione ritenga di scorrere la graduatoria, i soggetti ricompresi nella graduatoria stessa aventi alla data del provvedimento di assunzione

un'anzianità di oltre trentasei mesi di chiamate a tempo determinato presso l'amministrazione stessa, risulteranno riservatari del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante scorrimento delle medesime graduatorie;

c) qualora i soggetti interessati, riservatari come anzidetto, risultino più di uno, costituirà elemento di priorità l'anzianità di servizio per chiamate a tempo determinato dalla medesima graduatoria;

d) gli enti, per gli scorrimenti di cui sopra, dovranno utilizzare le risorse espressamente stabilite dalla norma per le assunzioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito, mentre in via eccezionale e straordinaria, utilizzare le risorse volte al superamento dei contratti a termine per i riservatari come sopra individuati, attingendo dal *budget* previsto dall'anzidetto articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazione ed integrazioni, che dovrà conseguentemente essere automaticamente ridotto di tale importo per le successive annualità. Le risorse attinte dagli importi previsti per la riduzione del precariato sono in deroga ai limiti di *turn-over* stabiliti dalla normativa;

e) per gli scorrimenti di graduatorie come sopra descritti, le amministrazioni dovranno effettuare una programmazione triennale;

f) la validità delle graduatorie vigenti alla data di conversione del presente de-

creto, e contenenti i nominativi di dipendenti aventi già maturato il requisito dei trentasei mesi di servizio a tempo determinato presso la stessa amministrazione, manterranno la loro validità fino al termine triennale previsto dal piano di scorrimento di cui al punto precedente, qualora adottato dall'ente;

g) nelle more dell'attuazione dei piani triennali di scorrimento delle graduatorie per la riduzione del precariato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;

h) qualora durante il corso di validità del piano anzidetto altri soggetti dovessero maturare il requisito dei 36 mesi di servizio a tempo determinato, gli Enti potranno rivedere i propri piani di ingresso per scorrimento delle graduatorie, limitatamente in ogni caso al periodo previsto dal piano stesso o di validità delle medesime graduatorie.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e della polizia locale, del comparto dell'istruzione pubblica e del sociale;

0. 6. 05. 2. Tullo.

All'emendamento 6.05, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* del comma 3 *aggiungere le seguenti:* , pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018,;

b) *sostituire le parole:* per gli anni 2016, 2017 e 2018 allo scopo *con le seguenti:* per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando.

0. 6. 05. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità, per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attingerà dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigili del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e ad euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016, 2017 e 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. 05. Il Governo.

(Approvato)

ART. 13.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.014 DEL GOVERNO.

All'emendamento 13.014, primo comma, sostituire le parole da: l'incremento fino a: è soppresso con le seguenti: l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa.

0. 13. 014. 1. Il Relatore.

(Approvato)

All'emendamento 13.014, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: 1° settembre con le seguenti: 1° settembre 2016 e le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, inserire le seguenti: 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e dopo le parole: e per 35

milioni di euro per l'anno 2016, *inserire le seguenti*: e per 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

c) sopprimere i commi 5 e 6;

d) sostituire la rubrica con la seguente: Soppressione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

0. 13. 014. 2. Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Cariello, Brugnerotto, Caso, Vacca.

All'emendamento 13.014, comma 1, sostituire le parole: dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 *con le seguenti*: dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 240 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

0. 13. 014. 3. Pili.

All'emendamento 13.014., alinea, all'articolo 13-bis apportare le seguenti modifiche:

c) alla rubrica la parola: riduzione è *sostituita dalle seguenti*: soppressione dell'incremento;

d) i commi 5 e 6 sono soppressi.

0. 13. 014. 4. Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Cariello, Brugnerotto, Caso, Vacca.

All'emendamento 13.014., aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla fine della lettera *a*) sono aggiunti i seguenti periodi: « A partire dall'anno 2016, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera *a*) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni ».

6-ter. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

0. 13. 014. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016).

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al ristoro delle minori entrate dell'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche agli stati di previsione interessati.

5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di 8 anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

13. 014. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**PROPOSTA DI CORREZIONI DEL TESTO FORMULATA DAL RELATORE RIFERITA AD EMENDAMENTI GIÀ APPROVATI**

Sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 7.043 (Nuova formulazione) Marchi e altri.

Sopprimere gli identici emendamenti 7.6 (Nuova formulazione) Rigoni, 7.20 (Nuova formulazione) Marchetti, 7.30 (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, 7.51 (Nuova formulazione) Marcon, 7.17 Palese.

All'articolo aggiuntivo 7.057 (Nuova formulazione) Melilli, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo alle Province delle regioni a Statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2) Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

Al relativo onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13.013 (Nuova formulazione) Castricone, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-*quater* e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateizzazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

All'articolo aggiuntivo 13.013 (Nuova formulazione) Castricone, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizza-

zione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72, già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quadro e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateizzazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

(Approvato)

Sopprimere l'emendamento Miotto 21.2.

Sopprimere gli identici emendamenti Lenzi 21.8, Borghese 21.14 e Latronico 21.53.

Agli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 (Nuova formulazione) e Covello 21.07 (Nuova formulazione) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

(Approvato)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	90
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	87
AVVERTENZA	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato. C. 3940 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3940, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia finalizzato

a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali. Pertanto dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale, in quanto la più corretta applicazione delle rispettive legislazioni di settore dovrebbe consentire, tra l'altro, di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, e comunque di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Passando quindi al contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo stesso, che è volto, ai sensi del comma 1, ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione.

In tale ambito il comma 2 specifica che le Parti forniranno tutta l'assistenza richiesta in conformità alle proprie disposizioni nazionali e nei limiti della competenza e delle risorse della propria Autorità doganale, mentre il comma 3 limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

Il comma 5 salvaguarda inoltre gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.

Illustra gli articoli 3 e 9, i quali indicano le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza e nello svolgimento dell'assistenza stessa, che è fornita direttamente dalle rispettive Autorità doganali.

L'articolo 4 prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un pericolo o un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

Gli articoli 5, 7 e 8 prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali.

Tra queste l'articolo 5 richiama lo scambio di informazioni relative: all'autenticità delle dichiarazioni doganali; all'autenticità dei documenti presentati da esportatori o importatori; alla corretta classificazione tariffaria delle merci; al trasferimento di valuta, titoli o valori; al traffico illecito di merci sensibili o sostanze pericolose; alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale; al traffico di opere d'arte; al traffico illecito di specie animali o vegetali.

L'articolo 7 riguarda invece lo scambio di informazioni su attività, panificate, in corso o già realizzate, volte alla commissione di un'infrazione doganale, mentre l'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni circa la legale esportazione e importazione di merci e sulle misure di controllo doganale delle merci, nonché la cooperazione circa il controllo del traffico di pezzi di antiquariato e di beni archeologici.

L'articolo 6 contempla lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali, nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti (in originale o in copia) contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo.

L'articolo 11 riguarda la possibilità che un'Autorità doganale chieda all'altra di svolgere una particolare sorveglianza su merci, persone o locali utilizzati o coin-

volti, ovvero sospettati di essere utilizzati o coinvolti nella commissione di infrazioni doganali.

L'articolo 12 prevede che un'Autorità doganale chieda all'altra di notificare a persona residente o domiciliata nel territorio di quest'ultima qualsiasi decisione che la riguardi adottata dall'Autorità richiedente.

L'articolo 13 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione e specializzazione dei medesimi, nello scambio di esperti in materie doganali e nello scambio di informazioni sulle procedure e sulla semplificazione dei controlli doganali.

L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale, con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, estrarne copia o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. In tale ambito il comma 5 specifica che tali funzionari godranno della stessa protezione giuridica accordata ai funzionari dell'Amministrazione dell'altra Parte.

L'articolo 15 regola la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre, previa autorizzazione della Parte adita, in qualità di esperti o testimoni davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte, in merito a fatti da essi accertati durante il loro servizio.

L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.

In tale ambito i commi da 1 a 3 specificano che le informazioni e i documenti sono utilizzabili solo dalle Autorità doganali delle Parti e solo per gli scopi dell'Accordo, salvo consenso dell'Autorità che le ha fornite a comunicarli a organi diversi.

Inoltre il comma 5 precisa che l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali ita-

liane possano senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea.

Il comma 4 indica altresì che tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti.

Il comma 6 specifica che le informazioni comunicate godranno di un livello di protezione e riservatezza equivalente a quello accordato dalle disposizioni nazionali vigenti nella Parte che le ha ricevute.

A tale ultimo riguardo la disciplina dettagliata sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17.

Passa quindi a illustrare l'articolo 18, il quale disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o fornita solo in parte, richiamando in particolare, al comma 1, l'eventualità in cui essa pregiudichi l'ordine pubblico, la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali.

Il comma 3 contempla invece la possibilità di differire l'assistenza nel caso in cui la richiesta interferisca con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.

In tale ambito il comma 4 precisa che il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono comunque essere motivati.

L'articolo 19 riguarda le spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, prevedendo che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicarne il rimborso, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

Tuttavia, in caso di spese straordinarie o di entità considerevole il comma 2 stabilisce che le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.

L'articolo 20 precisa che l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo è quello costituito dai territori nazionali delle Parti.

L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo, prevedendo che, qualora non si pervenga a una soluzione amichevole, si perseguirà una composizione per la via diplomatica.

L'articolo 22, oltre a prevedere, ai commi 1 e 2, che le Autorità doganali agevolino l'attuazione dell'Accordo, anche mediante un contatto personale e diretto dei funzionari incaricati di individuare o perseguire le infrazioni doganali, istituisce al comma 3 una Commissione mista italo-messicana, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore generale delle Dogane del Messico, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

L'articolo 23 contiene le consuete clausole finali, disciplinando, al comma 1, l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale, ai sensi del comma 3, ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi.

Viene stabilito inoltre, al comma 2, che le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e che le eventuali modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, al comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'Accordo, valutati in 17.805 euro a decorrere dal 2016, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In merito rileva come la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge specifici che gli oneri collegati all'attuazione dell'Accordo riguardano sostanzialmente le spese di viaggio e di missione di funzionari dell'Amministrazione delle dogane italiana che dovranno recarsi in Messico per assolvere alcuni dei compiti previsti nell'Accordo, tra i quali la partecipazione alle riunioni della Commissione mista istituita dall'articolo 22.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze monitori gli oneri dell'Accordo, e, in caso di scostamenti, provveda alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel pertinente Programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dal 2011, le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle opportune misure.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;** *b)* **Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.**

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, Ragoستا, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3944, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;** *b)* **Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.**

Per quanto riguarda l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq, rileva preliminarmente come esso costituisca la prima relazione pattizia tra le due Parti, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro.

Infatti l'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico. In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere priori-

tariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale.

Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.

In ordine alle caratteristiche precipue dell'Accordo, va ricordato che esso si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali. L'Accordo ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importante nell'economia dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 124 articoli raggruppati in cinque titoli; fanno inoltre parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.

Il Titolo I, comprendente gli articoli da 3 a 7, concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza.

Il Titolo II, costituito dagli articoli da 8 a 80, riguarda gli scambi e gli investimenti. Rileva quindi che, come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e

servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita.

In particolare segnala, per le materie di competenza della Commissione Finanze, gli articoli da 9 a 19.

L'articolo 9 reca la definizione di « dazio doganale », ai fini dell'Accordo, ricomprendendovi qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo ed elencando oneri, dazi o diritti non ricompresi da tale definizione.

L'articolo 10 stabilisce che le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, ai sensi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994).

L'articolo 11 prevede che ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale, in conformità con l'articolo III del predetto Accordo GATT 1994, stabilendo altresì che tale articolo è costituisce parte dell'Accordo.

L'articolo 12, intervenendo in materia di politica tariffaria, prevede, al comma 1, che ai prodotti originari dell'Iraq e importati dall'Unione si applica la tariffa della nazione più favorita (NPF) dell'Unione e che, ai medesimi prodotti, non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il comma 2 stabilisce che i prodotti UE importati in Iraq non possono essere gravati da dazi doganali superiori all'imposta dell'8 per cento per la ricostruzione, cui sono soggette le importazioni. In base al comma 3, le Parti convengono che, fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, il livello dei dazi doganali sulle importazioni potrà essere modificato previa consultazione reciproca; in tale ambito il comma 4 specifica che eventuali riduzioni tariffarie *erga omnes* sulle importazioni decise dall'Iraq dopo la firma dell'Accordo sostituiranno il dazio di base su tali prodotti ovvero la predetta imposta sulla ricostruzione applicabile alle importazioni.

L'articolo 13 prevede che si applichino, *mutatis mutandis*, e siano incorporate nell'Accordo, alcune disposizioni contenute nell'Accordo GATT 1994, mentre l'articolo 14 dispone che la classificazione delle merci oggetto di scambi è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformità con il sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci di cui alla Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles nel 1983.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di ammissione temporanea di merci, stabilendo che ciascuna Parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali a cui entrambe le Parti hanno aderito.

In base all'articolo 16, le Parti aboliscono, negli scambi tra di loro, restrizioni alle importazioni o alle esportazioni, conformemente all'articolo XI dell'Accordo GATT, il quale diviene parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 17 prevede che nessuna delle due Parti possa mantenere in vigore o introdurre dazi, tasse o oneri doganali sulle esportazioni di merci dell'altra Parte, ovvero esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.

In materia di misure *antidumping*, l'articolo 18, al comma 1, consente alle Parti di adottare dazi o misure compensative, mentre al comma 2 esclude le misure previste dall'articolo stesso dall'ambito di applicazione della sezione VI del Titolo II dell'Accordo, relativo alle modalità di composizione delle controversie.

L'articolo 19 consente comunque alle Parti di adottare misure di salvaguardia in conformità all'articolo XIX del predetto Accordo GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC in materia di misure di salvaguardia.

Ancora con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 26 precisa, al comma 1, che il trattamento di nazione più favorita non si applica alle agevolazioni fiscali che le Parti

concedano in forza di accordi per evitare le doppie imposizioni. I commi 2 e 3 escludono che le disposizioni dell'Accordo possano intendersi come divieto per le Parti di adottare misure di prevenzione dell'elusione fiscale, né come divieto di operare distinzioni tra contribuenti in situazione non identica, in forza della propria normativa tributaria. L'articolo 29 esclude altresì, al comma 1, lettere d) ed e), che le disposizioni dell'Accordo possano intendersi come divieto per le Parti di adottare misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa e efficace di imposte dirette, ovvero a prevenire l'elusione o l'evasione di imposte.

Segnala inoltre, sempre per gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, gli articoli da 34 a 39, relativi ai pagamenti correnti e i movimenti di capitale.

In particolare, l'articolo 34 prevede che le Parti si adoperino per liberalizzare le predette operazioni, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali, mentre gli articoli 35 e 36 contengono disposizioni volte a liberalizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti e i trasferimenti su conto corrente e a consentire la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali.

L'articolo 37 contiene la clausola di *standstill*, in base alla quale le Parti si astengono dall'introdurre restrizioni ai movimenti correnti e ai movimenti di capitale tra i rispettivi residenti, mentre l'articolo 38 contiene una clausola di salvaguardia per la quale se, in circostanze eccezionali, tali movimenti tra UE e Iraq possono causare serie difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio delle Parti, le Parti stesse possono adottare, per un periodo massimo di sei mesi, le misure di salvaguardia necessarie.

L'articolo 39 reca le disposizioni finali in materia, stabilendo che le norme contenute negli articoli da 34 a 38 non possono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del

trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi sottoscritti dalle Parti.

Altre norme del Titolo II riguardano le imprese commerciali di Stato, il settore degli appalti, nell'ambito del quale le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati, nonché la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Segnala inoltre un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali è prevista la costituzione di un apposito collegio arbitrale.

Il Titolo III, che comprende gli articoli da 81 a 101, concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea – quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale.

In merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, per quanto riguarda la cooperazione in materia di investimenti, l'articolo 88 stabilisce che le Parti cooperino per creare un clima favorevole agli investimenti e per tutelare gli investimenti stessi, nonché i trasferimenti di capitali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e reciprocità.

Con particolare riferimento al settore della cooperazione doganale, anch'esso rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 96, il quale, al comma 1, stabilisce che le Parti istituiscono una cooperazione doganale, soprattutto in materia di formazione, semplificazione delle formalità doganali, documentazione, procedure, prevenzione, indagine e repressione delle violazioni, finalizzata a garantire la conformità con tutte le disposizioni di cui è prevista l'adozione in relazione agli scambi e l'avvicinamento del sistema doganale iracheno a quello dell'Unione.

In base al comma 2, al fine di sviluppare le attività economiche le Parti si

impegnano ad applicare i principi del buon governo in ambito tributario, segnatamente la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale, anche attraverso l'impegno a migliorare la cooperazione internazionale in materia tributaria.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 101, il quale disciplina i servizi finanziari, prevedendo che le Parti cooperano al fine di avvicinare le rispettive norme e *standard*, e, in particolare, di potenziare il settore finanziario iracheno e di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari iracheni.

Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli da 102 a 110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato – incluso il riciclaggio di denaro –, di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.

In tale ambito, con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 107, il quale reca misure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, finalizzate a sviluppare la cooperazione tecnica e amministrativa volta a impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite. In tale quadro segnala in particolare il comma 3, il quale dispone che la cooperazione consente lo scambio di informazioni e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dall'Unione e dagli orga-

nismi internazionali attivi nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il Titolo V comprende gli articoli 111 a 124 e riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali. Segnala al riguardo l'articolo 111, il quale istituisce il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione e da eventuali sottocomitati *ad hoc*. L'articolo 113 istituisce peraltro anche il Comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.

Passando a illustrare l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (*Partnership and Cooperation Agreement – PCA*), rileva innanzitutto come esso sia il secondo Accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia e consentirà di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica.

Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN.

In tale ambito rileva inoltre come l'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il *volet* economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari

interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in materia fiscale.

L'Accordo con le Filippine contempla le clausole *standard* dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 58 articoli, suddivisi in 8 titoli.

Il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 4, definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'Accordo, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui esse appartengono.

In tale ambito l'articolo 2 specifica, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, che le Parti si impegnano a istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti, al fine di agevolare gli scambi e i flussi di investimento, a istituire una cooperazione in materia di giustizia e sicurezza che comprenda anche il riciclaggio del denaro, nonché a istituire una cooperazione nel settore dei servizi finanziari.

Il Titolo II, che si compone degli articoli da 5 a 11, definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale e di lotta al terrorismo.

Il Titolo III, che si compone degli articoli da 12 a 19, è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato all'intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 15, 16 e 18.

L'articolo 15 riguarda il settore doganale e prevede che le Parti vaghino la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali (conciliando l'esigenza di agevolare gli scambi con quella di contrastare le frodi e le irregolarità), di sviluppare la cooperazione doganale, valutando la possibilità di concludere protocolli per l'assistenza reciproca in tale settore, nonché mobilitando in tal senso l'assistenza tecnica.

L'articolo 16 indica l'impegno delle Parti a incentivare i flussi di investimento favorendo norme stabili, trasparenti e accessibili e non discriminatorie per gli investitori.

L'articolo 18, in relazione al settore dei servizi, stabilisce che le Parti avviino un dialogo regolare per scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle fonti di capitale.

Il Titolo IV, che si compone degli articoli da 20 a 25, è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.

In tale ambito richiama, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 22, il quale impegna le Parti a collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali, promuovendo assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per attuare le normative e rendere efficiente il funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare attraverso scambi di informazioni e misure appropriate in materia, equivalenti a quelle adottate dalla UE e dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Il Titolo V, che si compone degli articoli 26 e 27, riguarda la cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo.

Il Titolo VI, che si compone degli articoli da 28 a 47, disciplina la coopera-

zione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari.

In tale ambito evidenzia, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, gli articoli 30, 38, 43 e 44.

L'articolo 30, nell'ambito del dialogo sulle politiche economiche, al comma 2 prevede che le Parti approfondiscano in particolare il dialogo sulla politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese.

L'articolo 38, nell'ambito della collaborazione tra le Parti nel settore della politica dei trasporti, al comma 2, lettera e), prevede il dialogo tra le Parti per l'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine: tale previsione, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge, potrebbe comportare un minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani.

L'articolo 43 stabilisce che le Parti rafforzano la cooperazione nel settore dei servizi finanziari, al fine di armonizzare le regole e norme e di migliorare i sistemi contabili, i meccanismi di revisione dei conti e di vigilanza, oltre che la regolamentazione nei settori bancario e assicurativo, nonché negli altri comparti del settore finanziario.

L'articolo 44 prevede, nell'ambito dell'incentivazione delle attività economiche, l'impegno delle Parti ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità, impegnandosi in particolare a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, in particolare nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali tra le Filippine e gli Stati membri della UE.

Il Titolo VII, che si compone dell'articolo 48, definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comi-

tato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale, mentre il Titolo VIII, che si compone degli articoli da 49 a 58, reca le disposizioni finali, riguardanti in particolare: la possibilità di ampliare la cooperazione tra le Parti stipulando altri accordi o protocolli su settori specifici; la messa a disposizione delle risorse necessarie per la cooperazione; le agevolazioni in favore di funzionari e esperti nell'ambito della cooperazione tra le Parti; i rapporti con altri Accordi già stipulati dalle Parti o firmati in seguito; l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo; l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, che è modificabile ed è valido per la durata di cinque anni è automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno, salvo denuncia, la quale ha effetto sei mesi dopo la relativa notifica.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.

L'articolo 3, al comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine. In particolare, come già accennato in precedenza, la relazione tecnica allegata al disegno di legge rileva come, in conseguenza dell'articolo 38, comma 2, lettera e) dell'Accordo, relativa al dialogo tra le Parti finalizzato all'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine, sono ipotizzabili oneri per il minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani. Tali oneri sono valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015, e ad essi si provvede con riduzione della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne le restanti previsioni dell'Accordo UE-Filippine e l'intero Accordo UE-Iraq la relazione tecnica non

rileva costi inerenti alla loro attuazione, in quanto la gestione dei due Accordi è demandata a strutture e personale di livello comunitario. In particolare, nei confronti dell'Iraq, il trattamento della nazione più favorita previsto dall'articolo 10 del relativo Accordo potrebbe determinare minori introiti doganali, tuttavia assolutamente non quantificabili in modo preventivo.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, monitori gli oneri derivanti dall'Accordo. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nell'ambito del Programma «sviluppo e sicurezza e per vie d'acqua interne» dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 stabilisce che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti degli oneri attesi dal provvedimento e sull'adozione delle opportune misure.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte che sulla proposta di legge C. 3666, adottata dalla Commissione come testo base, sono state presentate 33 proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Considerata l'importanza di procedere nell'esame dell'intervento legislativo, ritiene opportuno avviare, nella seduta odierna, l'esame delle proposte emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 1. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Busin 1.1, 1.2 e 1.3, soppressivi dell'articolo 1, nonché degli articoli 2 e 3, mentre considera preferibile accantonare le restanti proposte emendative riferite al medesimo articolo 1, le quali apportano al testo una serie articolata di modifiche che si riserva di approfondire ulteriormente.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo BUSIN (LNA), nell'illustrare i propri emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, si domanda se la proposta di legge in esame intenda, nelle intenzioni della maggioranza, dare risposta ai fatti molto gravi che hanno coinvolto il sistema bancario italiano negli ultimi due anni.

In particolare, al riguardo, ricorda la vicenda delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione, la quale ha comportato l'azzeramento del valore dei titoli detenuti dagli azionisti e dagli obbligazionisti subordinati delle banche stesse, nonché il dissesto che ha coinvolto la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, rendendo necessario l'intervento del fondo Atlante per assicurarne la ricapitalizzazione.

In tale quadro ritiene che, qualora il provvedimento in esame fosse la soluzione individuata rispetto ai citati drammatici avvenimenti, il Governo e la maggioranza avrebbero intrapreso una strada non solo sbagliata, ma anche offensiva per tutti coloro che hanno subito gravi perdite economiche a causa di tali vicende.

Ritiene infatti che le cause di quanto avvenuto nel settore bancario non vadano certo ricercate nell'insufficiente educazione finanziaria degli italiani, bensì nelle responsabilità delle Autorità preposte alla vigilanza degli istituti bancari, le quali hanno omesso di esercitare correttamente le loro funzioni, e nell'operato del Governo, il quale ha recepito, senza comprenderne le conseguenze sul sistema italiano, la normativa UE relativa al sistema bancario. Al riguardo cita le disposizioni che hanno introdotto, per gli istituti di credito, i nuovi e più stringenti requisiti di capitalizzazione imposti dalla Banca centrale europea, i quali, per come sono stati definiti, hanno avuto l'effetto di penalizzare eccessivamente le banche italiane e di occultare, viceversa, le forti criticità insite nei sistemi bancari tedeschi e francesi, così tutelando solo gli interessi di quei Paesi.

Critica inoltre l'Esecutivo per le modalità con le quali ha passivamente recepito la direttiva europea BRRD, con la quale è stato introdotto il cosiddetto *bail in*, senza valutarne le drammatiche conseguenze per

il Paese, salvo poi dover ricorrere a interventi, tardivi quanto impropri, per porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare in danno dei cittadini.

Alla luce di tali considerazioni, esprime quindi la preoccupazione che la proposta di legge in esame possa costituire lo strumento per istituire un'ennesima Autorità, dal carattere autoreferenziale, nella quale creare posti di lavoro, da destinare magari a politici in cerca di un nuovo ruolo. Al riguardo segnala di aver presentato un emendamento volto proprio a scongiurare tale rischio, prevedendo che l'istituzione dell'Agenzia prevista dal provvedimento non comporti maggiori oneri per il bilancio pubblico, né l'ampliamento dell'organico della CONSOB, ma che il funzionamento della predetta Agenzia sia garantito attraverso l'utilizzo delle risorse già previste a legislazione vigente, ricorrendo alle professionalità largamente presenti all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze e della CONSOB, senza aumenti della contribuzione già posta a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa CONSOB.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.1, 1.2 e 1.3.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Busin, sottolinea come la proposta di legge adottata come testo base, la quale risulta sottoscritta da deputati appartenenti a molti gruppi politici, risponda all'esigenza, largamente avvertita, di rafforzare le competenze e l'educazione finanziaria nel nostro Paese, individuando in particolare un organismo che svolga una funzione di regia e di raccordo tra le diverse iniziative e competenze sussistenti in questo fondamentale campo. Sottolinea come tale esigenza costituisca ormai patrimonio di tutto il Parlamento, come testimoniato dal fatto che la Commissione Istruzione del Senato sta esaminando, in sede referente, un'altra proposta di legge attinente a una problematica analoga, sebbene più specifica-

mente orientata sui temi dell'istruzione scolastica dei giovani, nonché su quelli dell'educazione alla cittadinanza economica degli adulti.

Ribadisce pertanto la rilevanza dell'intervento legislativo, che potrà subire significativi miglioramenti e integrazioni grazie alle proposte emendative presentate, auspicando che si possa giungere, attraverso un dialogo costruttivo, all'obiettivo comune di redigere il miglior testo possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
(Deliberazione di una proroga del termine).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera in merito alla proroga di sei mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, spirato il 14 luglio scorso.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato. C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3940, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica consentirà di definire un quadro giuridico completo tra le Parti ai fini della lotta alle frodi doganali, determinando significativi benefici in tale ambito;

evidenziato in particolare come la più corretta applicazione delle rispettive legislazioni di settore dovrebbe consentire, tra l'altro, di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, e comunque di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'interscambio commerciale tra i due Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra. C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3944, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012;

rilevato come l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq costituisca la prima relazione pattizia tra le due Parti, che va al di là degli aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro, ispirandosi agli Obiettivi di sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni Unite;

evidenziato come l'Accordo con l'Iraq assuma particolare rilevanza anche ai fini della tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo;

rilevato come l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine costituisca il primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale, costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN);

sottolineato come l'Accordo tra la UE e le Filippine consentirà di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle
competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato
(C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1. 1. Busin.

Sopprimere gli articoli 1 e 3.

1. 2. Busin.

Sopprimerlo.

1. 3. Busin.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per la tutela del consumatore al fine di consentire un uso più consapevole da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è destinata a tutti i cittadini, senza distinzioni, ed è diffusa attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono realizzati dalle associazioni dei consumatori esperte in materia e iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono altresì essere realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il medesimo Comitato, che ne valuta la congruità.

ART. 1-bis.

1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato « Comitato », composto da un rappresentante per ciascuno dei predetti ministeri, da tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno altresì parte del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia, nonché un esperto del mondo assicurativo, nominato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Il Comitato

dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

2. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Comitato ha il compito di:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;

b) coordinare le iniziative volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;

c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

e) favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di coordinare le azioni da porre in atto e di agevolarne la realizzazione;

f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) verificare l'efficacia dei progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

4. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5, può avvalersi del supporto di ulteriori esperti.

ART. 1-ter.

1. Il Comitato stipula apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei che non versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi secondo le linee guida definite dal Comitato.

2. Le linee guida di cui al comma 1 perseguono l'obiettivo di scongiurare qualsiasi rischio che solo soggetti privati finanziariamente più dotati possono accedere in modo più agevole alla condivisione dei progetti di educazione finanziaria e che l'educazione finanziaria del consumatore risulti orientata da interessi di parte finalizzati alla promozione di taluni prodotti ed all'indirizzo del risparmio verso determinate direzioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato stipula, inoltre, apposite convenzioni con i soggetti che intendono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori mediante il versamento di contributi economici o di altre forme di partecipazione.

4. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

ART. 1-quater.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.

2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla

formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.

ART. 1-*quinquies*.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 1-*quater* si provvede, a decorrere dall'anno 2016, per una quota pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per una quota pari a 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

2. All'attuazione della presente legge si provvede, altresì mediante quota parte delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualsiasi forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese effettuate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente ai fini della realizzazione di progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno le somme spese al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le società finanziarie di cui al comma 3, nell'ambito della disponibilità calcolata ai sensi del medesimo comma, corrispondono in anticipo ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato e il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 4. Paglia.

Al comma 1, sostituire le parole da: in materia di comunicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il

profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

1. 5. Moretto, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Petrini, Ragosta, Ribaudò, Sanga, Zoggia.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai fini della presente legge, per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si intende l'insieme delle attività volte a trasmettere conoscenze, capacità e competenze che permettano al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire soggetto consapevole dei rischi e delle opportunità degli strumenti e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali offerti dal mercato, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influenzano sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere individuale e collettivo.

1-ter. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è finalizzata al miglioramento delle conoscenze e della comprensione dei prodotti e nozioni finanziarie, in particolare permettendo al cittadino di sviluppare le competenze di base in materia di:

a) utilizzo della moneta e degli strumenti di pagamento;

b) pianificazione e gestione del risparmio ivi inclusi i meccanismi di indebitamento e di investimento;

c) capacità di misurazione dei profili di rischio e di rendimento associati alle diverse tipologie di strumenti e prodotti finanziari nonché capacità di gestione del rischio e delle opportunità finanziarie;

d) tutela dei diritti contrattuali.

1. 6. Fregolent, Moretto, Causi, Pelillo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano salve le autonome iniziative e le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale da soggetti pubblici e privati.

1. 7. Fregolent.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

*(Strategia nazionale
per l'educazione finanziaria).*

1. Ai fini della presente legge, in conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria si intende il processo attraverso il quale le cittadine e i cittadini, al fine di potere assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per chiedere aiuto e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale, possedute ovvero di loro interesse.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma che definisca una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria », con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo e che ne sia garantita la terzietà e l'autonomia didattica e scientifica, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria possano entrare in sinergia e intrecciarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria;

c) promuovere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte dei cittadini e delle cittadine, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e formati di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche *web* e reti televisive e radiofoniche);

d) prevedere la possibilità di convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali;

e) prevedere un monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma.

3. La proposta di programma di cui al comma 2 è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri congiunti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parla-

mentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Decorso un termine di trenta giorni il programma può comunque essere adottato in via definitiva.

4. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiustamento del programma di cui al comma 2, che vengono discusse e adottate con le medesime procedure previste al comma 3.

1. 0. 1. Causi, Moretto.

ART. 2.

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2. 1. Busin.

Sopprimerlo.

2. 2. Busin.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2.

(Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da sedici membri di cui uno designato dal Ministro dell'economia e

delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

3. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) stabilire annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;

c) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera b), determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei

programmi di azione individuati in sede di Unione europea, valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza;

d) favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera b), nell'ottica di evitare sovrapposizioni tra, i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, favorendo un'efficace allocazione delle risorse;

e) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee guida e degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi delle lettere a) e b);

f) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) raccogliere e pubblicare nel proprio sito *internet* attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;

h) implementare sul proprio sito *internet* un servizio di comunicazione in tempo reale (*online chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;

i) predisporre materiali e *format* di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;

l) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale.

5. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

6. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Tale relazione contiene:

a) le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;

c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente esplicitando in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato, nonché la definizione delle iniziative richieste per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo.

8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-

berazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente all'articolo 3, ovunque ricorra, sostituire la parola: Agenzia con la seguente: Comitato.

2. 3. Moretto, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Petrini, Ragosta, Ribauda, Sanga, Zoggia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovata competenza ed esperienza nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da diciannove membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tre dal Consiglio nazionale dei consumatori e de-

gli utenti, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. I membri del comitato direttivo, scelti fra personalità con comprovata competenza ed esperienza nel settore, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi durano in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

2. 4. Paglia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « quindici »;*

b) *al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: « dell'università e della ricerca » inserire le seguenti: « , uno dall'Associazione nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede »;*

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente: « 3-bis. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del direttore vale doppio ».*

2. 5. Marco di Maio.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: quindici e dopo le parole: uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti: , uno dall'Associazione nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del direttore vale doppio.

2. 6. Sottanelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « quindici »;

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: « dell'università e della ricerca » inserire le seguenti: « , uno dal Forum per la finanza sostenibile »;

2. 7. Ginato.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: quindici.

Al medesimo comma 3, quarto periodo, sostituire le parole uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con le seguenti: due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

2. 8. Busin.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: due dalla Banca d'Italia con le seguenti: uno dalla Banca d'Italia e sostituire le parole: uno dal Consiglio nazionale dei consumatori con le seguenti: due dal Consiglio nazionale dei consumatori.

2. 9. Busin.

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: e durano in carica tre anni. inserire il seguente: L'incarico è rinnovabile.

2. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Tutti gli organi di cui al comma 3, devono essere esenti da situazioni di conflitto di interesse con l'incarico ricoperto. Qualora dovesse intervenire una causa che possa determinare l'insorgere di una condizione di conflitto d'interesse di uno degli organi, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comitato di-

rettivo che provvederà immediatamente a dichiararne la decadenza dall'incarico ».

2. 11. Paglia, Fassina.

Al comma 4, alla lettera a), inserire, in fine, le parole: , nel rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza, uniformità semplicità e completezza dell'informazione.

2. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) stabilire che, nei territori dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato avvengano anche nella lingua di minoranza linguistica riconosciuta; »

2. 13. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire seguente:

« e-bis) avviare, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nell'ambito di un processo volto ad innalzare il livello di conoscenza e di competenza delle nuove generazioni nel campo economico-finanziario, la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani, introducendo preferibilmente nell'attività curricolare delle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico l'insegnamento dell'educazione finanziaria; »

2. 14. Paglia, Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Fassina.

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« h-bis) raccogliere e pubblicare sul sito di cui alla lettera h), entro il 31

gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale; la sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità, affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10; »

2. 15. Busin, Guidesi.

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;

2. 16. Paglia.

Al comma 4, dopo lettera h) inserire la seguente:

h-bis) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini

abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

2. 17. Paglia.

Al comma 4, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) vigilare affinché i soggetti privati di cui all'articolo 3 non siano in condizione di conflitto di interessi.

2. 18. Paglia.

Al comma 13, inserire, infine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico dei suddetti soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB, ma attraverso una redistribuzione delle risorse già previste a legislazione vigente.

2. 19. Busin.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Busin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli enti locali hanno la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

b) *sopprimere il comma 3.*

3. 2. Moretto, Causi, Ginato.

Al comma 2, inserire, in fine, le parole: con particolare attenzione all'assenza di conflitto di interessi.

3. 3. Paglia.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e per gli adulti).

1. Con riferimento alla definizione di iniziative scolastiche dirette ai giovani il Comitato, alla luce di quanto dispone la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in accordo con il Tavolo Paritetico Economia e Legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) sviluppa le linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti, secondo un approccio di curriculum verticale rispondente al principio di ergonomia dei contenuti da veicolare attraverso l'insegnamento;

b) individua modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie *on line*.

2. Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, il Comitato, con il diretto coinvolgimento degli altri ministeri coinvolti, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale:

a) sviluppa le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, in base ai criteri di ergonomia e ancorate ad obiettivi concreti e misurabili. Tali iniziative sono rivolte prioritariamente ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e successivamente estese all'intera popolazione;

b) favorisce il confronto tra i soggetti attivi in questo campo, garantendo la condivisione e la messa a fattor comune delle buone pratiche già esistenti.

3. I soggetti che erogano programmi educativi comunicano, sulla base dei criteri di misurazione dell'efficacia concordati con il Comitato, i risultati delle rispettive attività.

3. 0. 1. Moretto, Causi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nella scuola primaria e secondaria).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.

2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia di cui all'articolo 2.

3. 0. 2. Paglia.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di potenziamento dell'offerta formativa).

1. All'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «sviluppo di conoscenze in ambito giuridico ed economico-finanziario, incluso l'approfondimento dei concetti di base dell'economia, al fine di assicurare alle giovani generazioni le necessarie competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo finanziario, assicurativo e previdenziale».

3. 0. 3. Paglia, Fassina, Carlo Galli, Panarale, Giancarlo Giordano.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159-A Vacca	100
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'avv. Gianluca Sole, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche	100
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	100
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 luglio 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159-A Vacca.

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 luglio 2016.

Audizione dell'avv. Gianluca Sole, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Bruno Murgia, cui rivolge un saluto di benvenuto.

La Commissione si associa.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso stamattina dalla Commissione bilancio il nuovo testo dell'atto Camera 3926, decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, trasmissione peraltro non obbligatoria. Specifica di non aver ritenuto di avviare una nuova procedura consultiva, anche alla luce del recepimento della maggior parte delle condizioni apposte al parere reso in data 14 luglio 2016. Sottolinea, al riguardo, che tale decisione non pregiudica in alcun modo la facoltà dei membri della Commissione di presentare emendamenti in Assemblea.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, afferma che si propone l'istituzione di un'inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. In particolare, all'apposita commissione verrebbero affidati compiti di accertamento delle implicazioni sociali e di sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti. Gli aspetti oggetto dell'inchiesta proposta, in particolare, sono: la diversa struttura urbanistica e la densità spaziale delle periferie nonché le diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi; la composizione sociale dei quartieri periferici; le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario; le forme di marginalità e di esclusione sociali; i livelli di istruzione e culturali e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno; la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel ter-

ritorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità; la distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive; la presenza di migranti, delle loro etnie e delle diverse realtà culturali e religiose, le strutture e le politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché la presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti; la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza.

L'articolo 1, comma 2, lettera c), del testo attualmente disponibile, stabilisce inoltre che l'attività della commissione, anche attraverso l'ausilio delle istituzioni locali, sia finalizzata a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport. Nell'affrontare tale tema, che certamente investe l'interesse della Commissione cultura, è lecito però domandarsi per quale motivo si sia ritenuto di individuare in una commissione d'inchiesta lo strumento più idoneo per affrontare il «rammendo delle periferie». Tale è la suggestiva formula coniata da Renzo Piano, in un articolo apparso tempo fa sul *Sole 24 ore*, con il quale si ricorda che «siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C'è bisogno di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee». L'idea non può essere quella di un'inchiesta parlamentare, tenuto conto che proprio in virtù dei poteri che l'articolo 82 della Costituzione le conferisce (ovvero gli stessi

poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo il c.d. principio del parallelismo, che possono pertanto giungere fino a disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, accompagnamento coattivo di testi). Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti da segreto (comma 2). Dunque, la proposta della sua istituzione sembra tradire un intento eccessivo rispetto alle finalità che essa dovrebbe perseguire, almeno secondo la lettura testuale delle disposizioni che ne elencano i compiti. La commissione parlamentare d'inchiesta, infatti, è uno strumento con connotati istituzionali molto incisive e i compiti che è chiamata a svolgere in questo caso specifico, la rendono un mezzo sproporzionato e poco idoneo a raggiungere obiettivi che questa proposta, peraltro, non definisce in modo chiaro.

D'altronde, i dati, le informazioni, i numeri e le dimensioni del fenomeno del degrado delle periferie sono emersi in modo sufficientemente chiaro nella loro dimensione drammatica, in occasione del recente esame di due progetti di legge: quello sul consumo del suolo (C. 2039) e quello recante la delega al Governo per il contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (C. 3594). Le numerose audizioni svolte dalle Commissioni di competenza che hanno esaminato tali proposte hanno alzato il velo su questa realtà e hanno reso evidente che non c'è bisogno di ulteriori informazioni, ma di proporre soluzioni concrete in termini normativi e, soprattutto, attuativi. Inoltre, l'indagine conoscitiva promossa da questa Commissione sulla dispersione scolastica ha consentito di evidenziare entità del fenomeno, come esso si concentri proprio nelle aree a maggiore marginalità sociale e produca effetti negativi sull'inclusione e sull'occupabilità.

La ragione profonda del ritardo culturale che caratterizza le nostre periferie andrebbe ricercata, piuttosto, nella mancata realizzazione di progetti forse troppo complessi da elaborare sul piano delle scelte. Nell'assecondare la smania dell'espansione, le amministrazioni locali in molti casi non si sono curate di cercare un modulo unificante rispetto al centro della città. Disordine e incuria si riflettono anche sulla condizione sociale della popolazione che abita in queste zone cittadine. Spesso, infatti, la marginalità delle periferie riflette la marginalità degli individui che vi abitano. Se la comunicazione con il resto della città è ridotta, le iniziative rilevanti di tipo culturale si limitano a toccare solo marginalmente queste aree, il trasporto pubblico le lascia parzialmente isolate, o comunque non servite adeguatamente, l'incidenza della criminalità diventa ovviamente più elevata, se non altro a causa della latitanza delle amministrazioni e per l'isolamento che le periferie vivono. È spinta alla massima cautela sull'istituzione di questa commissione d'inchiesta è la sensazione che la proposta sia inquinata da un pregiudizio ideologico inaccettabile, ovvero che la presenza di stranieri su un territorio sia interpretato come sinonimo di degrado. È lecito pensare che un tale vizio d'origine possa condurre a conclusioni difficilmente utili a rappresentare la complessità delle problematiche connesse alle periferie urbane, tanto meno a definire politiche e linee d'intervento. La presenza degli immigrati non può e non deve essere considerata la principale causa del malessere che si respira in alcuni quartieri. Del resto, per esempio, il degrado di Tor Bella Monaca a Roma e di Scampia a Napoli non è certo determinato in modo esclusivo o prevalente dalla presenza di stranieri o migranti. L'origine dei conflitti è complessa e non semplicisticamente riconducibile alla forte concentrazione di stranieri in un determinato luogo. È rilevante invece la qualità del loro insediamento. Non è la concentrazione in sé a porre un ostacolo all'integrazione, ma le modalità dell'insediamento e le caratteristiche del luogo o

del quartiere dove gli immigrati vanno a vivere. Il disagio abitativo, il conseguente ricorso a situazioni alloggiative precarie e ad un uso improprio degli spazi pubblici (che molto spesso riguardano immigrati con regolare permesso e con un lavoro), sono l'elemento principale di sofferenza degli immigrati e la causa più ricorrente di contrasto con la popolazione locale.

L'articolo 1, comma 2, lettera l), della proposta indica tra i compiti della Commissione anche quello dell'accertamento delle strutture urbanistiche e delle diverse tipologie abitative. Ma è noto a chiunque che i prezzi che gli stranieri pagano per gli immobili affittati sono spesso più alti rispetto al valore di mercato e, per ammortizzarli, diventa per essi inevitabile il ricorso a coabitazioni particolarmente numerose, che costituiscono un'altra fonte di tensioni e conflitti. Al di là delle diverse posizioni su diagnosi e proposte, la centralità argomentativa del coinvolgimento degli immigrati nella criminalità è diventata una sorta di passaggio obbligato nel discorso — politico, istituzionale, anche mediatico — sull'immigrazione. Eppure non ci sono dati che confermano questa tesi.

L'altra tesi di cui intende dubitare è quella sottostante alla disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera e): ovvero quella che vuole cercare una connessione tra il disagio delle aree urbane ed il fenomeno della radicalizzazione e relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista. In merito a questa asserzione, voglio ricordare la strage al *Holey Artisan Bakery* di Dacca, dove un commando di sette uomini ha ucciso 20 civili di cui nove italiani, oltre a due agenti di polizia. I sette uomini del commando non erano menti semplici e facilmente corruttibili: erano ragazzi di buona famiglia, educati presso le scuole migliori del Paese, ricchi e non certo reclutati tra gli ultimi della società. Resta pertanto aperta ai contributi dei colleghi e, comunque, in attesa che la Commissione affari costituzionali trasmetta il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final, di rappresentanti di Confindustria 104

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 105

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 105

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 luglio 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final, di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione si è svolta dalle 13.30 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Angelo Antonio D'Agostino ha cessato di far parte del gruppo Scelta Civica per l'Italia ed è entrato a far parte del gruppo Misto.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;** *b)* **Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.**

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine,

dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

Con riferimento al primo di tali accordi, l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq, segnala preliminarmente che, come riportato nella relazione introduttiva del testo originario del disegno di legge, esso costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003, l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e dell'assistenza umanitaria. L'Accordo in oggetto rappresenta indubbiamente un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro, che spazia dal regolare dialogo politico alle relazioni commerciali, dalla cooperazione in materia di regolamentazione agli aiuti allo sviluppo e contiene disposizioni in materia di ambiente, energia, istruzione, cultura, lotta all'immigrazione illegale, investimenti, servizi, appalti pubblici e soluzione delle controversie. Tale Accordo, infatti, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione, divenendo un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico, che, rafforzando l'ambito e l'intensità della collaborazione tra le Parti, è inteso a sostenere l'Iraq nello sforzo verso le riforme e lo sviluppo, facilitandone l'integrazione nel più vasto contesto economico internazionale. In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di

ulteriore sviluppo. L'Accordo, che si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali, ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Riguardo alla struttura dell'Accordo in esame, segnala che questo si suddivide in 124 articoli, raggruppati in cinque titoli; fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari. Il Titolo I (articoli da 3 a 7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; il Titolo II (articoli da 8 a 80) riguarda gli scambi e gli investimenti. Sottolinea poi che l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Con particolare riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che nel settore degli appalti pubblici, disciplinati al Capo II (articoli da 41 a 59), le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. In particolare, all'articolo 41 si specifica che le Parti si propongono di garantire un'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti; i successivi articoli sono dedicati, specificamente, alla pubblicazione delle informazioni sugli appalti (articolo 44), alla pubblicazione degli avvisi (articolo 45), alle condizioni di partecipazione (articolo 46), alla qualificazione dei fornitori (articolo 47), alla documentazione di gara (articolo 49), alla gara a trattativa privata (articolo 52), al trattamento delle offerte e all'aggiudicazione degli appalti (articolo 54), alla trasparenza delle informazioni sugli appalti (articolo 55). Il Titolo III (articoli da 81 a 101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo

sviluppo dell'Unione europea – quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Al riguardo e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, fa presente che particolare importanza riveste il settore dell'energia (articolo 91), nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo. Segnala, inoltre, che all'articolo 93 si prevede che le Parti si impegnano a intensificare e potenziare gli sforzi mirati alla tutela ambientale, per quanto riguarda il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversità quali fattori di base dello sviluppo delle generazioni presenti e future. Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli da 102 a 110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale. Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli da 111 a 124). In particolare, l'articolo 111 istituisce il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo, si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati *ad hoc*. L'articolo 113 istituisce peraltro il comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un

organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.

Relativamente all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (*Partnership and Cooperation Agreement-PCA*), rileva che si tratta del secondo accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia: esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN. Segnala che l'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il *volet* economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole *standard* dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione. Quanto alla struttura del testo, esso è organizzato in

58 articoli, suddivisi in 8 titoli. Più in dettaglio, il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Il Titolo V riguarda la cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo e il successivo Titolo VI disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia (articolo 33) all'ambiente e alle risorse naturali (articolo 34), dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII, infine, definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.

Precisa che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi in esame, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012, e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. Il disegno di legge si compone di cinque articoli ed è corredato da una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi. L'articolo 3, comma 1, disciplina la

copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra Unione europea e Filippine, valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015. L'articolo 3, comma 2, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame. Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure. L'articolo 4 contiene una clausola d'invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate svolgono le attività pre-

viste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisandosi profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Pier Carlo Padoan, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	109
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Nuovo testo C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	114

AUDIZIONI

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.

La seduta comincia alle 13.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Pier Carlo Padoan, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Franco BORDO (SI-SEL), Arianna SPESSOTTO (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Emiliano MINNUCCI (PD), Diego CRIVELLARI (PD) e Vincenzo GAROFALO (AP).

Il Ministro Pier Carlo PADOAN risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Nuovo testo C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che nella mattinata odierna la Commissione Bilancio ha trasmesso il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. In assenza del relatore, onorevole Catalano, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, invita l'onorevole Carloni a sostituirlo e a riferire alla Commissione sul nuovo testo.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, ribadisce, come già anticipato dal presidente, che la Commissione Bilancio ha

trasmesso stamane il nuovo testo del decreto-legge recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali, come risulta dagli emendamenti approvati in sede referente nel corso della seduta notturna.

Ricorda che la Commissione Trasporti aveva già espresso il proprio parere sul testo iniziale del decreto-legge il 13 luglio scorso. Rileva che, nel corso dell'esame in sede referente, che si è protratto come detto fino a ieri notte, la Commissione Bilancio ha inserito numerose nuove disposizioni, tra le quali sono riconducibili alle competenze della Commissione il nuovo articolo 5-*bis* e il comma 1-*bis* dell'articolo 18, di cui brevemente indica il contenuto. L'articolo 5-*bis* prevede la spesa di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato e in favore di coloro che nel disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Ritiene che si tratti di un intervento assolutamente condivisibile, che viene attuato con le modalità che erano già state adottate nei confronti delle vittime e dei feriti del disastro aereo di Linate e di quello ferroviario di Viareggio. Le elargizioni previste per legge si fondano esclusivamente sul dovere morale dello Stato di intervenire in favore di persone e famiglie così gravemente colpite e non interferisce in alcun modo con l'attribuzione a queste stesse persone e famiglie di ogni altra somma a cui abbiano diritto a qualsiasi titolo, in particolare ai risarcimenti che saranno eventualmente disposti in sede giudiziaria o assicurativa.

Sempre con riferimento al nuovo testo trasmesso dalla Commissione Bilancio, segnala che il comma 1-*bis* dell'articolo 18 prevede che ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale sia consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante il ruolo, quando si tratta di crediti derivanti dall'accertamento di irregolarità di viaggio e dalle sanzioni previste per tali irregolarità.

Infine intende soffermarsi su due questioni, sempre nell'ambito del settore dei trasporti, che a suo giudizio sono di particolare rilievo. Rammenta che già nel

parere approvato dalla Commissione il 13 luglio scorso era stata inserita un'osservazione volta a sollecitare la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, anche al fine di determinare effetti positivi sotto il profilo dei flussi di traffico, che hanno risentito negativamente dell'aumento dell'importo di tale addizionale. Ritiene che la Commissione possa ritornare su questo punto nel parere sul nuovo testo, richiedendo la soppressione temporanea dell'incremento dell'addizionale comunale in questione, al fine di favorire la crescita del traffico aereo che interessa il nostro Paese e di ridurre gli oneri a carico degli utenti, dal momento che risulta che sarebbero state reperite le risorse finanziarie necessarie alla copertura di tale onere.

Ritiene, infine, opportuno richiamare la situazione di particolare difficoltà della società di trasporto regionale ferroviario campano EAV Srl (Ente Autonomo Volturno) per la quale è necessario e urgente un intervento finanziario dello Stato, anche a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Giudica pertanto opportuno formulare una proposta di parere che faccia riferimento alle due questioni appena segnalate.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S) ritiene opportuno che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere sul nuovo testo ribadisca la condizione, assai importante proprio in relazione al disastro ferroviario di Andria-Corato, che era già stata inserita, su proposta del proprio Gruppo, nel parere che la Commissione aveva espresso sul testo iniziale del decreto-legge. Ricorda che tale condizione era finalizzata a destinare le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10, pari a circa 75 milioni di euro, alla sicurezza del trasporto pubblico regionale ferroviario, in particolare attraverso l'implementazione di sistemi tecnologici adeguati sulle reti ferroviarie regionali. In

ordine all'addizionale comunale sui diritti di imbarco, fa presente che il Governo nel corso della seduta notturna presso la Commissione Bilancio, ha presentato un emendamento, che in tale seduta non è stato oggetto di esame, che interviene per ridurre l'addizionale in questione, ma che a suo giudizio deve ritenersi del tutto insufficiente dal momento che prevede una sospensione temporanea dell'incremento dell'addizionale, stabilito con il decreto-legge n. 145 del 2013, che si limita al periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016. Reputa invece che una misura efficace di riduzione dell'addizionale dovrebbe esplicare i propri effetti anche oltre il 2016.

Franco BORDO (SI-SEL) condivide le considerazioni svolte dalla collega Liuzzi in ordine alla opportunità che venga inserita anche nel parere che la Commissione si accinge a rendere sul nuovo testo del decreto-legge la condizione che destina risorse prioritariamente alla sicurezza del trasporto pubblico regionale ferroviario.

Mario TULLO (PD) condivide anch'egli le considerazioni svolte in relazione all'esigenza di ribadire nel parere la necessità di un incremento della sicurezza del trasporto regionale ferroviario, inserendo la condizione cui facevano riferimento i colleghi che l'hanno preceduto.

Michele Pompeo META, *presidente*, condivide la richiesta emersa nel dibattito di ribadire anche nel parere che la Commissione si accinge a rendere sul nuovo testo, la condizione già contenuta nel parere che la Commissione aveva reso sul testo originario del decreto-legge, volta a destinare le risorse del Fondo statale per il trasporto pubblico locale e ferroviario alla sicurezza del trasporto pubblico regionale ferroviario, in particolare attraverso l'implementazione di sistemi tecnologici adeguati sulle reti ferroviarie regionali. Invita pertanto la relatrice a inserire tale condizione nella propria proposta di parere e, contestualmente, a trasformare le osservazioni indicate nella propria pro-

posta di parere in condizioni. Ritiene altresì opportuno che nella proposta di parere sia inserita un'osservazione volta a prevedere il prolungamento delle misure di riduzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco anche oltre il 2016.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, condividendo le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito, riformula

la propria proposta di parere nel senso suggerito dal presidente (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Nuovo testo C. 3926 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante « Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio » (C. 3926 Governo),

premesso che:

la Commissione esprime piena condivisione per la previsione di cui all'articolo 5-*bis*, che lo Stato, come già accaduto nei casi del disastro aereo di Linate e di quello ferroviario di Viareggio, intervenga con speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato e in favore di coloro che nel disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime;

già nel parere espresso sul testo iniziale del decreto-legge nella seduta del 13 luglio scorso la Commissione segnalava l'esigenza di intervenire per ridurre l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, anche in considerazione delle ripercussioni negative dovute all'incremento della stessa addizionale previsto nell'ambito del decreto-legge n. 145 del 2013;

si evidenzia altresì, con riferimento a un decreto-legge che reca numerose disposizioni in materia di finanza regionale e locale, l'esigenza di intervenire sulle situazioni finanziarie più problematiche

relative al trasporto pubblico ferroviario, al fine di garantire un diritto fondamentale per i cittadini e di rispondere alle finalità previste dall'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, relative alla promozione della coesione e della solidarietà sociale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso sul testo iniziale del decreto-legge nella seduta del 13 luglio scorso, che la Commissione di merito intervenga per ridurre l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, al fine di favorire la crescita del traffico aereo che interessa il nostro Paese e di contenere gli oneri a carico degli utenti;

b) si evidenzia altresì alla Commissione di merito l'esigenza di intervenire urgentemente per assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario campano EAV Srl, anche prevedendo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, un contributo straordinario a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro.

ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Nuovo testo C. 3926 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante « Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio » (C. 3926 Governo),

premessi che:

la Commissione esprime piena condivisione per la previsione di cui all'articolo 5-*bis*, che lo Stato, come già accaduto nei casi del disastro aereo di Linate e di quello ferroviario di Viareggio, intervenga con speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato e in favore di coloro che nel disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime;

proprio con riferimento al disastro ferroviario di Andria-Corato, occorre ribadire l'esigenza, già formulata nel parere espresso sul testo iniziale del decreto-legge nella seduta del 13 luglio scorso, di prevedere che le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10, pari a circa 75 milioni di euro, siano prioritariamente destinate alla sicurezza del trasporto pubblico regionale ferroviario, in particolare attraverso l'implementazione di sistemi tecnologici adeguati sulle reti ferroviarie regionali;

già nel parere espresso sul testo iniziale del decreto-legge nella seduta del 13 luglio scorso la Commissione segnalava altresì l'esigenza di intervenire per ridurre l'addizionale comunale sui diritti d'im-

barco, anche in considerazione delle ripercussioni negative dovute all'incremento della stessa addizionale previsto nell'ambito del decreto-legge n. 145 del 2013;

si evidenzia altresì, con riferimento a un decreto-legge che reca numerose disposizioni in materia di finanza regionale e locale, l'esigenza di intervenire sulle situazioni finanziarie più problematiche relative al trasporto pubblico ferroviario, al fine di garantire un diritto fondamentale per i cittadini e di rispondere alle finalità previste dall'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, relative alla promozione della coesione e della solidarietà sociale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ribadisce l'esigenza, già formulata nel parere espresso sul testo iniziale del decreto-legge nella seduta del 13 luglio scorso, di prevedere che le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10, pari a circa 75 milioni di euro, siano prioritariamente destinate alla sicurezza del trasporto pubblico regionale ferroviario, in particolare attraverso l'implementazione di sistemi tecnologici adeguati sulle reti ferroviarie regionali;

2) analogamente, si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso sul testo iniziale del decreto-legge nella

seduta del 13 luglio scorso, che la Commissione di merito intervenga per ridurre l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, al fine di favorire la crescita del traffico aereo che interessa il nostro Paese e di contenere gli oneri a carico degli utenti;

3) si evidenzia altresì alla Commissione di merito l'esigenza di intervenire urgentemente per assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario campano EAV Srl, anche prevedendo, nel

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, un contributo straordinario a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, ove sia possibile reperire le necessarie risorse finanziarie, di prolungare le misure di riduzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco anche oltre il 2016.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPA) del Veneto e dell'Azienda ULSS 12 veneziana nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano	116
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti	116
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120

RISOLUZIONI:

7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00194</i>)	125
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016) 155 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	133

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPA) del Veneto e dell'Azienda ULSS 12 veneziana nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 luglio 2016.

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.55.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.

Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 72 e abbinate che si compone di.

L'articolo 1 enuncia, quale finalità perseguita dal provvedimento in esame, la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale. La stessa rete persegue l'obiettivo di promuovere una nuova multifunzionalità della rete stradale e il ripristino della rete ferroviaria complementare, garantendo così l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali. La ReMoDo è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo, ed è sviluppata

in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché con il Piano straordinario della mobilità turistica.

L'articolo 2 contiene le definizioni funzionali alla delimitazione dei concetti chiave utilizzati nella proposta di legge in esame, a partire da quello di « mobilità dolce », che viene definita come « le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale » (lettera a)).

La lettera b) reca la definizione di « rete nazionale della mobilità dolce » (ReMoDo), intesa come il sistema di percorsi, costituito da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi *velo-rail*, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive ed altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili, che compongono la struttura nazionale della mobilità dolce e ne realizzano gli obiettivi. La stessa definizione stabilisce che la ReMoDo può essere realizzata prioritariamente attraverso il recupero e il riutilizzo delle seguenti infrastrutture:

ferrovie dismesse;

strade rurali; strade bianche; tratturi; strade locali a basso traffico;

percorsi pedonali e mulattiere di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico;

argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna;

altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali dismessi o in abbandono.

La lettera c) definisce invece « vie verdi (greenways) » le vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, sviluppate in modo integrato al fine di migliorare l'ambiente e la qualità della vita nei territori attraversati ed

aventi caratteristiche di larghezza, pendenza e pavimentazione tali da garantirne un utilizzo facile e sicuro agli utenti di tutte le capacità e abilità. La realizzazione di tali vie verdi avviene prioritariamente tramite il riuso delle alzaie dei canali e il recupero delle linee ferroviarie dismesse.

La lettera e) definisce invece « cammini » gli itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più Regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale.

L'articolo 3 disciplina gli strumenti per l'attuazione delle finalità perseguite dalla proposta in esame e per l'aggiornamento degli stessi.

Viene infatti prevista l'elaborazione:

della rete nazionale della mobilità dolce (ReMoDo) e delle linee guida della mobilità dolce entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 1);

di un programma regionale di mobilità dolce, nell'ambito delle competenze di pianificazione e di programmazione territoriale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 2).

Lo stesso articolo 3, disciplina (al comma 3) l'aggiornamento degli strumenti programmatori, prevedendo l'aggiornamento, con cadenza triennale della ReMoDo e delle linee guida della mobilità dolce.

L'articolo 4 disciplina le caratteristiche e le finalità della ReMoDo, in parte ripetendo quanto già statuito negli articoli precedenti.

Sono elencate le seguenti finalità perseguite dalla ReMoDo:

recupero e riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso, dismesse, non-

ché condivisione delle diverse forme di utilizzo di tali infrastrutture;

sicurezza dell'utenza;

continuità della rete e interconnessione dei tracciati;

sviluppo dell'intermodalità e della ricettività turistica, mediante l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali, con le ferrovie turistiche e con la rete dell'ospitalità diffusa;

individuazione della rete dei cammini di interesse naturalistico, storico, ambientale, culturale, religioso, artistico o sociale.

Le citate linee guida definiscono, oltre agli indirizzi tecnico-amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento:

ai contributi dei Ministeri competenti;

alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari;

alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro, si stabilisce che possono concorrere al finanziamento per la realizzazione o per la gestione delle opere, anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della ReMoDo.

L'articolo 5 prevede la pubblicazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Viene altresì disposto che i predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Ministero per i beni e le attività culturali possa formulare proposte e osservazioni in ordine alla dismissione delle linee ferroviarie di interesse culturale, paesaggistico e tu-

ristico. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.

L'articolo 6 dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento dei cammini, ai fini della loro promozione e valorizzazione. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base del censimento, effettua la pubblicazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale. L'Atlante dei cammini viene aggiornato ogni tre anni dal Ministero per i beni e le attività culturali e il relativo aggiornamento rivela ai fini dell'aggiornamento della ReMoDo.

L'articolo 7 aggiunge all'elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico che possono essere qualificati come « beni paesaggistici » e vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale;

strade dismesse, strade bianche, sentieri e tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico.

L'articolo 8 reca l'individuazione degli interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla ReMoDo, anche in attuazione e secondo quanto previsto dalle linee guida:

a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata ai fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

b) manutenzione, conservazione, integrità, risparmio energetico, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato della rete di mobilità dolce, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali preferibilmente attraverso l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia;

c) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e ai beni storico-testimoniali esistenti;

d) iniziative in aree protette nazionali e regionali e oasi finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica;

e) tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio che prevedano il restauro e la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze ambientali, paesaggistiche, architettoniche e storiche testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente;

f) attività di informazione e promozione del prodotto turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico;

g) attività di formazione, ricerca e documentazione sulla storia, sul paesaggio, sulle tradizioni, sulle religioni e sulla cultura dei luoghi e delle antiche popolazioni;

h) definizione di un logo identificativo della rete di mobilità dolce, da utilizzare per la cartografia, le pubblicazioni, la segnaletica e la cartellonistica;

i) adeguamento della segnaletica stradale e tabellare al fine di garantire la messa in sicurezza della rete e la corretta fruizione, soprattutto nei tratti multifunzionali.

L'articolo 9 dispone che il Ministero dei beni culturali promuove e coordina le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale. Si prevede l'istituzione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio sulla mobilità dolce. Tale istituzione dovrà avvenire con un apposito decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, che disciplinerà il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 10 disciplina la sponsorizzazione della mobilità dolce effettuata da aziende private o pubbliche o da persone fisiche, indicando le iniziative che possono essere sponsorizzate. Tali iniziative riguardano la creazione e la realizzazione di percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre e altre tipologie di utilizzi sostenibili finalizzate alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai diversamente abili, ai minori e agli anziani, anche attraverso la gestione di attività ricettive e di attività equestre, di noleggio biciclette e di informazione turistica nelle suddette aree.

Andrea VALLASCAS (M5S) sottolinea come, a suo giudizio, il provvedimento in esame recando anche numerose disposizioni in materia di promozione del turismo avrebbe dovuto essere assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni Ambiente e Attività produttive.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, osserva che i profili predominanti del testo unificato riguardano la materia del recupero ambientale dei territori abbandonati e la valorizzazione dei territori medesimi.

Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Chiara Scuvera, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

La Relazione illustrativa ricorda che l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva, che è stato anche stimolato da atti di indirizzo adottati in sede parlamentare. In particolare, le Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, hanno adottato la risoluzione Scuvera e altri n. 8-00122, che impegnava il Governo a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, e, contestualmente, a promuovere e a tutelare, per quanto di competenza, il multilinguismo in tutte le sedi decisionali dell'Unione europea, in coerenza con le previsioni dei Trattati e con i principi di democraticità delle istituzioni dell'Unione. Nella stessa risoluzione si rilevava come le imprese italiane, non avendo la possibilità di avvalersi del sistema di brevetto unitario, possono accedere solo ad una protezione brevettuale « nazionale », in Italia e in ciascuno degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con costi a carico delle

imprese stimati in oltre 9 milioni di euro annui. Venivano inoltre richiamate analisi di impatto della Commissione europea secondo le quali un brevetto valido nei 28 Stati membri costa circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione). L'avvio del brevetto unitario – veniva sempre rilevato nella risoluzione richiamando un'analisi di impatto dell'EPO (*European Patent Office*) – avrebbe condotto ad un risparmio di circa il 70 per cento dei costi richiesti per la validazione di un brevetto per venti anni, nei 25 paesi aderenti al progetto. Il nuovo sistema consente infatti la registrazione di un brevetto unitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO – *European Patent Office*) da cui discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea, garantendo alle imprese la possibilità di depositare, tramite un'unica procedura, un titolo di proprietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici. Sempre l'atto di indirizzo parlamentare evidenziava la novità di un'unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo, con un regime transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) nel quale vi è la possibilità per le imprese di avvalersi della clausola «*opt out*» (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato Brevetti-TUB, ricorrendo ai tribunali nazionali).

Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario Sandro Gozi ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.

Prima di passare ad esaminare l'Accordo all'esame della Commissione, si ricorda che attualmente la protezione brevettuale è assicurata da sistemi esterni all'*acquis communautaire*, a partire dalle varie legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali che facilitano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi, ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. Per quanto concerne gli strumenti sovranazionali, la Convenzione di Monaco di Baviera sui brevetti europei del 1973, fornisce certamente un buon livello di uniformità per quanto concerne

la concessione, l'eventuale invalidazione e la disciplina della protezione dei brevetti: anche in questo caso, tuttavia, la facilitazione consistente in un'unica procedura centralizzata di concessione perde, poi, molta della propria efficacia, in quanto deve essere convalidata da ciascuno degli Stati Parti della Convenzione. L'utilità della Convenzione di Monaco si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura effettiva per il mantenimento in vita del brevetto stesso, né adeguati rimedi giurisdizionali per il caso di controversie.

La *ratio* principale del pacchetto brevettuale europeo – formato oltre che dall'Accordo in esame, dai regolamenti UE 1257 e 1260 del 2012, che saranno applicati solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo – è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, dando vita ad un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie. In proposito occorre rilevare che tutto ciò mira ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale consonante con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato unico europeo.

La ratifica dell'Accordo dovrebbe, quindi, presentare per il nostro Paese ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri collegati a brevetti di alta qualità. La comprensione dell'importanza del pacchetto brevettuale europeo è facilitata se si pensa che proprio la materia brevettuale, a differenza di quella dei marchi, dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti agricoli, è rimasta a lungo caratterizzata da sistemi nazionali assai differenti.

Con riferimento all'evoluzione nella storia dei brevetti in ambito comunitario, si segnala che il Trattato di Lisbona dal 2000 estendeva la competenza dell'Unione

europea in materia di brevetti e che, pertanto il Consiglio dell'Unione europea, il 20 marzo 2011, autorizzava con una decisione l'inizio di una cooperazione rafforzata tra venticinque degli allora ventisette Stati membri dell'Unione: infatti l'Italia e la Spagna non si associavano alla cooperazione rafforzata, per proteggere la propria rispettiva lingua, considerato che il Trattato di Lisbona prevedeva, sostanzialmente, un trilinguismo, ovvero inglese, francese e tedesco, mentre italiano e spagnolo non erano considerati.

Si rammenta, altresì, che a seguito di pressioni ricevute, anche attraverso appositi atti di indirizzo, i due rami del Parlamento (il Senato nel luglio 2013 e la Camera nel giugno 2015) esortavano l'Esecutivo a rivedere la propria posizione e aderire alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo.

Passando ad illustrare il contenuto specifico dell'Accordo in esame, molto importante, esso si compone di un preambolo di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. Al riguardo, appare opportuna una riflessione circa la sezione londinese, considerando l'esito del recente referendum britannico.

Illustrando, poi, gli aspetti salienti dell'articolato, si rileva che la parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35: in particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti, con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo e che lo *status* giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'arti-

colo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale.

L'articolo 6 disciplina i vari gradi del tribunale, che si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.

L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, mentre gli articoli da 15 a 19 riguardano i giudici del tribunale. Illustra, quindi, gli articoli 20-23, evidenziando che essi riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti e osserva che ciò è molto importante per superare tutta la normativa nazionale.

L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, mentre gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento UE 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cosiddetta Convenzione di Lugano. L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. Evidenzia anche che l'articolo 35 riguarda l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.

La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), mentre l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82); è previsto lo statuto del tribunale (articolo 40), che fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento di esso, ed è contenuto nell'allegato I all'Accordo in esame. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, ma senza alterare in profondità il contenuto dell'Accordo.

L'articolo 41 è dedicato al regolamento procedurale, che fissa i dettagli dei pro-

cedimenti innanzi al tribunale in conformità all'Accordo e allo statuto. Il regolamento procedurale è adottato dal comitato amministrativo ma, significativamente, con il previo parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità del regolamento procedurale con il diritto della UE. Anche nel caso del regolamento di procedura, eventuali modifiche non possono alterare in profondità l'Accordo o lo statuto che ne sono presupposti.

I rimanenti articoli da 42 a 48 concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie da parte del tribunale unificato, nonché la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti e la capacità giuridica nei confronti del tribunale, che appartiene a qualsiasi persona fisica o giuridica, od organismo equivalente, autorizzata ad avviare procedimenti in base al proprio diritto nazionale. Tra le parti nei procedimenti è ricompresa in primis la figura del titolare di un brevetto, rappresentato di norma da avvocati abilitati al patrocinio innanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro contraente.

Gli articoli 49-51 sono di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.

Nei procedimenti innanzi al tribunale (articoli 52-55) sono previste procedure scritte, procedure provvisorie e procedure orali, e l'articolo 53 elenca non esaustiva-

mente i mezzi di prova nei procedimenti del tribunale, che vanno dall'audizione di parti e testimoni alle perizie e alle ispezioni, fino alla produzione di documenti e alla domanda di informazioni, nonché a prove o esperimenti comparativi.

La forma delle decisioni del tribunale unificato è oggetto degli articoli da 76 a 82: il tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti, agendo pienamente nel campo del diritto civile. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e formulate per iscritto, ed emesse nella lingua del procedimento. Le decisioni e le ordinanze (articolo 78) sono adottate a maggioranza dei membri del collegio, e in caso di parità prevale il voto del presidente. Qualsiasi giudice del collegio può eccezionalmente in qualsiasi momento dello svolgimento del esprimere una *dissenting opinion* procedimento le parti possono porre fine alla controversia mediante transazione tra di loro, convalidata da una decisione del tribunale. Ciò trova però un limite nel fatto che la revoca o la limitazione di un brevetto non possono avvenire mediante una tale transazione (articolo 79).

L'articolo 81 prevede casi eccezionali di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale, che la corte d'appello può disporre in determinate circostanze – come la scoperta di un fatto di natura decisiva, di cui non si era precedentemente a conoscenza, o vizi sostanziali di procedura quale la mancata notifica al convenuto contumace. In caso di richiesta di riesame fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione relativa e riapre il procedimento, tutto ciò senza pregiudizio degli interessi di chi in buona fede utilizzi brevetti legittimati dalla decisione oggetto di riesame. L'articolo 82 prevede che le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente.

Il disegno di legge di ratifica in esame consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a

Bruxelles il 19 febbraio 2013. Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In particolare, l'articolo 3, relativo all'istituzione di modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003 Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello. In particolare, la norma modifica la lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti – si vedano, in particolare, gli articoli 3 e 32 – prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso.

Ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato.

L'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. legge 30 del 2005). In particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da *2-bis* a *2-quater*.

Il nuovo comma *2-bis* dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

Ai sensi del nuovo comma *2-ter*, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si

trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1.

In proposito occorre osservare che tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, quanto disposto dal paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25 (relativo al diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione).

Il comma *2-quater* dispone che – ai fini di cui al comma *2-bis* – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice.

In conclusione, la ratifica dell'Accordo in titolo è estremamente importante per la tutela sia delle nostre imprese sia dei centri universitari, che solo grazie all'Intesa in discussione potranno godere dei benefici di un sistema di mediazione e di gestione delle controversie legali a livello unificato, dal quale in precedenza gli operatori economici italiani erano esclusi.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00194)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 29 giugno scorso.

Marco DA VILLA (M5S), in seguito alle audizioni di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto e dell'Azienda ULSS 12 veneziana svolte nella seduta antimeridiana odierna, propone di riformulare il testo della risoluzione Martella 7-01009 nei seguenti termini:

nella premessa, dopo le parole: « che hanno reso famoso il brand nel mondo; » *inserire il seguente paragrafo:* « le concentrazioni di arsenico, cadmio e altri inquinanti, riconducibili alla lavorazione del vetro, rilevate nei terreni e nell'aria a Murano, superano significativamente i valori di riferimento previsti per legge e quelli medi del Veneto. Questa situazione ha determinato allarme nella popolazione, inducendo la municipalità di Venezia-Murano-Burano a richiedere una indagine epidemiologica alla ULSS 12 e l'installazione di una centralina fissa per il rilevamento della qualità dell'aria; »;

nella parte dispositiva, sostituire il secondo impegno con il seguente: « a promuovere, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, misure di sostegno e sgravi fiscali con agevolazioni per le piccole imprese, su base pluriennale, anche e in particolare finalizzate a incentivare l'adozione di strumenti per l'abbattimento delle emissioni di agenti inquinanti nocivi dalle lavorazioni del vetro, valutando anche la fattibilità di realizzare per Murano una zona franca urbana »;

nella parte dispositiva, al quinto impegno, dopo le parole: « prevedendo misure di sostegno alla ricerca applicata », *inserire*

le seguenti: « e per il monitoraggio e contenimento delle emissioni nocive delle produzioni vetrarie, ».

Andrea MARTELLA (PD) ritiene che le modifiche proposte possano essere accettate e riformula il testo della propria risoluzione nel senso indicato dal deputato Da Villa (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Antonio GENTILE accoglie il primo impegno della parte dispositiva. Fa presente, tuttavia Si deve, tuttavia, far presente che la materia investe la competenza prevalente della regione Veneto cui spetta la scelta finale dei territori eleggibili ai fini della riconoscimento dell'isola di Murano come area di crisi non complessa ai sensi della legge n. 181 del 1989.

Accoglie il secondo impegno della parte dispositiva sottolineando la necessità di una nuova previsione legislativa al fine dell'inserimento dell'isola di Murano tra le zone franche urbane da agevolare il cui numero è stato già individuato e definito dal legislatore.

Propone di riformulare il terzo impegno della parte dispositiva nei seguenti termini: « ad assumere iniziative per rafforzare le misure di contrasto alla contraffazione e a tutelare, in tal modo, anche il marchio collettivo “Vetro Artistico@Murano” ». Sottolinea che la proposta di attribuzione « della dimensione di certificazione nazionale » al marchio collettivo e il corrispondente divieto di esercizio dell'attività concernente la lavorazione del vetro di Murano al di fuori della certificazione obbligatoria proposta non è efficace a limitare l'uso improprio della marcatura d'origine muranese ovvero la contraffazione del marchio collettivo rischiando, peraltro, di presentare anche profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione delle merci (in particolare con quanto disposto dagli articoli 34 e 35 del TFUE).

Accoglie il quarto impegno della parte dispositiva.

Accoglie il quinto impegno del testo riformulato nella parte dispositiva propo-

nendo inserire, dopo le parole « cui partecipino » la parola « anche ». Fa presente che al tavolo interministeriale potrebbe risultare opportuna anche la presenza di altre Amministrazioni interessate.

Accoglie infine il sesto impegno della parte dispositiva. A questo proposito, ricorda che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha avviato nel 2010 un progetto di candidatura, promosso dal Consorzio Promovetro di Murano, orientato al raggiungimento del riconoscimento dell'arte vetraia di Murano come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il progetto di candidatura è stato però sospeso per volontà dei proponenti nel 2011, per essere poi riavviato e di nuovo sospeso nel corso del 2013. Nel maggio del 2015 il referente per Promovetro del progetto di candidatura, ha contattato gli uffici dell'Unesco del Mibact comunicando l'intenzione del consorzio di riavviare la pratica. In occasione dell'annunciata volontà di ripresa dell'iter, l'Ufficio Unesco del Segretariato generale ha comunque avviato il riesame di tutta la documentazione fino ad ora prodotta ed alla conseguente valutazione di tutte le attività necessarie alla sua corretta conclusione.

Andrea MARTELLA (PD) accetta le ulteriori riformulazioni proposte dal Governo al testo della propria risoluzione.

Catia POLIDORI (FI-PdL), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottoscrive la risoluzione in discussione.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Marco DA VILLA (M5S) esprime soddisfazione per l'accoglimento delle sue

proposte di riformulazione nel testo della risoluzione e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità il testo riformulato della risoluzione che assume il numero 8-00194 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.

COM(2016) 155 final.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2016.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, comunica di non aver ricevuto proposte di modifica o integrazione alla proposta di documento finale sulla comunicazione in esame presentata nella precedente seduta.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di documento finale (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premessi che:

l'arte vetraia di Murano costituisce da secoli una produzione d'eccellenza, di richiamo mondiale, del *made in Italy*;

sin dal XII secolo l'arte vetraia a Murano ha assunto il profilo di attività manifatturiera;

esiste un distretto del «vetro artistico» costituito dalle imprese vetrarie, dalle associazioni di categoria degli imprenditori industriali e artigiani, dagli enti pubblici e dai maggiori enti privati direttamente interessati allo sviluppo della realtà territoriale;

in data 17 maggio 2016, presso la Commissione attività produttive della Camera si è svolto un ciclo di audizioni concernenti la crisi del distretto del vetro artistico di Murano;

la Commissione ha avuto modo di ascoltare i rappresentanti del mondo delle imprese, della camera di commercio, delle organizzazioni sindacali e di categoria nonché del comune di Venezia e della regione Veneto;

sulla base delle informazioni acquisite, attualmente, risultano essere attive nell'ambito del distretto circa 263 imprese manifatturiere del vetro e dell'illuminazione, quasi il 10 per cento in meno rispetto al 2009; 9 imprese su 10 hanno dimensioni artigianali con un massimo di 9 dipendenti, e solo 25 imprese superano questa soglia; ben 125 imprese hanno cessato la loro attività negli ultimi 7 anni,

delle quali 7 nel 2016, mentre altre 17 risultano essere tuttora in procedura concorsuale, anche a seguito dell'annosa questione relativa agli sgravi contributivi concessi alle imprese veneziane dal 1995 al 1997 e oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

dall'analisi condotta dalla camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare sui bilanci di 66 imprese, emerge che il risultato netto medio dal 2008 al 2014, è passato da un dato positivo (+ 5.915 euro) ad uno estremamente negativo (-45.344 euro);

sulla crisi ha anche inciso un complesso rapporto con il fisco sul tema degli sgravi, in particolare con il recupero della quota capitale, tant'è che per le imprese che non sono coperte dal cosiddetto «*de minimis*» tale onere rischia di determinare ulteriori difficoltà con un incremento delle procedure fallimentari;

a testimoniare l'andamento della crisi del settore vi è anche la curva degli ammortizzatori sociali che ha continuato a crescere dal 2008 al 2015 con un picco nel 2013 e che oggi dopo la fine dello strumento della mobilità in deroga vede ulteriori difficoltà per i lavoratori fuoriusciti;

dal 2015 si registra, tuttavia, un confortante segnale di inversione di tendenza che riguarda la ripresa dell'*export* fattore sicuramente importante per un segmento produttivo come quello in oggetto;

gli operatori nel corso delle audizioni hanno evidenziato una serie di cri-

ticità di sistema a partire dalle problematiche di natura contestuale ambientale con la presenza di vincoli che risultano essere onerosi e in conflitto con le lavorazioni di profilo tradizionale che hanno reso famoso il *brand* nel mondo;

le concentrazioni di arsenico, cadmio e altri inquinanti, riconducibili alla lavorazione del vetro, rilevate nei terreni e nell'aria a Murano, superano significativamente i valori di riferimento previsti per legge e quelli medi del Veneto. Questa situazione ha determinato allarme nella popolazione, inducendo la municipalità di Venezia-Murano-Burano a richiedere una indagine epidemiologica alla ULSS 12 e l'installazione di una centralina fissa per il rilevamento della qualità dell'aria;

sono altresì emerse le problematiche concernenti la faticosa convivenza tra tessuto urbano e fabbriche nella loro trasformazione in strutture ricettive dopo la cessazione dell'attività industriale in senso stretto;

questo profilo evidenzia ancor di più la necessità di una rivisitazione della normativa della specialità di Venezia ai sensi della legge n. 117 del 1973, relativamente alla quale sono state presentate alcune proposte di legge nella legislatura in corso;

particolare rilevanza assume il problema della contraffazione, tant'è che il vetro di Murano è una delle produzioni maggiormente contraffatte a livello mondiale; ciò comporta una contrazione dei fatturati delle aziende oltre ad un danno di immagine considerevole per l'intero distretto;

da una recente ricerca promossa dal Consorzio Promovetro Murano e dalla Confartigianato di Venezia con il contributo della camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, si evince che l'80 per cento dei prodotti in vendita nei negozi del centro storico non provengono dall'isola di Murano;

l'indagine, effettuata su un campione di 12 negozi e 120 oggetti specifici, ha evidenziato anche la presenza sui pro-

dotti di ben 41 «diciture suggestive diverse» con fantasiosi riferimenti a Murano, 9 delle quali fanno inequivocabilmente riferimento a una lavorazione effettuata all'interno dell'isola di Murano; tra i 52 fornitori individuati, solo 15 risultavano essere operanti nell'isola di Murano;

i luoghi di produzione di oggetti in «Vetro di Murano» spesso risultano essere in Romania, in Repubblica Ceca e in Marocco; si tratta di un dato preoccupante considerato che a Venezia ogni anno giungono oltre 20 milioni di turisti;

un contributo importante al contrasto alla contraffazione può venire dall'approvazione in via definitiva della proposta di legge C. 1454 Senaldi, approvata, in prima lettura, dalla Camera il 29 marzo e attualmente all'esame della Commissione industria del Senato (S. 2308);

le problematiche evidenziate dimostrano una imprescindibile necessità di intervenire al fine di salvaguardare una delle produzioni simbolo del *made in Italy* di qualità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per riconoscere l'isola di Murano come area di crisi non complessa ai sensi della legge n. 181 del 1989 che, con la modifica normativa introdotta dalla legge n. 134 del 2012, ha visto un'integrale riorganizzazione della disciplina degli interventi di sviluppo e reindustrializzazione con l'obiettivo di utilizzare finanziamenti sia in conto capitale sia in conto interessi per sviluppo ed innovazione, incrementando l'occupazione e la modernizzazione degli impianti e degli strumenti, anche organizzativi;

a promuovere, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, misure di sostegno e sgravi fiscali con agevolazioni per le piccole imprese, su base pluriennale, anche e in particolare finalizzate a incentivare l'adozione di strumenti per l'abbattimento delle

emissioni di agenti inquinanti nocivi dalle lavorazioni del vetro, valutando anche la fattibilità di realizzare per Murano una zona franca urbana;

ad assumere iniziative per rafforzare le misure di contrasto alla contraffazione attribuendo la dimensione di certificazione nazionale, anche utilizzando tecnologie innovative e non solo sulla base della legislazione regionale, al marchio *Vetro Artistico(r)* Murano quale requisito obbligatorio, per l'attività concernente la lavorazione del vetro di Murano;

ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente finalizzato a potenziare la collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria al fine di attivare azioni mirate e coordinate per garantire tracciabilità e sicurezza dei prodotti sulla base della esperienza del protocollo siglato agli inizi del 2014 da prefettura di Venezia, regione Veneto, comune di Venezia, provincia di Venezia, Unioncamere Veneto, camera di commercio Venezia, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria e dal Consorzio Promovetro di Murano;

ad istituire un tavolo interministeriale a cui partecipino il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare le problematiche connesse alla tipologia delle produzioni, coniugando tradizione ed innovazione e prevedendo misure di sostegno alla ricerca applicata e per il monitoraggio e contenimento delle emissioni nocive delle produzioni vetrarie, anche per il tramite della stazione sperimentale per il vetro;

a sostenere la candidatura della lavorazione del vetro di Murano quale bene intangibile dell'Unesco, in quanto lavorazione legata all'artigianato tradizionale e locale, come stabilito dalla Convenzione per il patrimonio immateriale del 2003, e che rientra a pieno titolo nei requisiti richiesti dalla convenzione stessa.

7-01009 « Martella, Mognato, Zoggia, Murer, Moretto, Benamati, Arlotti, Becattini, Bini, Camani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico ».

ALLEGATO 2

7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premessi che:

l'arte vetraia di Murano costituisce da secoli una produzione d'eccellenza, di richiamo mondiale, del *made in Italy*;

sin dal XII secolo l'arte vetraia a Murano ha assunto il profilo di attività manifatturiera;

esiste un distretto del «vetro artistico» costituito dalle imprese vetrarie, dalle associazioni di categoria degli imprenditori industriali e artigiani, dagli enti pubblici e dai maggiori enti privati direttamente interessati allo sviluppo della realtà territoriale;

in data 17 maggio 2016, presso la Commissione attività produttive della Camera si è svolto un ciclo di audizioni concernenti la crisi del distretto del vetro artistico di Murano;

la Commissione ha avuto modo di ascoltare i rappresentanti del mondo delle imprese, della camera di commercio, delle organizzazioni sindacali e di categoria nonché del comune di Venezia e della regione Veneto;

sulla base delle informazioni acquisite, attualmente, risultano essere attive nell'ambito del distretto circa 263 imprese manifatturiere del vetro e dell'illuminazione, quasi il 10 per cento in meno rispetto al 2009; 9 imprese su 10 hanno dimensioni artigianali con un massimo di 9 dipendenti, e solo 25 imprese superano questa soglia; ben 125 imprese hanno cessato la loro attività negli ultimi 7 anni,

delle quali 7 nel 2016, mentre altre 17 risultano essere tuttora in procedura concorsuale, anche a seguito dell'annosa questione relativa agli sgravi contributivi concessi alle imprese veneziane dal 1995 al 1997 e oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

dall'analisi condotta dalla camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare sui bilanci di 66 imprese, emerge che il risultato netto medio dal 2008 al 2014, è passato da un dato positivo (+ 5.915 euro) ad uno estremamente negativo (- 45.344 euro);

sulla crisi ha anche inciso un complesso rapporto con il fisco sul tema degli sgravi, in particolare con il recupero della quota capitale, tant'è che per le imprese che non sono coperte dal cosiddetto «*de minimis*» tale onere rischia di determinare ulteriori difficoltà con un incremento delle procedure fallimentari;

a testimoniare l'andamento della crisi del settore vi è anche la curva degli ammortizzatori sociali che ha continuato a crescere dal 2008 al 2015 con un picco nel 2013 e che oggi dopo la fine dello strumento della mobilità in deroga vede ulteriori difficoltà per i lavoratori fuoriusciti;

dal 2015 si registra, tuttavia, un confortante segnale di inversione di tendenza che riguarda la ripresa dell'*export* fattore sicuramente importante per un segmento produttivo come quello in oggetto;

gli operatori nel corso delle audizioni hanno evidenziato una serie di cri-

ticità di sistema a partire dalle problematiche di natura contestuale ambientale con la presenza di vincoli che risultano essere onerosi e in conflitto con le lavorazioni di profilo tradizionale che hanno reso famoso il *brand* nel mondo;

le concentrazioni di arsenico, cadmio e altri inquinanti, riconducibili alla lavorazione del vetro, rilevate nei terreni e nell'aria a Murano, superano significativamente i valori di riferimento previsti per legge e quelli medi del Veneto. Questa situazione ha determinato allarme nella popolazione, inducendo la municipalità di Venezia-Murano-Burano a richiedere una indagine epidemiologica alla ULSS 12 e l'installazione di una centralina fissa per il rilevamento della qualità dell'aria;

sono altresì emerse le problematiche concernenti la faticosa convivenza tra tessuto urbano e fabbriche nella loro trasformazione in strutture ricettive dopo la cessazione dell'attività industriale in senso stretto;

questo profilo evidenzia ancor di più la necessità di una rivisitazione della normativa della specialità di Venezia ai sensi della legge n. 117 del 1973, relativamente alla quale sono state presentate alcune proposte di legge nella legislatura in corso;

particolare rilevanza assume il problema della contraffazione, tant'è che il vetro di Murano è una delle produzioni maggiormente contraffatte a livello mondiale; ciò comporta una contrazione dei fatturati delle aziende oltre ad un danno di immagine considerevole per l'intero distretto;

da una recente ricerca promossa dal Consorzio Promovetro Murano e dalla Confartigianato di Venezia con il contributo della camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, si evince che l'80 per cento dei prodotti in vendita nei negozi del centro storico non provengono dall'isola di Murano;

l'indagine, effettuata su un campione di 12 negozi e 120 oggetti specifici,

ha evidenziato anche la presenza sui prodotti di ben 41 «diciture suggestive diverse» con fantasiosi riferimenti a Murano, 9 delle quali fanno inequivocabilmente riferimento a una lavorazione effettuata all'interno dell'isola di Murano; tra i 52 fornitori individuati, solo 15 risultavano essere operanti nell'isola di Murano;

i luoghi di produzione di oggetti in «Vetro di Murano» spesso risultano essere in Romania, in Repubblica Ceca e in Marocco; si tratta di un dato preoccupante considerato che a Venezia ogni anno giungono oltre 20 milioni di turisti;

un contributo importante al contrasto alla contraffazione può venire dall'approvazione in via definitiva della proposta di legge C. 1454 Senaldi, approvata, in prima lettura, dalla Camera il 29 marzo e attualmente all'esame della Commissione industria del Senato (S. 2308);

le problematiche evidenziate dimostrano una imprescindibile necessità di intervenire al fine di salvaguardare una delle produzioni simbolo del *made in Italy* di qualità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per riconoscere l'isola di Murano come area di crisi non complessa ai sensi della legge n. 181 del 1989 che, con la modifica normativa introdotta dalla legge n. 134 del 2012, ha visto un'integrale riorganizzazione della disciplina degli interventi di sviluppo e reindustrializzazione con l'obiettivo di utilizzare finanziamenti sia in conto capitale sia in conto interessi per sviluppo ed innovazione, incrementando l'occupazione e la modernizzazione degli impianti e degli strumenti, anche organizzativi;

a promuovere, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, misure di sostegno e sgravi fiscali con agevolazioni per le piccole imprese, su base pluriennale, anche e in particolare finalizzate a incentivare l'ado-

zione di strumenti per l'abbattimento delle emissioni di agenti inquinanti nocivi dalle lavorazioni del vetro, valutando anche la fattibilità di realizzare per Murano una zona franca urbana;

ad assumere iniziative per rafforzare le misure di contrasto alla contraffazione e a tutelare, in tal modo, anche il marchio collettivo «Vetro Artistico(r) Murano»;

ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente finalizzato a potenziare la collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria al fine di attivare azioni mirate e coordinate per garantire tracciabilità e sicurezza dei prodotti sulla base della esperienza del protocollo siglato agli inizi del 2014 da prefettura di Venezia, regione Veneto, comune di Venezia, provincia di Venezia, Unioncamere Veneto, camera di commercio Venezia, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria e dal Consorzio Promovetro di Murano;

ad istituire un tavolo interministeriale a cui partecipino anche il Ministero

dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare le problematiche connesse alla tipologia delle produzioni, coniugando tradizione ed innovazione e prevedendo misure di sostegno alla ricerca applicata e per il monitoraggio e contenimento delle emissioni nocive delle produzioni vetrarie, anche per il tramite della stazione sperimentale per il vetro;

a sostenere la candidatura della lavorazione del vetro di Murano quale bene intangibile dell'Unesco, in quanto lavorazione legata all'artigianato tradizionale e locale, come stabilito dalla Convenzione per il patrimonio immateriale del 2003, e che rientra a pieno titolo nei requisiti richiesti dalla convenzione stessa.

8-00194 « Martella, Mognato, Zoggia, Murer, Moretto, Benamati, Arlotti, Becattini, Bini, Camani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Polidori ».

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016) 155 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 *del regolamento della Camera dei deputati*, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti « Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa » (COM(2016) 155);

considerati gli elementi utili di informazione e di valutazione acquisiti con le audizioni svolte;

preso atto del parere della XIV Commissione approvato il 29 giugno 2016;

considerato che:

il comparto siderurgico continua a costituire uno dei pilastri delle attività produttive, dal momento che l'acciaio è tra i materiali di base più utilizzati nelle costruzioni, nei trasporti, nelle infrastrutture e nell'industria, così come, per quanto riguarda gli sviluppi più recenti, nella realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili;

una siderurgia competitiva è di fondamentale importanza per la competitività dell'industria europea e può risultare decisiva per portare il contributo alla formazione del PIL del settore manifatturiero al 20 per cento entro il 2020, in linea con l'obiettivo che l'UE si è data;

presidiare il comparto siderurgico in Europa appare necessario non soltanto per l'incidenza che l'acciaio riveste nei processi produttivi e per evitare che l'Europa dipenda dalle importazioni dall'estero ma anche per l'elevato contenuto tecnologico che lo contraddistingue, considerato che l'UE è all'avanguardia nelle produzioni di alta gamma;

la siderurgia europea si contraddistingue anche per gli elevati standard ambientali già conseguiti in comparazione con quelli di altri paesi;

il progresso tecnologico offre notevoli margini per ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente della produzione di acciaio, incrementando il riutilizzo dei rottami d'acciaio, che vedono già l'Unione europea leader mondiale del riciclaggio dell'acciaio;

da questo punto di vista, l'Italia è uno dei paesi più virtuosi dal momento che nel nostro paese soltanto il 35 per cento della produzione scaturisce dal ciclo integrale (che comporta impianti di maggiori dimensioni, disponibilità di minerale e ingenti finanziamenti) mentre la quota maggiore è prodotta con il forno elettrico da impianti più piccoli e flessibili che utilizzano il rottame ed hanno un minor impatto ambientale;

per il perseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si propone di realizzare occorre, quindi, porre in essere

tutte le iniziative utili ad invertire la tendenza alla progressiva diminuzione della quota detenuta dall'UE nella produzione mondiale di acciaio: tra il 2004 e il 2015 la quota dell'UE sulla produzione mondiale è passata dal 19 per cento al 10 per cento. Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2014 sono andati perduti oltre 80.000 posti di lavoro; al contrario sono enormemente cresciute le quote detenute da Cina, India e Corea del Sud;

ciò nonostante, l'UE resta, dopo la Cina, il secondo produttore mondiale di acciaio: il settore ha un fatturato annuo di 166 miliardi di euro e genera l'1,3 per cento del PIL europeo, con 328.000 posti di lavoro diretti e 500 stabilimenti in 23 Stati membri;

il settore subisce le conseguenze, oltre che della sovrapproduzione a livello globale, anche delle pratiche commerciali sleali, in particolar modo dalla Cina, che esporta sottocosto prodotti sovvenzionati;

a tale proposito, costituisce un significativo progresso l'approvazione del regolamento di esecuzione UE 2016/670 della Commissione del 28 aprile 2016, che prevede l'introduzione di una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi;

per tutti questi motivi merita apprezzamento l'iniziativa adottata dalla Commissione europea di dedicare al comparto una strategia volta ad affrontare coerentemente e complessivamente i diversi profili di criticità;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico,

delibera di esprimere una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne le politiche commerciali, appare necessario che l'Unione europea assuma un atteggiamento più deciso e incisivo per reagire alla con-

correnza sleale e dannosa praticata da alcuni Paesi. L'attuazione delle misure di difesa commerciale deve diventare – oltre che più efficace – anche più rapida, considerando che attualmente si richiedono in Europa tempi molto più lunghi di quelli necessari, per l'adozione di misure analoghe, negli Stati Uniti d'America. A tale proposito, occorre superare la fase di stallo che in sede di Consiglio impedisce l'approvazione della proposta di regolamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale che la Commissione europea ha presentato nel 2013 e che prevede, tra l'altro, l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni in caso di distorsioni strutturali a livello di materie prime e nei casi di sovvenzioni. Si tratta di eliminare la «regola del dazio inferiore» che le disposizioni OMC non impongono e che altre regioni, quali gli USA, non applicano;

b) più in generale, si rileva la necessità di una riforma complessiva degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea per garantire all'industria dell'UE condizioni di effettiva parità con la Cina e con gli altri partner commerciali, in conformità con le norme dell'OMC;

c) si concorda con l'obiettivo di istituire gruppi di contatto sull'acciaio con tutti i maggiori paesi produttori, al fine di affrontare sistematicamente le questioni della sovraccapacità globale, delle sue cause e degli interventi strutturali necessari nonché le strategie per superare la concorrenza sleale;

d) per le medesime ragioni, anche con riferimento al comparto dell'acciaio, occorre soprassedere sull'attribuzione alla Cina dello *status* di economia di mercato finché il paese non dimostri di rispettare le regole del commercio internazionale, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 maggio scorso;

e) per favorire la modernizzazione dell'industria siderurgica europea, sembra necessario il ricorso ad incentivi, cui potrebbe eventualmente accompagnarsi la revisione della disciplina sugli aiuti di

Stato, per interventi di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi;

f) per fare fronte ai considerevoli oneri che possono derivare dai progetti di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti esistenti occorre utilizzare tutte le risorse a disposizione – ivi compreso un auspicabile maggiore contributo della BEI – e la riconfigurazione degli aiuti di Stato per promuovere:

l'innovazione tecnologica, attraverso le attività di ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie più avanzate e gli incentivi alla formazione di competenze tecniche, scientifiche ed ingegneristiche più evolute;

l'adozione di tecniche di produzione a minor impatto ambientale, in particolare negli impianti a ciclo integrale (altiforni), molti dei quali risalgono a diversi anni fa;

la conversione ovvero la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di acciaio mediante impiego di rottami e materie seconde piuttosto che materie prime, per evitare sprechi e ridurre i costi;

g) per gli stessi motivi, devono al più presto trovare soluzione i problemi emersi in relazione ai rilievi che la Commissione europea ha avanzato in merito al programma di risanamento e messa in sicurezza ambientale dello stabilimento dell'ILVA di Taranto;

h) occorre inoltre che la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, attualmente all'esame delle istituzioni europee, non imponga oneri aggiuntivi per il settore siderurgico, che i concorrenti negli Stati senza scambio di quote di emissione non devono sostenere;

i) l'esigenza di puntare sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento dei processi produttivi comporta anche una particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, per riconvertire gli occupati e per utilizzare al meglio, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore. A tal fine occorre potenziare gli strumenti e gli aiuti ammessi per il settore, con particolare riguardo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione semplificandone nel contempo l'accesso.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 136

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 140

ALLEGATO (*Parere approvato*) 144

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.

Atto n. 311.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il 21 luglio 2016, ricorda preliminarmente che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso lo schema di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, pur se privo della prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Presidenza della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la proroga del medesimo, ha proceduto comunque alla sua assegnazione, segnalando, in ogni caso, l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di tale intesa. A tale proposito, fa presente che nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito la prescritta intesa, ancora non trasmessa alla Commissione.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, illustra sinteticamente alla Commissione le linee caratterizzanti la propria proposta di parere che intende sottoporre in una prossima seduta all'esame dei colleghi, evidenziando di aver tenuto conto dei molteplici spunti emersi nel corso del ciclo di audizioni informali appena concluso. Si sofferma, in particolare, sulla necessità di intervenire sulla disciplina del lavoro accessorio, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, il cui utilizzo, secondo quanto certificato dai dati riferiti al periodo 2013-2015 è letteralmente esploso, fino ad arrivare, nell'ultimo anno, ad un aumento del 142 per cento. Anche i dati sui percettori del *voucher*, pari a circa 1,4 milioni di soggetti nel 2015, sui *voucher* venduti, pari a circa 115 milioni, e sul numero di quelli effettivamente utilizzati, che sono stati poco più di 88 milioni, dimostrano che si è di fronte alla necessità di un intervento volto a contrastare l'abuso di tale istituto, ridimensionando gli utilizzi impropri. I correttivi che intende proporre riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell'applicabilità anche nel settore agricolo del limite annuo di 2.000 euro per le prestazioni nei confronti di ciascun committente, superando anche la diversa interpretazione della normativa proposta dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 2013, nonché l'estensione all'agricoltura delle modalità di tracciabilità dei *voucher* previste in via generale per gli imprenditori e i professionisti. Ritiene, inoltre, necessari interventi volti a garantire effettivamente il carattere accessorio e l'occasionalità delle prestazioni di lavoro e di rafforzare la tracciabilità dei buoni orari, muovendosi nel corso del positivo intervento proposto dal Governo con il provvedimento in esame.

Davide BARUFFI (PD), associandosi a quanto affermato dal relatore, desidera

evidenziare alcuni elementi di criticità emersi dalle audizioni e dal dibattito in Commissione. Fa riferimento, in primo luogo, alla tendenza inarrestabile alla crescita del ricorso ai *voucher*, dimostrato dall'aumento, certificato dall'INPS, del 43 per cento nel periodo gennaio-maggio 2016, rispetto al medesimo periodo del 2015, al quale potrebbe porre in parte rimedio la disciplina sulla tracciabilità recata dallo schema di decreto in esame. Nel sottolineare che le misure previste al riguardo dallo schema vanno nella direzione giusta, ma rischiano di non essere sufficienti a contenere il dilagare del lavoro accessorio, rileva la necessità di tornare ad assicurare l'occasionalità delle prestazioni remunerate attraverso i *voucher*, introducendo specifiche limitazioni oggettive degli ambiti del ricorso a tale istituto. Un intervento poco incisivo, infatti, rischierebbe di vanificare quanto di buono il Governo ha già fatto per la riduzione degli spazi di precarietà del lavoro anche attraverso gli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato.

In secondo luogo, pur condividendo lo sforzo del Governo volto al riordino del settore delle politiche passive del lavoro, ritiene che il nuovo sistema di ammortizzatori sociali potrà dimostrare la sua validità solo quando la crisi attuale sarà definitivamente superata. Nella situazione attuale, infatti, la ridotta durata degli ammortizzatori sociali risulta difficilmente sostenibile, non salvaguardando adeguatamente la continuità della produzione e dell'occupazione. Ritiene, pertanto, necessario individuare una normativa transitoria che consenta di gestire la fase di superamento degli ammortizzatori sociali in deroga, evidenziando che nei tavoli di crisi positivamente risolti dal Governo in questi mesi si è quasi sempre fatto ricorso a deroghe rispetto ai limiti temporali previsti per la concessione degli ammortizzatori sociali.

Sergio PIZZOLANTE (AP), pur condividendo la posizione del relatore in ordine alla necessità di contrastare l'abuso del

ricorso al lavoro occasionale, osserva che, a suo avviso, i correttivi alla disciplina in vigore non dovranno scoraggiarne l'uso. Il lavoro accessorio, infatti, è un istituto da non demonizzare, in quanto si è dimostrato in grado di fare emergere una quota significativa di lavoro irregolare. L'inarrestabile crescita del ricorso al *voucher* è innegabile ma, a suo giudizio, occorre ricordare che in alcuni settori, come quello dei pubblici esercizi, si è evidenziata una crescita contemporanea anche dell'occupazione a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ciò dimostra che il lavoro occasionale non è soltanto sostitutivo di un'occupazione regolare ma, in una fase di crescita, sia pure lenta, esso si affianca alle altre tipologie di occupazione. A suo avviso, inoltre, in alcuni settori, come quelli del commercio e del turismo, sarebbe meglio non introdurre eccessivi irrigidimenti della disciplina, per lasciare la possibilità alle aziende di rispondere con elasticità ai picchi di domanda. Al contrario, reputa necessario colpire duramente l'abuso del ricorso al lavoro occasionale in alcuni settori dell'industria dove il ricorso al *voucher* maschera un vero e proprio sfruttamento della manodopera meno qualificata. Confida, pertanto, nella capacità del relatore di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di combattere l'uso distorto del lavoro occasionale e la necessità di non demonizzarlo.

Claudio COMINARDI (M5S) ricorda che, nel corso dell'esame della legge n. 183 del 2014, il suo gruppo si era opposto alla eccessiva liberalizzazione del lavoro accessorio, paventando il prodursi di un vero e proprio «*far west* dei voucher». Le cifre incredibili sul ricorso a tale istituto hanno, di fatto, drogato le statistiche sulla ripresa dell'occupazione. Sono, pertanto, necessarie misure che limitino il ricorso ai *voucher* sia con riferimento ai settori di utilizzo sia con riferimento al limite annuo delle prestazioni, facendo un passo indietro anche rispetto alla normativa vigente prima dell'adozione del *Jobs Act* e dei suoi decreti attuativi.

Titti DI SALVO (PD) osserva che vi è un sostanziale accordo sul fatto che il superamento della crisi non possa avvenire a scapito della qualità del lavoro e della competitività e che sia innegabile, a tale proposito, che la legislatura in corso ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto a quelle precedenti, in cui la politica industriale si è fondata sulla precarietà del lavoro. Il *Jobs Act*, infatti, si basa sul principio che il lavoro stabile è il presupposto di qualsiasi politica per l'incremento dell'occupazione e della crescita economica. A tale proposito, desidera, poi, sottolineare che la cosiddetta liberalizzazione del lavoro accessorio non è imputabile alla legge n. 183 del 2014, in quanto risale alla legge n. 92 del 2012, segnalando, piuttosto, che nell'attuazione della delega conferita da tale legge, che ha incrementato da 5.000 a 7.000 euro il limite massimo di compensi percepibili annualmente, si è comunque escluso il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Si dichiara, quindi, d'accordo con il relatore e i colleghi sulla necessità di contrastare l'abuso di tale tipologia di lavoro, ma ritiene che la disciplina sulla tracciabilità possa non essere sufficiente ad impedire che il lavoro occasionale sia utilizzato in luogo di un contratto di lavoro stabile. Potrebbe, pertanto, essere utile suggerire al Governo di adottare ulteriori disposizioni volte a restringerne l'ambito di utilizzo, riconoscendo che, in ogni caso, il lavoro accessorio si è dimostrato uno strumento utile all'emersione del lavoro sommerso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere preliminarmente ricordato di non essere mai stato un seguace delle idee del professor Biagi, riconosce che, nella situazione attuale, è opportuno ritornare all'impianto originariamente da lui dato all'istituto del lavoro occasionale. Per questo, pensa che anche quanti a suo tempo sostennero l'approvazione della legge n. 30 del 2003 e del decreto legislativo n. 276

del 2003, non potranno non condividere la sua affermazione.

A suo avviso, infatti, è necessario restringere il campo di applicazione, soggettivo e oggettivo, del lavoro accessorio, ritornando alla natura occasionale prevista dalla normativa originaria. Dovrebbero fare riflettere, infatti, anche le distorsioni del mercato del lavoro desumibili dai dati statistici, che evidenziano, nel primo quadrimestre dell'anno in corso, una crescita del numero di contratti a tutele crescenti più lenta rispetto a quella dei contratti di lavoro accessorio. Oltre tutto, a suo avviso, le disposizioni riguardanti l'abbassamento del massimale di reddito in agricoltura appaiono in contraddizione anche con le finalità del disegno di legge del Governo per il contrasto del caporalato in agricoltura, attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2217). Sul punto, pertanto, ritiene condivisibile l'impostazione che il relatore, onorevole Arlotti, intende dare alla sua proposta di parere. In ordine, poi, all'estensione al settore agricolo del massimale di compensi di 7.000 euro annui corrisposti allo stesso lavoratore dal medesimo committente, ritiene meritevole di approfondimento l'apparente contraddizione tra la limitazione della possibilità di ricorrere al lavoro accessorio agli imprenditori agricoli che abbiano un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui e la loro possibilità di retribuire i singoli lavoratori, attraverso il *voucher*, fino alla medesima cifra di 7.000 euro annui. Infine, si domanda se il massiccio ricorso al lavoro accessorio non dimostri che si tratta di una forma contrattuale più conveniente rispetto al contratto a tutele crescenti, architrave del *Jobs Act*, nonostante l'impegno del Governo ad incoraggiare il ricorso all'occupazione stabile ed a combattere la precarietà. Oltre tutto, nota che la diffusione del lavoro occasionale mette in pericolo il futuro pensionistico dei lavoratori, dal momento che l'aliquota pensionistica riguardante applicata è solo del 13 per cento, ben più ridotta, quindi, di quella applicabile ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione. Si tratta, a suo avviso, di una contraddizione nella

politica del Governo che, per di più, lascia convivere nell'ordinamento due strumenti della medesima natura, il lavoro accessorio, da un lato, e il lavoro a chiamata, dall'altro. Pur ritenendo, quindi, utile intervenire sulla tracciabilità dei buoni orari, si augura che il Governo voglia recepire le istanze della Commissione, che sollecita a ricondurre il lavoro retribuito con il *voucher* alla sua originaria natura di accessorietà.

Davide TRIPIEDI (M5S), apprezzando le parole del presidente, osserva che con i *voucher* il lavoratore è ridotto a un oggetto nelle mani di imprenditori senza scrupoli, come dimostra anche l'esperienza di diversi suoi colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno svolto in passato prestazioni di lavoro accessorio. Ritiene, inoltre, che tale strumento conceda un ingiustificato vantaggio al datore di lavoro, come paventato dal suo gruppo nel corso dell'esame del cosiddetto *Jobs Act*. Si dichiara, pertanto, d'accordo con l'orientamento emerso dal dibattito di proporre una limitazione del ricorso al lavoro accessorio, anche se l'esperienza passata ha dimostrato quanto poco il Governo tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, intende puntualizzare che la liberalizzazione del ricorso al lavoro accessorio non è imputabile al *Jobs Act*, ma, piuttosto ai Governi del centrodestra e al Governo Monti. Infine, non credendo possibile l'adozione di misure radicali, dichiara che si riterrebbe, comunque, soddisfatto se il Governo, facendo proprie le posizioni della Commissione, introducesse correttivi allo schema di decreto al fine di garantire il carattere occasionale delle prestazioni e di applicare al settore agricolo la disciplina prevista per gli altri soggetti imprenditoriali.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, ringraziando i colleghi per gli spunti forniti, ricorda che il Governo ha già dimostrato la sua volontà di creare alternative valide al lavoro accessorio, ad esempio, attraverso la riduzione dell'IRAP nel settore del

turismo o l'esclusione del ricorso ai *voucher* nell'ambito degli appalti. In ogni caso, conferma di volere proporre alla Commissione un parere favorevole allo schema di decreto, nel quale si richiederà, in particolare, una correzione delle disposizioni riguardanti il lavoro accessorio nel settore agricolo.

Davide TRIPIEDI (M5S) ribadisce che nella delega di cui alla legge n. 183 del 2014 si faceva espresso riferimento all'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.*

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 luglio 2016, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, segnalato preliminarmente che il provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, passa ad illustrare sinteticamente il contenuto del primo Accordo di partenariato, riguardante l'Iraq, che consta di 124 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e di quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.

Fa presente, in proposito, che l'accordo è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l'Unione europea e l'Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione alla cultura. Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, esso costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti e rappresenta un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro. L'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione portando ad un'intesa di partenariato di maggior respiro, che include anche la dimensione del dialogo politico, dando vita alla costituzione di una sede per discutere in materia di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, nonché di questioni di interesse della Corte penale internazionale. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipulazione dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela

degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.

Segnalato che nel preambolo, gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l'istituzione del partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altro, e i principi fondamentali su cui esso si basa, rileva che il Titolo I reca disposizioni riguardanti il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, mentre il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli da 8 a 80. Come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra l'Unione europea e l'Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. È prevista un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.

Osserva che il successivo Titolo III reca misure riguardanti i diversi settori di cooperazione e si compone degli articoli da 81 a 101. Fa presente, in proposito, che i settori individuati dall'Accordo sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e, quindi, in particolare, l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si intende, inoltre, favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione

europea e Mashrek arabo. In questo contesto, segnala che con l'articolo 82, in materia di cooperazione allo sviluppo sociale e umano, le parti sottolineano l'importanza di ridurre la povertà e promuovere i diritti e le libertà fondamentali, per rispondere alle esigenze di base in termini di salute, istruzione e occupazione. Rileva che l'articolo 83 impegna le parti al promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani, incoraggiando, in particolare, lo scambio di informazione, *know-how*, studenti, studiosi, risorse tecniche, giovani e giovani lavoratori. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 84, con il quale le parti concordano sul potenziamento della cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose. A tale proposito, le parti intendono applicare le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Segnala che i successivi articoli 85 e 86 riconoscono, il primo, il ruolo e la necessità di potenziare il contributo della società civile e, il secondo, la necessità di promuovere e tutelare i diritti umani. L'articolo 87 interviene in materia di cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese, per favorire la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, mentre, con l'articolo 88, le parti si impegnano a cooperare per creare un clima favorevole agli investimenti.

Passa, quindi, a illustrare il contenuto del Titolo IV, che riguarda la cooperazione nei settori della giustizia, della libertà e della sicurezza, come enunciato dall'articolo 102. In particolare, con l'articolo 103, le Parti si impegnano a cooperare nel settore della giustizia, con l'articolo 104, in materia di protezione dei dati personali e, con l'articolo 105, in materia di immigrazione e di asilo. I successivi articoli 106, 107 e 108 riguardano la cooperazione

nella lotta, rispettivamente, alla criminalità organizzata e alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché alle droghe illecite. L'articolo 109 prevede la cooperazione in campo culturale e, con l'articolo 110, le parti concordano di promuovere attività volte a intensificare le relazioni dell'Iraq con i Paesi confinanti e con altri *partner* regionali. Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali e prevede l'istituzione, all'articolo 111, di un consiglio di cooperazione, incaricato della sorveglianza dell'attuazione dell'Accordo, e, all'articolo 112, l'istituzione di un comitato di cooperazione, che coadiuva il consiglio di cooperazione. Segnala che l'articolo 113 dispone l'istituzione di un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento iracheno e del Parlamento italiano.

Passa, quindi, a illustrare il contenuto dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine, organizzato in 58 articoli suddivisi in otto titoli, segnalando che si tratta del secondo accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia e che esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, si tratta del primo accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN. L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda i rapporti economici e commerciali, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclag-

gio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole *standard* dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.

Fa presente che il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Nell'ambito del Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, segnala che l'articolo 27, che prevede la cooperazione delle parti nel settore del lavoro marittimo, al fine di promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose, la sicurezza personale e la protezione dei lavoratori marittimi, le politiche e i programmi per la loro salute e sicurezza sul lavoro. A tale ultimo fine, in particolare, le parti convengono di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi, per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi, per adattare alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico. Infine, le parti richiamano le convenzioni internazionali da cui derivano i principi e le disposizioni da applicare. Si tratta, in particolare, della

convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare e della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW). È, inoltre, specificato che la cooperazione riguarderà, tra l'altro, il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.

Segnala che il successivo Titolo VI disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. In questo contesto all'articolo 28, in materia di occupazione e affari sociali, le parti convengono di intensificare la cooperazione con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro, allo sviluppo delle competenze, alla parità uomo-donna e al lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione attraverso la promozione dell'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso, quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. Anche in questo caso, le parti si richiamano alle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e, in particolare, alla dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e alle altre convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie. Analogamente, esse si impegnano ad avviare un dialogo, una cooperazione e

iniziative su temi di comune interesse in sedi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'OIL, Asia-Europe meeting (ASEM) e le relazioni tra Unione europea e ASEAN. Da ultimo segnala che il Titolo VII definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale e che il successivo Titolo VIII reca le disposizioni finali.

Fa presente, infine, che il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli e reca, rispettivamente, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi, mentre i successivi articoli recano la copertura finanziaria dell'accordo con le Filippine, la clausola di invarianza finanziaria relativa all'accordo con l'Iraq e dispongono in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclusivamente, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento, tenuto conto del fatto che gli Accordi, per quanto di specifica competenza della Commissione, intendono garantire che il rafforzamento della cooperazione sul piano economico tra l'Unione europea, da un lato, e l'Iraq e le Filippine, dall'altro, si realizzi in un contesto che assicuri adeguate tutele ai lavoratori e alle lavoratrici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (C. 3944 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3944, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012, e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012;

osservato che gli accordi sono volti a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea, da un lato, e l'Iraq e le Filippine, dall'altro, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione, non solo in campo politico, ma anche nei settori del commercio, degli investimenti, della giustizia, della libertà e della sicurezza, dell'occupazione e degli affari sociali;

rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 84 dell'Accordo con l'Iraq, le Parti concordano sul potenziamento della cooperazione in materia di occupazione e

affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose, impegnandosi ad applicare le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute;

considerato che l'articolo 27 dell'Accordo con le Filippine prevede la cooperazione tra le Parti nel settore del lavoro marittimo, al fine di promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose, la sicurezza personale e la protezione dei lavoratori marittimi, nonché le politiche e i programmi per la loro salute e sicurezza sul lavoro;

considerato che, sulla base dell'articolo 28 dell'Accordo di partenariato con le Filippine, le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di occupazione e di affari sociali, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro, allo sviluppo delle competenze, alla parità tra uomo e donna e al lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione attraverso la promozione dell'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso,

quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà;

rilevato, altresì, che, in tale contesto, le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalla Dichiarazione sui

principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL e dalle convenzioni dell'OIL alle quali hanno aderito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 146

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 153

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Mantero e Dall'Osso*) 158

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 150

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Miotto, per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, molto qualificato e approfondito, esprimendo quindi un giudizio positivo sulla proposta di parere da lei presentata. Nel rilevare che quest'ultima si muove nella stessa direzione della delega legislativa, contribuendo a definire meglio alcuni aspetti dello schema di decreto in esame, ritiene che le condizioni e le osservazioni contenute nella predetta proposta di parere saranno recepite in sede di emanazione del decreto legislativo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che i deputati appartenenti al gruppo

Movimento 5 Stelle hanno presentato una propria proposta alternativa di parere, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S) ricorda che il provvedimento in discussione costituisce un nuovo tentativo di intervenire sui criteri di nomina della dirigenza sanitaria per sanare le distorsioni esistenti, sottolineando che la nomina del tutto discrezionale dei direttori generali da parte dei presidenti delle regioni costituisce probabilmente il principale problema della sanità italiana. Segnala, infatti, che la politicizzazione della dirigenza pregiudica in moltissimi casi una gestione corretta della sanità.

Riconoscendo che lo schema di decreto in esame compie alcuni passi nella giusta direzione, evidenzia tuttavia come venga adottato un approccio troppo timido, mancando evidentemente il coraggio di svincolare integralmente le nomine dalle scelte politiche.

Sottolinea che la proposta di parere presentata dal suo gruppo si basa su un'impostazione diversa, ad esempio prendendo in considerazione il ricorso a forme di sorteggio, al fine di superare le cattive abitudini della politica, che hanno causato danni incalcolabili alla sanità del nostro Paese.

Esprime forte dissenso su alcuni rilievi contenuti nella proposta di parere illustrata dalla relatrice, in particolare laddove si evidenzia l'esigenza di prevedere, con riferimento al punteggio, che esso deve essere assegnato a ciascun candidato esclusivamente ai fini dell'inserimento del candidato medesimo nell'elenco degli idonei, senza che quest'ultimo riporti poi i punteggi conseguiti, in modo da evitare il rischio che l'elenco venga a configurarsi come una vera e propria graduatoria, tale da interferire con l'autonomia regionale. Evidenzia come in questo modo si assecondi di fatto la richiesta delle regioni di rendere segreti i punteggi assegnati, diversamente da quanto suggerito dal Consiglio di Stato. Al riguardo, fa presente che non è in discussione il rispetto della autonomia regionale ma solo un principio di traspa-

renza e di responsabilità rispetto alle scelte adottate. Richiama in proposito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi del quale le procedure trasparenti ed uniformi sono il punto di partenza per arginare arbitri e disparità di ordine particolaristico e per assicurare la piena attuazione di principi democratici. Segnala, per inciso, di avere effettuato numerosi accessi agli atti per controllare i criteri seguiti in passato nella nomina di dirigenti sanitari, avendo verificato che in moltissimi casi risultavano nominati i soggetti che avevano conseguito il punteggio più basso. Ricorda, inoltre, che il principio di trasparenza è richiamato anche nella riforma costituzionale voluta dall'attuale maggioranza, pur auspicando che, non per questo specifico aspetto, tale riforma sia respinta nel referendum previsto per il prossimo autunno.

Formula quindi un giudizio fortemente critico anche sulla condizione di cui al numero 11 della proposta di parere della relatrice, ritenendo che il riferimento ivi contenuto alle violazioni degli obblighi di trasparenza sia formulato in maniera ambigua, rischiando di rendere meno stringenti le disposizioni del decreto legislativo che sarà emanato.

Donata LENZI (PD) osserva che la Commissione sta svolgendo una discussione interessante, di portata generale, che si riallaccia al tema ormai ultraventennale dell'ambito applicativo della riforma della pubblica amministrazione. Ricorda infatti che le debolezze del settore pubblico, non a caso definito in molti casi « burocrazia », rappresentano uno dei principali elementi che diminuiscono la competitività del Paese. In questo quadro, uno dei nodi principali è rappresentato dalla scelta delle figure che devono compiere scelte manageriali pur avendo le necessarie competenze e conoscenze rispetto alle politiche concrete nei vari settori di intervento. Sottolinea che in molti casi la qualità essenziale è rappresentata dalla capacità di *leadership* e che in nessuna nazione al mondo le abilità in tal senso sono individuate sulla base di un semplice concorso

pubblico. Rileva, quindi, che la scelta adottata dal provvedimento in esame è quella di assicurare trasparenza attraverso una preselezione nazionale sulla base di titoli e di esperienza alla quale segue la selezione a livello regionale sulla base di una assunzione di responsabilità politica. Ricorda infatti, richiamando anche alcune vicende apprese durante la sua esperienza di amministratrice locale, che le cattive scelte, su cui spesso incide anche il familismo che caratterizza l'Italia, sono effettuate sia dalla politica che dalla pubblica amministrazione.

Segnala ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che si trovano ora alla guida di alcune importanti città, che la semplice adozione di un criterio basato su titoli potrebbe comportare anche per loro la nomina di personaggi rispetto ai quali vi è un forte senso di sfiducia. Osserva per inciso, pur rinunciando a voler inserire un rilievo in tale senso nel parere, che il peso attribuito alle pubblicazioni nella valutazione dell'idoneità alla dirigenza appare eccessivo in quanto dovrebbe prevalere il criterio della capacità di gestione, accompagnato da una conoscenza reale delle situazioni da gestire.

In relazione alla trasparenza, pone in evidenza che sono mancate finora sanzioni concrete in conseguenza della mancata applicazione di tale principio, che rimane essenziale per la corretta imputazione della responsabilità delle scelte adottate.

In conclusione, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, segnala l'elemento positivo rappresentato dalla menzione esplicita nel provvedimento in esame della figura dei direttori socio-sanitari.

Vega COLONNESE (M5S), nell'invitare i colleghi a una discussione sul merito delle proposte di parere, segnala, tra gli altri, come punti qualificanti della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, la condizione di cui alla lettera *j*), con cui si vogliono introdurre principi di rotazione per prevenire fenomeni di corruzione, e quella di cui alla lettera *p*), in

merito alla revoca degli incarichi in caso di condanne, anche non definitive.

Per evidenziare lo spirito costruttivo, fa presente che il Movimento 5 Stelle ha presentato in ogni caso una proposta di parere favorevole corredata da un nutrito numero di condizioni molto puntuali per offrire soluzioni concrete rispetto agli errori commessi nel passato, ben evidenziati nell'intervento della collega Grillo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ricorda che quanto previsto alla lettera *p*) della proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle è già normativa vigente grazie a un emendamento apportato alla cosiddetta legge Madia, presentato proprio da tale gruppo.

In relazione a quanto previsto alla condizione di cui alla lettera *a*), ricorda inoltre che è prassi costante della pubblica amministrazione quella per cui la nomina delle commissioni sia successiva alla data limite per la presentazione delle candidature.

Delia MURER (PD) pone in rilievo che il provvedimento in esame rappresenta sicuramente un passo in avanti per limitare la discrezionalità delle scelte dei presidenti delle regioni nell'ambito della dirigenza sanitaria, restituendo un ruolo in tale ambito al Ministero della salute.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, nel ringraziare tutte le colleghe intervenute nella discussione, ritiene utile fornire alcune precisazioni. Segnala preliminarmente che la previsione di un punteggio rispetto ai soggetti idonei a ricoprire il ruolo di dirigenti sanitari, contenuto nello schema di decreto, appare per certi aspetti fuori dall'ambito della delega attribuita al Governo, ricordando che l'inclusione in tale elenco è basata sia sui titoli che sull'esperienza maturata e concordando con la collega Lenzi sul peso forse eccessivo attribuito alle pubblicazioni. Nel ricordare che è necessario realizzare un concreto equilibrio fra i titoli maturati e l'esperienza acquisita, sottolinea che, qualora al punteggio attribuito si

attribuisse il valore di una graduatoria, sarebbe di fatto vanificata la possibilità di scelta attribuita alle regioni nella seconda fase delle selezioni. Inoltre, la pubblicazione dei punteggi comporterebbe inevitabilmente la presentazione di numerosissimi ricorsi, evidenziando peraltro che nei livelli più alti della graduatoria si troverebbero i soggetti più vicini all'età pensionabile, quando in molte situazioni sarebbe preferibile nominare soggetti più giovani, motivati da una forte volontà di seguire percorsi innovativi.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di prevedere dei criteri che consentano di nominare per ciascuna posizione il soggetto più idoneo sulla base della propria esperienza professionale, oltre che dei titoli cumulati. In ogni caso, deve essere garantita in ogni fase del procedimento la trasparenza necessaria ad attribuire precise responsabilità nella scelta dei dirigenti che devono in primo luogo essere in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Entrando nel merito della condizione di cui alla lettera j) della proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle, osserva che nel concreto il limite temporale previsto, di 5 anni, non è lontano dalla prassi corrente, posto che di solito le nomine sono triennali rinnovabili una sola volta.

In conclusione, rileva che il provvedimento in esame, seppur migliorabile, rappresenta un concreto passo in avanti e che esso da solo non può costituire lo strumento per contrastare tutte le pratiche distorsive condotte a livello regionale rispetto alle quali è necessaria una specifica attività di vigilanza.

Giulia GRILLO (M5S) si dichiara in disaccordo rispetto a quanto affermato dalla relatrice sul prevedibile aumento dei ricorsi, osservando che tutti i soggetti concorrenti hanno comunque il diritto di conoscere i punteggi attribuiti anche senza pubblicità delle graduatorie. Rileva che, in base a quanto previsto dallo schema di decreto l'accesso alla graduatoria sarebbe precluso solo ai terzi non interessati, cioè ai cittadini ai quali dovrebbe essere invece

garantito un accesso trasparente ai dati in base ai quali sono state effettuate determinate scelte. Si riserva, inoltre, di verificare quanto affermato dal rappresentante del Governo circa l'applicazione anche al caso specifico della revoca dell'incarico in caso di condanna, anche non definitiva.

Silvia GIORDANO (M5S) invita le deputate del Partito democratico intervenute nel dibattito a tenere conto delle diversità territoriali che caratterizzano l'Italia, posto che in regioni quali il Veneto o l'Emilia-Romagna in ambito sanitario non si verificano quei gravi casi di corruzione e di infiltrazione camorristica che contraddistinguono, ad esempio, la propria regione di provenienza, la Campania.

Richiama in proposito le intercettazioni che hanno posto in luce la volontà di conferire una nomina a direttore sanitario a un certo soggetto in cambio di una sentenza favorevole nei confronti dell'attuale presidente della regione Campania, De Luca, o il recente provvedimento sulla nomina dei direttori sanitari adottato sempre dalla Campania rispetto al quale il Governo, in risposta ad atti di sindacato ispettivo presentati dal suo gruppo, ha preannunciato la presentazione di un ricorso presso la Corte costituzionale. Precisa che a suo avviso gli atti recentemente adottati nella regione Campania rappresentano una vera e propria « follia al Governo ». Chiede quindi al sottosegretario De Filippo se a suo avviso le norme che si vogliono adottare siano idonee a scongiurare le pratiche illecite in ambito sanitario che caratterizzano le regioni meridionali.

Paola BINETTI (AP), riconoscendo che non è facile rispondere con argomenti razionali quando sono evocate infiltrazioni di tipo camorristico in ambito sanitario, ricorda che nei processi di valutazione di figure professionali, oltre agli elementi oggettivamente quantificabili, vi sono aspetti qualitativi quali ad esempio la capacità di mediazione o di comunicazione, che devono essere presi in considerazione. L'elemento « concorsuale » può

costituire quindi una buona base su cui deve innestarsi un'analisi delle diverse capacità e qualità in possesso dei candidati. Pur riconoscendo la diffusione di pratiche scorrette o illecite, invita comunque a credere nella possibilità di un'etica pubblica sulla cui base si possano effettuare scelte trasparenti e responsabili, nel migliore interesse degli utenti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa presentata si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata da deputati del Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dà la parola alla relatrice, on. Giuditta Pini, per lo svolgimento della relazione.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Giustizia il pre-

scritto parere sulla proposta di legge C. 2281, già approvata dal Senato, che inasprisce le pene previste per il delitto di esercizio abusivo di una professione e detta disposizioni in materia di obblighi professionali.

Fa presente che l'esercizio abusivo di una professione è punito dall'articolo 348 del codice penale con la pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi o della multa da 103 a 516 euro.

La sanzione si applica nei confronti di chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 1, reca modifiche all'articolo 348 del codice penale, nel senso di elevare la pena della reclusione – da sei mesi a tre anni – e della multa – da 10.000 a 50.000 euro – nei confronti dell'esercizio abusivo di una professione. Si prevedono, altresì, determinate pene nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il predetto reato ovvero che ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato stesso.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 modifica l'articolo 589 del codice penale, concernente la fattispecie dell'omicidio colposo, stabilendo che si applica una pena aggravata – reclusione da tre a dieci anni – se la morte per colpa è causata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Il comma 3 dell'articolo 1 interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. In particolare, se le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica il testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, intervenendo sull'articolo 123, relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalle particolari modalità della stessa sia possibile desumere che i farmaci non siano destinati al commercio.

Rileva che l'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie rinvia all'articolo 443 del codice penale nel caso in cui il titolare della farmacia trasgredisca l'obbligo di curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. A sua volta il codice penale, all'articolo 443, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e con la multa non inferiore a 103 euro chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.

La proposta di legge, intervenendo sull'articolo 123, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.500 a 3.000 euro) a carico del farmacista che detenga farmaci scaduti, guasti o imperfetti se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.

Al riguardo, osserva che dovrebbe continuare ad applicarsi l'articolo 443 del codice penale nei casi di destinazione al commercio di farmaci scaduti. Peraltro, la formulazione letterale del nuovo illecito amministrativo fa riferimento alla concreta possibilità di escludere la destinazione al commercio. Occorre pertanto considerare la portata applicativa del nuovo illecito amministrativo.

L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, nel senso di aumentare l'entità della sanzione (da 2.500 a 7.500 euro) nei confronti di coloro che esercitino abusivamente un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 43 del 2006 ha stabilito che «sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 (...) i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione». Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale. Si parla, invece, di arti ausiliarie delle professioni sanitarie in relazione alle attività professionali che possono essere esercitate in possesso di un titolo abilitante o di un altro titolo equipollente. Gli interventi propri di ciascuna arte, sono svolti in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, in regime di libera professione, o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Si tratta di massaggiatori e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di ottici, odontotecnici e puericultrici.

L'articolo 4 modifica l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, concernente la disciplina della professione di mediatore, che ad oggi sanziona con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo, prevedendo altresì che a coloro i quali siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l'esercizio abusivo di una professione.

La proposta di legge in esame prevede l'applicazione della sanzione penale alla prima reiterazione della condotta illecita, senza attendere la terza violazione.

Segnala, infine, l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, concernente l'esercizio dell'attività odontoiatrica.

Si prevede, in particolare, l'obbligo per ogni società operante nel settore odontoiatrico di nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del

centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva.

Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge n. 409 del 1985, che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nella seduta successiva, anche alla luce degli eventuali rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305);

tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in oggetto e, in particolare, degli emendamenti concordati in quella sede e allegati al predetto parere;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato;

apprezzato, in generale, il provvedimento in oggetto, volto a modificare il sistema attualmente vigente di conferimento degli incarichi di vertice delle aziende del Servizio sanitario nazionale nel senso di limitare la discrezionalità del vertice politico regionale, promuovendo una valutazione di tipo tecnico, finalizzata alla selezione delle personalità ritenute maggiormente competenti e adeguate a ricoprire ciascun incarico, completando così il lavoro di riforma già avviato con il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012;

evidenziate tuttavia alcune criticità connesse al contenuto di specifiche disposizioni recate dal provvedimento in esame;

rilevato, in tale ambito, che, per quanto riguarda l'elenco nazionale degli idonei per gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2,

comma 2, dovrebbe essere elevata da due a quattro anni la durata della validità per gli iscritti, ferme restando la cadenza biennale della selezione e la durata biennale del mandato della commissione nazionale;

ritenuto, poi, che per quanto concerne il punteggio da attribuire ai candidati alla selezione, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1, si debba demandare a un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei relativi parametri che, in ogni caso, dovranno tenere conto dell'esigenza di attribuire un peso paritario all'esperienza professionale e ai titoli formativi e professionali;

evidenziato, sempre con riferimento al punteggio, che esso deve essere assegnato a ciascun candidato esclusivamente ai fini dell'inserimento del candidato medesimo nell'elenco degli idonei, senza che quest'ultimo riporti poi i punteggi conseguiti, in modo da evitare il rischio che l'elenco venga a configurarsi come una vera e propria graduatoria, tale da interferire con l'autonomia regionale; questa preoccupazione è emersa anche in sede di Conferenza unificata;

fatto presente quindi, con riguardo alle procedure per il conferimento da parte della regione dell'incarico di direttore generale, che, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra valutazione tecnica dei candidati e discrezionalità della nomina, occorre superare il riferimento alla terna previsto dall'articolo 2, comma 1, dello schema, prevedendo invece l'individuazione di una rosa di nomi non supe-

riore a cinque per ciascuna nomina, che la commissione regionale propone al presidente della regione;

ritenute condivisibili, sempre per quanto concerne le procedure per il conferimento degli incarichi, le richieste, avanzate in sede di Conferenza unificata, di abrogare il riferimento alle province autonome, non contenuto nella delega legislativa, nonché di attribuire alla regione il potere di designare uno dei membri della commissione regionale di cui all'articolo 2 e uno dei membri della commissione regionale di cui all'articolo 4;

condivisa, altresì, la necessità, evidenziata anch'essa in sede di Conferenza unificata, di riformulare l'articolo 7, al fine di specificare che le disposizioni di cui al presente schema di decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, tenendo conto, in particolare, degli aspetti attinenti al bilinguismo;

evidenziata, inoltre, l'esigenza di segnalare al Governo la necessità ovvero l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al testo del provvedimento, anche sulla base di quanto è emerso dalle audizioni informali che la XII Commissione ha ritenuto di svolgere, nonché per ragioni di coordinamento con disposizioni recate da altri provvedimenti normativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, si preveda che l'elenco nazionale degli idonei per gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale abbia durata quadriennale anziché biennale, chiarendo altresì che, con cadenza biennale, si procede all'aggiornamento dell'elenco con l'ingresso dei nuovi iscritti, previa selezione di questi ultimi;

2) all'articolo 1, comma 3, si renda esplicito, anche ai fini del rispetto del carattere paritetico richiesto dalla disposizione di delega, che il presidente della commissione nazionale rientra nel novero dei due membri designati dal Ministro della salute e nel novero totale dei cinque membri che compongono la commissione stessa. Al medesimo comma, si specifichi altresì, in merito ai requisiti dei componenti diversi dal presidente, che la « comprovata competenza ed esperienza » degli stessi deve essere inerente ad ambiti di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale;

3) all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), si chiarisca che il requisito dell'esperienza dirigenziale cui si fa riferimento è soddisfatto sia qualora l'esperienza pregressa sia stata maturata nel settore pubblico sia qualora essa sia stata maturata nel settore privato. Alla medesima lettera, laddove si prevede che il requisito della diretta responsabilità dirigenziale pregressa debba riguardare le « risorse umane, tecniche e finanziarie », provveda il Governo a mantenere la forma disgiuntiva usata dalla norma vigente, per cui l'oggetto può essere costituito anche da una soltanto delle predette tipologie di risorse;

4) all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), ultimo periodo, si modifichi la norma transitoria ivi contenuta, nel senso di estenderla a tutti i corsi di formazione iniziati prima della conclusione dell'accordo in sede di Conferenza permanente anziché, come previsto dall'attuale formulazione, riferirla soltanto ai corsi iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Si preveda, inoltre, che il citato accordo definisca la disciplina dei corsi in termini tali da assicurare il conseguimento di un più elevato livello di formazione rispetto a quello attuale degli omologhi corsi;

5) all'articolo 1, comma 6, in merito al punteggio da attribuire ai candidati alla selezione, si demandi a un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei relativi parametri, fermo restando che il

singolo avviso pubblico – sulla base di tali parametri – enunci poi i criteri specifici per l’assegnazione del punteggio da parte della Commissione. Si preveda, inoltre, che i suddetti parametri e criteri specifici siano formulati in modo da attribuire un peso paritario all’esperienza professionale e ai titoli formativi e professionali;

6) all’articolo 1, comma 7, si preveda che il punteggio sia assegnato a ciascun candidato esclusivamente ai fini dell’inserimento del candidato medesimo nell’elenco nazionale degli idonei;

7) all’articolo 2, commi 1 e 2, sia soppresso ogni riferimento alle « province autonome », non contenuto nella delega legislativa;

8) provveda il Governo a chiarire, almeno nella relazione illustrativa che correda il decreto legislativo, le nozioni di « qualificate istituzioni scientifiche indipendenti » e di « qualificate istituzioni scientifiche », alle quali competono, rispettivamente, la designazione di una parte dei componenti della commissione regionale di cui all’articolo 2 e dei componenti della commissione regionale di cui all’articolo 4, e di inserire altresì una norma di chiusura che escluda la designazione da parte di un’istituzione che si trovi in conflitto di interessi;

9) all’articolo 2, comma 1, con riferimento alle procedure per il conferimento, da parte della regione, dell’incarico di direttore generale, si preveda che la commissione proponga al presidente della regione, anziché una terna – come prevede l’attuale formulazione dello schema – una rosa di nomi non superiore a cinque per ciascuna nomina, in conformità con quanto previsto dalla delega legislativa. Si preveda, altresì, l’attribuzione alle regioni del potere di designare uno dei membri della commissione regionale di cui all’articolo 2, comma 1, nonché uno dei membri della commissione regionale di cui all’articolo 4. Provveda, inoltre, il Governo a specificare che le forme di pubblicità dell’avviso per il conferimento dell’incarico di direttore generale, di cui all’articolo 2,

comma 1, dello schema, siano adeguate e comprendano la pubblicazione del medesimo sul sito *internet* istituzionale della regione e che la pubblicazione del provvedimento di nomina motivata, di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, concerna anche il *curriculum* del nominato, nonché i curricula degli altri candidati che erano inclusi nella rosa;

10) all’articolo 2, comma 3, lettera *b*), in merito ai criteri di valutazione del direttore generale, si faccia riferimento – oltre che, in generale, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza – anche alla riduzione delle liste di attesa e alla puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo sistema informativo sanitario, nonché agli adempimenti in materia di appropriatezza prescrittiva. Conseguentemente, si sopprima la lettera *c*) del medesimo articolo 2, comma 3, in considerazione dell’evoluzione normativa in materia di appropriatezza prescrittiva;

11) all’articolo 2, comma 5, dello schema, in merito alle fattispecie che danno luogo ai provvedimenti di decadenza del direttore generale, chiarisca il Governo, riguardo alla situazione di grave disavanzo della gestione, che si fa riferimento solo ai casi in cui esso derivi dal mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 3, con conseguente esclusione delle ipotesi in cui il grave disavanzo sia imputabile alle gestioni precedenti il mandato del direttore generale in oggetto. Si preveda, inoltre, a chiarire il riferimento alla violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti, considerato, da un lato, che tale fattispecie non è prevista dalla disciplina di delega e dalla normativa vigente e, dall’altro, che potrebbe essere ritenuta, almeno in parte, già compresa in altre fattispecie di decadenza, quale la manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione;

12) all’articolo 2, comma 6, siano fatte salve anche le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 534-535 della legge n. 208 del 2015, che prevedono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancata trasmissione del piano di rientro ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro;

13) all'articolo 3, si specifichi che, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche quelle di cui agli articoli 4 e 5 si applicano alle aziende ospedaliere universitarie;

14) all'articolo 4, comma 1, quarto periodo, in relazione alla norma sulla decadenza dagli incarichi in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti « e » del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, si ponga il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione in termini disgiuntivi rispetto alla fattispecie precedente, anziché in termini di congiunzione, anche ai fini di una piena conformità con la formulazione della norma di delega;

15) all'articolo 6, in merito alle norme transitorie in base alle quali, fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali, si applicano, per il conferimento degli incarichi di cui al presente decreto legislativo, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, si chiarisca che per gli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari tale norma transitoria non opera più per alcuna regione qualora una o più regioni abbiano istituito elenchi di idonei;

16) all'articolo 7, si integri la disposizione concernente le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nei seguenti termini: « Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione, in particolare anche con riferimento al requisito dell'attestato di bilinguismo o di titolo equipollente, richiesto

nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, per l'accesso al pubblico impiego »;

e con le seguenti osservazioni:

a) riguardo al divieto di rinnovo dell'incarico di direttore generale oltre il secondo mandato, di cui all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di limitare il divieto alle ipotesi di terzo mandato consecutivo;

b) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2, terzo periodo, che conferma la norma statale vigente, concernente la durata dell'incarico di direttore generale per un periodo minimo di tre e uno massimo di cinque anni, con il successivo articolo 9, comma 2, che fa esplicitamente salvo il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 il quale contiene, tra le altre, la suddetta disposizione;

c) valuti il Governo se sussistano le ragioni per il mantenimento del secondo periodo dell'articolo 2, comma 4, dello schema, il quale specifica che la procedura di prima valutazione e prima verifica del direttore generale si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, in quanto il successivo comma 5 sembra disciplinare in maniera esaustiva i successivi eventuali procedimenti di valutazione;

d) all'articolo 4, comma 1, quarto periodo, che conferma i limiti minimi e massimi di durata – pari, rispettivamente, a 3 ed a 5 anni – per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario ed estende i medesimi limiti per l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari (per i quali l'attuale legislazione statale non prevede limiti minimi o massimi), si chiarisca se i limiti trovino applicazione anche per gli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Sotto il profilo formale, inoltre, per gli incarichi di direttore amministra-

tivo e di direttore sanitario, si valuti l'opportunità di non riprodurre la norma sui limiti di durata nell'articolo 4, considerato che essi sono già stabiliti dal comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, comma che è fatto salvo dal successivo articolo 9, comma 2;

e) poiché le norme di abrogazione esplicita di cui all'articolo 9, comma 1, decorrono dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le

modifiche, di cui all'articolo 2, alla disciplina sugli obiettivi dei direttori generali e sulle procedure di valutazione e verifica dei medesimi entrino in vigore, in tutto o in parte, in via immediata o solo a decorrere dalla suddetta istituzione dell'elenco;

f) all'articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la rubrica con la seguente: « Abrogazioni e disposizioni finali ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI LOREFICE, GRILLO, COLONNESE, SILVIA GIORDANO, DI VITA, NESCI, MANTERO E DALL'OSSO

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305);

premessi che:

lo schema di decreto all'esame della Commissione XII Affari sociali è riferito alla «dirigenza» ed è attuativo della legge delega 7 agosto 2015, n. 124: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (cosiddetta «Delega Madia»);

nell'ambito del riordino della pubblica amministrazione, il capo III della succitata legge delega prevede il riordino anche in materia di personale della pubblica amministrazione e l'articolo 11 specificatamente concerne la delega al Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

l'articolo 11 della legge delega n. 124 del 2015 detta quindi i principi e criteri direttivi e alla lettera p) specificatamente riguardo gli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione;

i principi contenuti nella legge delega sono richiamati come principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

i principi e criteri direttivi della legge delega n. 124 del 2015, articolo 11, lettera p) possono così sintetizzarsi:

con riguardo ai direttori generali: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; si-

stema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità;

con riguardo ai direttori amministrativi, direttori sanitari e direttori dei servizi socio-sanitari: selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;

considerato che:

nel corso della discussione parlamentare relativa alla legge delega n. 124 del 2015 il Movimento 5 Stelle ha svolto una serrata opposizione anche e soprattutto in relazione all'articolo 11, comma 1, lettera p) e i diversi emendamenti allora presentati avevano la finalità, in riferimento agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario

delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di garantire una selezione comparativa pubblica, unica per titoli ed esami, che fosse trasparente ed imparziale;

in particolare, proprio a garanzia dell'imparzialità (articolo 97 Cost.), si chiedeva che i componenti della Commissione nazionale di valutazione fossero selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate anche eventualmente con forme di sorteggio da un elenco aperto costituito previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti culturali, professionali e di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali oltre che con qualsiasi incompatibilità riconducibile alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ai suoi decreti delegati;

in fase di approvazione della legge delega, con precisi emendamenti, si era anche ipotizzato di prevedere che le regioni sorteggiassero il direttore generale dall'elenco nazionale degli idonei che avessero manifestato interesse;

si da atto che nel decreto delegato in esame è stata inserita « la comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale » ma il meccanismo di nomina non rispetta pienamente il principio d'imparzialità e permane correlato alla « politica » laddove due componenti della commissione sono nominati dal Ministero della salute ed uno dall'Agenas (organo che svolge attività di supporto tecnico-operativo alle politiche di governo dei sistemi sanitari di Stato e Regioni e il cui presidente è nominato su proposta del Ministero della Salute) ed altri due dalla Conferenza Stato-Regioni (articolo 1 comma 3);

peraltro la legge delega non prevede tale meccanismo di nomina ma prevede solo che « la commissione nazionale sia composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni » e che sarebbe opportuno che i componenti della commissione siano sorteggiati da una rosa

di nominativi fornita da ciascuna delle componenti rappresentative dello Stato e delle regioni (es. 10 per ciascuna componente);

è inoltre opportuno che la nomina della commissione sia successiva all'espletamento del bando o avviso pubblico ovvero successiva alla data di scadenza di presentazione delle candidature (in analogia a quanto avviene per le commissioni di gara negli appalti pubblici) garantendo che l'elaborazione dei criteri e requisiti di partecipazione e di valutazione siano predefiniti e disgiunti dalla commissione che si troverà ad applicarli;

è opportuno prevedere che nella nomina della commissione ci si conformi ai principi e alle disposizioni che governano le amministrazioni dello Stato (articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994) prevedendo che: *a)* trattandosi di concorsi unici, si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* i componenti non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; *c)* i componenti non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; *d)* non sussista alcuna causa di inconferibilità e d'incompatibilità e si preveda l'obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse;

è opportuno ripensare il ruolo dell'Agenas che, secondo le disposizioni degli articoli 1 e 2, prevede: *a)* alla nomina di un componente della commissione nazionale; *b)* alla nomina di un componente delle commissioni regionali; *c)* ad organizzare i corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (che saranno oggetto di valutazione delle commissioni medesime) e rivalutare quindi l'opportunità che sia il medesimo soggetto (l'Agenas) a nominare un componente delle commissioni (sia na-

zionale che regionale) e ad organizzare corsi di formazione che saranno poi oggetto di valutazione da parte delle Commissioni medesime e sia altresì il medesimo soggetto che disponga e predisponga tutti i dati concernenti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e che provveda al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza che saranno oggetto di valutazione dell'attività dei medesimi direttori generali;

riguardo l'ammissibilità a partecipare alle procedure selettive (articolo 1, comma 4) ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale si rileva la criticità, evidenziata anche dal Consiglio di Stato per i dubbi profili di costituzionalità, laddove è richiesto il possesso dell'attestato di formazione e appare quindi necessario rivalutare l'opportunità che il possesso di tale attestato sia solo oggetto di valutazione da parte della Commissione nell'ambito dell'attribuzione dei punti;

non si comprende esattamente l'attribuzione dei punteggi (articolo 1, comma 7) da parte della Commissione nazionale ai fini della costituzione dell'elenco tenendo conto che non si fa riferimento ad alcuna graduatoria e tenendo conto che a livello regionale le Commissioni di valutazione o il Presidente della Regione possono non tener conto dei punteggi conseguiti nell'ambito dell'elenco nazionale;

nella parte in cui (articolo 1, comma 6) si dettano i criteri di valutazione della Commissione deputata alla formazione dell'elenco nazionale si prevede, con riguardo alla comprovata esperienza dirigenziale, che si tenga conto della tipologia delle strutture nelle quali la stessa è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, della posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonché di eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili; mentre in riferimento ai titoli formativi e professionali si fa riferimento all'attività di docenza alle pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque

anni, nonché al possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, abilitazioni professionali;

al riguardo, non si comprende bene cosa si intenda per «tipologia» e sembra quindi opportuno specificarne il senso per evitare avvisi o bandi «su misura» e parimenti non si comprende bene cosa s'intenda per «provvedimenti assimilabili» che andrebbero esattamente identificati, e appare opportuno che in caso di decadenza si preveda l'impossibilità di rientrate nell'elenco, non solo per violazione degli obblighi di trasparenza (come previsto dal comma 8) ma anche nel caso di decadenza determinata da gravi e comprovati motivi o da una gestione di grave disavanzo o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione; inoltre riguardo i titoli formativi e professionali sarebbe opportuno specificare che l'attività di docenze, le pubblicazioni e la produzione scientifica, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, abilitazioni professionali siano riferibili alla materia dell'avviso ovvero l'organizzazione e gestione aziendale del SSN e che i diplomi di specializzazione, dottorati, master siano riferibili ai titoli erogati da università statali o parificate;

in riferimento, all'articolo 2 comma 1, ove si disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale «a livello regionale», si precisa che la legge delega prevede che «le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire,» e nella delega la commissione regionale di valutazione è prevista solo per la formazione degli elenchi relativi a direttori sanitari, amministrativi o socio-sanitari né è previsto che sia il Presidente della Regione a scegliere «discrezionalmente» il direttore generale, seppure nell'ambito di una rosa di nominativa che nello schema di decreto è

individuata come terna; questa previsione potrebbe profilare un eccesso di delega e di fatto mantiene, seppure in misura «attenuata» rispetto alle disposizioni vigenti, il meccanismo di nomina politica., pertanto appare opportuno che le regioni attingano secondo criteri, precedenze e/o preferenze oggettive ed imparziali, prestabilite nell'avviso pubblico e che non comportino alcuna scelta discrezionale;

peraltro i componenti di tali commissioni regionali sono indicati da non ben definite e/o identificate o identificabili «istituzioni scientifiche indipendenti» appare opportuno dare dei criteri più precisi;

la previsione che nella terna proposta non possono essere inseriti coloro che per due volte abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale presso la medesima struttura sanitaria (articolo 2, comma 1), appare condivisibile in linea di principio ma sarebbe opportuno limitare ad una sola volta (o comunque per un periodo non superiore ai 5 anni) la possibilità di ricoprire l'incarico di direttore generale nella medesima struttura sanitaria, ciò nel rispetto del principio di rotazione come introdotto dalle norme sulla prevenzione della corruzione e che riguarda quasi tutti i dirigenti pubblici;

nella parte in cui si fa riferimento agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che dovranno essere definiti e assegnati al direttore generale all'atto della nomina (articolo 2, comma 2), si chiosa specificando «ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi» e che tale riferimento presenta contorni indefiniti che rischiano peraltro di ridimensionare l'importanza degli obiettivi e dei susseguenti meccanismi di valutazione con riguardo all'attività dei direttori generali, appare opportuno che tale frase sia eliminata o quanto meno meglio precisata;

appare condivisibile (articolo 1, comma 8, e articolo 2, comma 2) il richiamo agli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per

il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, ciò nonostante sarebbe opportuno fare riferimento esplicito al rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 190 del 2012, dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dal decreto legislativo n. 39 del 2013;

nella parte in cui si prevede che in caso di commissariamento delle strutture sanitarie, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale (articolo 2, comma 2), è opportuno specificare che l'individuazione del Commissario sia effettuata nel rispetto degli stessi principi e modalità d'individuazione del direttore generale, ciò per evitare che si ricorra a forme di « commissariamento facile » per soggetti graditi o a forme di velati « *spoils system* » e che comunque la scelta del commissario non sia discrezionale;

nella parte in cui si prevede che la valutazione dell'operato dei direttori generali e la verifica dei risultati aziendali avvenga dopo 24 mesi (valutazioni e verifiche cui consegue un'eventuale decadenza) (articolo 2, comma 4) sarebbe opportuno che tali valutazioni avvengano con cadenza annuale in analogia a quanto avviene per tutti i dirigenti e i dipendenti pubblici e, parimenti, la relazione che le Regioni dovranno trasmettere all'Agenas, ai fini del monitoraggio, sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti, è opportuno che abbia cadenza annuale oppure, tenuto conto che tali scadenze sono previste dalla legge delega, nulla impedisce che siano previste delle valutazioni intermedie;

con riguardo ai provvedimenti di decadenza nella parte (articolo 2, comma 7) in cui si prevede che siano comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale, la previsione che i direttori generali decaduti possano essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione sembra attenuarne la portata soprattutto laddove non si prevede un periodo di « vacanza » entro il

quale non è possibile essere reinseriti, eventualmente in relazione ai motivi che ne hanno determinato la decadenza;

anche in riferimento alla composizione delle commissioni regionali (articolo 4) vale quanto detto a proposito della commissione nazionale ovvero che sarebbe opportuno che i componenti della commissione siano sorteggiati da una rosa di nominativi fornita da ciascuna delle componenti rappresentative (almeno 10 per ciascuna componente) e che inoltre sarebbe opportuno che la nomina della commissione sia successiva all'espletamento del bando o avviso pubblico ovvero successiva alla data di scadenza di presentazione delle candidature (in analogia a quanto avviene per le commissioni di gara negli appalti pubblici) garantendo che l'elaborazione dei criteri e requisiti di partecipazione e di valutazione siano predefiniti e disgiunti dalla commissione che si troverà ad applicarli;

anche con riguardo alla composizione delle commissioni regionali è opportuno prevedere che nella nomina della Commissione, ci si conformi a principi e alle disposizioni che governano le amministrazioni dello Stato (articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994) prevedendo che i componenti non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e che non sussista alcuna causa di inconferibilità e d'incompatibilità l'obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse;

la legge delega del 7 agosto 2015, n. 124, alla lettera *q*) del comma 1 del citato articolo 11, con riguardo alla dirigenza pubblica prevede tra i principi e criteri direttivi l'ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferi-

mento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose e che tale previsione è il risultato di una proposta di modifica del gruppo Movimento 5 Stelle, che si è battuto nell'aula parlamentare affinché venisse sancita una norma di buon senso che prevedesse almeno, per l'appunto, la revoca o il divieto di rinnovo dell'incarico ai dirigenti in settori esposti al rischio corruzione, quando c'è una condanna (anche non definitiva) da parte della Corte dei conti al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, appare opportuno prevedere che tale ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione sia esplicitamente previsto anche per i direttori generali, i direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i direttori dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) prevedere che i componenti delle commissioni nazionali e regionali siano sorteggiati da una rosa di nominativi fornita da ciascuna delle componenti rappresentative dello Stato e delle regioni (ad esempio dieci per ciascuna componente) e che la nomina della commissione sia successiva all'espletamento del bando o avviso pubblico ovvero successiva alla data di scadenza di presentazione delle candidature (in analogia a quanto avviene per le commissioni di gara negli appalti pubblici) garantendo che l'elaborazione dei criteri e requisiti di partecipazione e di valutazione siano predefiniti e disgiunti dalla commissione che si troverà ad applicarli;

b) prevedere che nella nomina delle commissioni nazionali e regionali ci si

conformi ai principi e alle disposizioni che governano le amministrazioni dello Stato (articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994), che si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che i componenti non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e che non sussista alcuna causa di inconfirmità e d'incompatibilità e si preveda l'obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse;

c) rivalutare l'opportunità che sia il medesimo soggetto (l'Agenas) a nominare un componente delle commissioni (sia nazionale che regionale) e ad organizzare corsi di formazione che saranno poi oggetto di valutazione da parte delle Commissioni medesime e che sia altresì il medesimo soggetto che disponga e predisponga tutti i dati concernenti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e che provveda al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza che saranno oggetto di valutazione dell'attività dei medesimi direttori generali;

d) prevedere, con riguardo l'ammissibilità a partecipare alle procedure selettive, che il possesso di dell'attestato di formazione sia solo oggetto di valutazione da parte della commissione nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi;

e) esplicitare esattamente se l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione nazionale, ai fini della costituzione dell'elenco, faccia o meno riferimento ad una graduatoria e nel caso affermativo prevedere che a livello regionale la scelta segua l'ordine della graduatoria;

f) specificare cosa s'intenda per « tipologia delle strutture » e per « provvedimenti assimilabili » con riguardo alla valutazione da parte delle commissioni regionali, al fine di evitare avvisi o bandi « su misura »;

g) prevedere l'impossibilità di rientrare nell'elenco nazionale nel caso di decadenza non solo per violazione degli obblighi di trasparenza ma anche nel caso di decadenza determinata da gravi e comprovati motivi o da una gestione di grave disavanzo o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;

h) specificare, con riguardo alla valutazione dei titoli, che l'attività di docenze, le pubblicazioni e la produzione scientifica, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, abilitazioni professionali siano riferibili alla materia dell'avviso ovvero l'organizzazione e gestione aziendale del SSN e che i diplomi di specializzazione, dottorati, master siano riferibili ai titoli erogati da università statali o parificate;

i) specificare o meglio identificare quali siano le « istituzioni scientifiche indipendenti » che individuano i componenti delle commissioni regionali;

j) prevedere che nella terna di direttori generali sulla quale è operata la scelta del Presidente della regione non possono essere inseriti coloro che abbiano già ricoperto per una volta (anziché due) o comunque per un periodo non superiore ai 5 anni l'incarico presso la medesima struttura sanitaria, ciò nel rispetto del principio di rotazione come introdotto dalle norme sulla prevenzione della corruzione e che riguarda quasi tutti i dirigenti pubblici;

k) eliminare o meglio specificare le parole « ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi », in riferimento agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che dovranno essere definiti e assegnati al direttore generale all'atto della nomina;

l) fare riferimento esplicito al rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 190 del 2012, dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dal decreto legislativo n. 39 del 2013;

m) prevedere che l'individuazione del Commissario sia effettuata nel rispetto degli stessi principi e modalità d'individuazione del direttore generale;

n) prevedere che la valutazione dell'operato dei direttori generali e la verifica dei risultati aziendali nonché la relazione che le Regioni dovranno trasmettere all'Agenas, abbiano cadenze annuali o che vi siano delle valutazioni intermedie;

o) prevedere « una vacanza » durante la quale i direttori generali non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale a seguito di provvedimento di decadenza;

p) prevedere la revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, per i direttori generali, i direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i direttori dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Nuovo testo C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	174
Sull'ordine dei lavori	167
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 73 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	171
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore approvati dalla Commissione</i>)	175

RISOLUZIONI:

7-00849 Zaccagnini: Misure di contrasto alla diffusione del parassita <i>Popillia japonica</i> .	
7-00870 Taricco: Misure di contrasto alla diffusione del parassita <i>Popillia japonica</i> (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.50.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Nuovo testo C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo.

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Informa i colleghi di aver ricevuto, nella mattina odierna, la richiesta da parte della Commissione bilancio di esprimere il parere di competenza sul nuovo testo del decreto-legge n. 113 del 2016, così come modificato dagli emendamenti approvati nel corso della seduta notturna della Commissione medesima. In ragione della rilevanza per il settore agricolo delle modifiche approvate, ha ritenuto opportuno convocare la Commissione per l'espressione del parere.

Marco CARRA (PD), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione si esprima sul nuovo testo del provvedimento, anche alla luce delle novità sostanziali introdotte, che hanno riguardato il recepimento di alcune osservazioni della stessa Commissione.

Rileva infatti che la V Commissione ha accolto molte delle sollecitazioni che erano state formulate nel parere espresso dalla XIII Commissione sul testo originario del provvedimento.

In particolare, risultano confermate le disposizioni originariamente contenute nell'articolo 23 relativamente: all'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi; al rifinanziamento per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte.

Nel corso dell'esame in sede referente, come richiesto nel parere della Commissione Agricoltura, sono stati previsti tre interventi aggiuntivi: il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo; il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo; il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limi-

tatamente alla campagna lattiero-casearia 2014-2015. È stata, quindi, confermata la proroga della gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip.

È stato poi approvato un articolo aggiuntivo, l'articolo 23-*bis*, che come richiesto dalla XIII Commissione, ha previsto la costituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo. A tal fine, si dispone una dotazione iniziale del predetto Fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta, in parte, riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ed, in parte, sul Fondo di conto capitale istituito presso il medesimo dicastero, in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi.

Ringrazia infine il Governo e i componenti della Commissione per il lavoro svolto, che ha consentito di migliorare il testo del provvedimento in esame.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) pur ritenendo condivisibili talune delle considerazioni testé svolte sul merito del provvedimento, osserva come la Commissione non sia solita esprimersi due volte sullo stesso provvedimento; chiede pertanto al presidente chiarimenti al riguardo. Esprime quindi perplessità in ordine alle modalità di valutazione delle proposte emendative presso la V Commissione, atteso che sono stati dichiarati inammissibili taluni emendamenti il cui contenuto si è poi rivelato analogo a emendamenti presentati dal Governo e approvati.

Luca SANI, *presidente*, evidenzia che l'odierna convocazione della Commissione, disposta a seguito della richiesta pervenuta dalla V Commissione, risulta in linea con precedenti decisioni assunte in situazioni analoghe ed è motivata dalle rilevanti modifiche intervenute sul testo iniziale del provvedimento.

Paolo COVA (PD) ricorda che la Commissione aveva espresso un primo parere con delle condizioni che sono state recepite nel nuovo testo, e che tali modifiche giustificano l'espressione di un nuovo parere.

Filippo GALLINELLA (M5S) preso atto dei chiarimenti forniti dalla presidenza, rileva come non sempre, in caso di modifiche intervenute sul testo di un provvedimento già esaminato dalla Commissione, si sia deciso di convocarsi nuovamente.

Luca SANI, *presidente*, sottolinea come la presidenza abbia ritenuto che si trattasse di un'opportunità per dare un segnale di apprezzamento alle modifiche introdotte.

Colomba MONGIELLO (PD) ricorda che nel parere espresso sul testo originario si richiedeva l'approvazione di un piano cerealicolo nazionale, mentre il testo approvato dalla Commissione bilancio fa riferimento alla mangimistica, che esula propriamente da tale ambito. Auspica quindi che sia possibile avviare insieme al Governo una riflessione in ordine alla ristrutturazione dell'intero comparto cerealicolo.

Marco CARRA (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO nel concordare con il relatore, ricorda alla deputata Mongiello che per il settore cerealicolo è stato comunque previsto un primo e parziale stanziamento di risorse, e che certamente occorrerà continuare a lavorare in questa direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Sull'ordine dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso

di concludere i punti all'ordine del giorno in sede consultiva e, successivamente, di passare all'esame degli atti del Governo.

La Commissione consente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo COVA (PD), *relatore*, ricorda che, il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla III Commissione, reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. Esso è stato approvato, in prima lettura, dal Senato, il 28 giugno 2016.

Con riferimento al primo dei due accordi oggetto di ratifica, ricorda che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. L'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico.

Dal punto di vista commerciale, l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e qui risiede l'importanza commerciale dell'intesa, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.

L'Accordo *de quo* si suddivide in 124 articoli, raggruppati in 5 titoli. Il Titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza.

Il Titolo II (articoli 8-80) riguarda gli scambi e gli investimenti. L'insieme di queste disposizioni facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Di particolare interesse per la XIII Commissione risulta l'articolo 22, che disciplina la cooperazione tra le Parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante.

Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (assistenza finanziaria e tecnica, cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, piccole e medie imprese, sviluppo agricolo e rurale, trasporti, ambiente e cooperazione doganale).

Di particolare interesse per la Commissione agricoltura risulta l'articolo 90, che prevede la cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale, per favorire la diversificazione, sane pratiche ambientali, uno sviluppo economico e sociale sostenibile e garantire la sicurezza alimentare.

Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto (articoli 102-110).

Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124).

Con riferimento al secondo strumento pattizio oggetto di ratifica, si ricorda che l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (*Partnership and Cooperation Agreement – PCA*) è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia. Esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica.

L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda la componente economica e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.

Quanto alla struttura del testo, esso è organizzato in 58 articoli suddivisi in 8 titoli.

Il Titolo I (articoli 1-4) definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.

Il Titolo II (articoli 5-11) definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo.

Il Titolo III (articoli 12-19) è dedicato al commercio e agli investimenti ed è

finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali. Di particolare interesse per la XIII Commissione risulta l'articolo 13, in base al quale le Parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.

Il Titolo IV (articoli 20-25) è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.

Il Titolo V (articoli 26-27) è relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo.

Il Titolo VI (articoli 28-47) disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Di particolare interesse per la Commissione agricoltura appare l'articolo 35, in base al quale le Parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale.

Il Titolo VII (composto dal solo articolo 48) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.

Il Titolo VIII (articoli 49-58), infine, reca le disposizioni finali dell'Accordo.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica in esame, esso si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.

L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'Accordo tra UE e Filippine, in parti-

colare derivanti dall'articolo 38, comma 2, lettera e) di questo accordo, in materia di trasporto marittimo, valutati in 105.883 euro (annui) a decorrere dal 2015, e ad essi si provvede con riduzione della stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri (la decorrenza degli oneri andrà invero riferita all'anno di entrata in vigore del presente disegno di legge).

L'articolo 3, commi 2 e 3 prevede, poi, la consueta clausola di salvaguardia degli oneri, previo monitoraggio degli stessi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12 della legge n. 196/2009).

L'articolo 4 contiene, inoltre, una clausola di invarianza finanziaria per la quale, dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq (l'altro Accordo oggetto di ratifica) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica annessa al provvedimento presentato in prima lettura al Senato (A.S. 1946) afferma infatti che, per quanto concerne l'Accordo UE-Iraq, non sono rilevati costi inerenti alla relativa attuazione, in quanto la gestione è demandata a strutture e personale di livello comunitario.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva quindi di esprimere il parere alla luce delle osservazioni che dovessero pervenire da parte dei componenti della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceseministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 73.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame della proposta di nomina in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, rileva che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla nomina del dottore Gabriele Papa Pagliardini a Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA.

Ricorda, infatti, che il comma 14 dell’articolo 12 del decreto-legge n.95 del 2012 prevede che il direttore di Agea venga nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere.

Sempre secondo quanto dispone la norma, l’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Il dottor Pagliardini è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2016 Commissario straordinario di Agea.

Ha collaborato al Dicastero agricolo con incarichi rivolti all’attuazione del programma per la semplificazione della gestione della politica agricola comune e come coordinatore del gruppo di lavoro Agricoltura 2.0.

Dal 2011 al 2015 ha lavorato presso la Regione Puglia come Direttore generale Aree politiche dello sviluppo rurale e come Autorità di gestione del PSR Puglia 2007/2013.

Ha svolto numerosi altri incarichi che risultano dal curriculum allegato, testimonianza di un’elevata competenza gestionale e di risultato in ambito amministrativo agricolo e di una professionalità di spicco in termini di conoscenza delle problematiche del comparto.

Auspica, quindi, che la Commissione possa esprimere, in tempi solleciti e con le opportune modalità istruttorie, il proprio parere favorevole affinché l’Agenzia possa da subito avvalersi a pieno titolo delle indiscusse competenze del dottor Pagliardini.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) auspica che la Commissione possa prevedere un’audizione del dottor Papa Pagliardini.

Filippo GALLINELLA (M5S) evidenzia che sin dalla istituzione di AGEA, al suo vertice si sono susseguiti numerosi direttori e commissari e che pertanto, ferma restando l’espressione del parere per la nomina in oggetto, apparrebbe opportuno affrontare le questioni inerenti le modalità di funzionamento dell’Agenzia, al fine di risolvere le inefficienze di un organismo importante per il comparto agricolo.

Luca SANI, *presidente*, rinvia alla prossima riunione dell’Ufficio di presidenza la definizione delle modalità del seguito dell’esame del punto all’ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda altresì che nella seduta del 6 aprile scorso la Commissione aveva approvato alcune proposte emendative al testo, che è stato poi inviato alle Commissioni competenti per il parere. Al riguardo, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della VI, della VII, della X, della XII e della XIV Commissione, il parere favorevole con osservazioni della VIII Commissione, i pareri favorevoli con condizioni della I e della V Commissione e i pareri favorevoli con condizioni e osservazione della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Chiede quindi al relatore, on. Fiorio, di intervenire in merito al recepimento delle condizioni e delle osservazioni contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, dopo avere ricordato che l'ampia portata del provvedimento in esame ha imposto alle Commissioni un supplemento di lavoro, che ritiene sia stato proficuo, illustra i

pareri espressi dalle altre Commissioni, osservando in sintesi che la I Commissione ha sottolineato la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'emanazione di determinati decreti attuativi specificamente individuati, mentre la II Commissione ha richiesto di specificare meglio i casi di applicabilità del meccanismo sanzionatorio recato dal provvedimento in titolo. Ricorda infine le modifiche richieste dalla V Commissione agli articoli 6, 59 e 83 per ragioni di copertura finanziaria. Raccomanda quindi l'approvazione delle proposte di modifica presentate a sua firma, tendenti a recepire le condizioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 6.200, 7.200, 16.200, 23.200, 24.200, 40.200, 48.200, 51.200, 52.200, 57.200, 59.200, 60.200, 61.200 e 64.200.

Colomba MONGIELLO (PD) intervenendo per dichiarazione di voto sugli emendamenti riferiti agli articoli 69 e 70, esprime condivisione sulle proposte di modifica richieste dalla Commissione giustizia, in quanto volte ad evitare ogni possibile rischio di depenalizzazione delle fattispecie di reato disciplinate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva altresì gli emendamenti del relatore 69.200, 70.200, 70.201, 70.202, 70.203, 70.204, 70.205, 70.206, 70.207, 70.208, 70.209, 70.210, 71.200, 71.201, 71.202, 71.203, 73.200, 73.201, 73.202, 73.203, 73.204, 73.205, 73.206, 74.200, 74.201, 74.203, 74.204, 74.202, 74.205, 74.206, 74.207, 76.200, 76.201, 76.202, 76.203, 76.204, 76.205, 76.206, 78.200, 78.201, 78.202, 78.203, 82.200, 82.201 e 83.200, nonché l'articolo aggiuntivo 87.0200 del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato, come modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luca SANI, *presidente*, essendosi così concluso l'esame in sede referente del provvedimento, propone alla Commissione – d'intesa con il relatore – di procedere al trasferimento in sede legislativa.

Si riserva a tal fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Filippo GALLINELLA (M5S) auspica che in tempi solleciti si possa arrivare all'approvazione finale del provvedimento.

Luciano AGOSTINI (PD) auspica che il trasferimento in sede legislativa, non comprometta la possibilità di presentare e valutare positivamente proposte emendative al provvedimento in esame.

Luca SANI, *presidente*, ricorda tale facoltà non risulta in alcun modo preclusa dal trasferimento in sede legislativa.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Martedì 19 luglio 2016. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00849 Zaccagnini: Misure di contrasto alla diffusione del parassita *Popillia japonica*.

7-00870 Taricco: Misure di contrasto alla diffusione del parassita *Popillia japonica*.

(Discussione congiunta e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte inoltre che le risoluzioni all'ordine del giorno vertono sul medesimo oggetto e pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Mino TARICCO (PD) illustra la risoluzione n. 7-00870 a sua firma ricordando che la *Popillia japonica* è un parassita altamente dannoso, che ha dimostrato di avere straordinarie capacità di adattamento, in virtù delle quali riesce a sottrarsi facilmente agli ordinari strumenti di contrasto. Ritiene pertanto che tra le misure necessarie per debellare tale insetto risulti particolarmente efficace l'utilizzo di antagonisti naturali. Osserva inoltre che la seconda specie di parassita oggetto della sua risoluzione, la cimice asiatica *Halyomorpha halys*, sta cagionando al momento enormi danni al settore della produzione di frutta; ritiene pertanto che occorra attivare un serio lavoro di ricerca e definizione di strategie di contrasto per la risoluzione di tale problematica.

Paolo PARENTELA (M5S) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una risoluzione di contenuto analogo a quello degli atti di indirizzo in esame.

Luca SANI, *presidente*, rileva l'opportunità di estendere ad altre tipologie di parassiti le misure contenute nelle risoluzioni in esame.

Mino TARICCO (PD) nel condividere l'invito del presidente ritiene comunque opportuno garantire una priorità di intervento per il contrasto della *Popillia japonica*, considerata la gravità del fenomeno e l'urgenza nel definire gli interventi di contrasto.

Massimiliano BERNINI (M5S) osserva che tale problematica appare essere una diretta conseguenza degli accordi di libero

scambio, i quali indebolendo il sistema di controlli alle frontiere consentono una più rapida diffusione di talune malattie. Auspica quindi l'adozione di un più efficace sistema di prevenzione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Nuovo testo C. 3926 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (3926);

valutate favorevolmente le modifiche introdotte, con particolare riguardo a quelle relative al settore agricolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).

**EMENDAMENTI DEL RELATORE
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 6

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6. 200. Il Relatore.

ART. 7

Al comma 9, sostituire le parole: decreto del Ministero con le seguenti: decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

7. 200. Il Relatore.

ART. 16

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel decreto del Ministro aggiungere le seguenti parole: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

16. 200. Il Relatore.

ART. 23

Al comma 7, dopo le parole Ministro per la salute, aggiungere le seguenti parole: , sentita la Conferenza permanente per i

rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

23. 200. Il Relatore.

ART. 24

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

24. 200. Il Relatore.

ART. 40

Al comma 13, dopo le parole: con decreto del Ministro aggiungere le seguenti parole: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

40. 200. Il Relatore.

ART. 48

Al comma 5, dopo le parole: e con il Ministro della salute, aggiungere le seguenti parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

48. 200. Il Relatore.

ART. 51

Al comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministro *aggiungere le seguenti parole:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

51. 200. Il Relatore.

ART. 52

Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute *aggiungere le seguenti parole:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

52. 200. Il Relatore.

ART. 57

Al comma 1, eliminare le parole: , se del caso.

57. 200. Il Relatore.

ART. 59

Sopprimerlo.

59. 200. Il Relatore.

ART. 60

Al comma 1 dopo le parole: con decreto del Ministro *aggiungere le seguenti parole:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

60. 200. Il Relatore.

ART. 61

Al comma 1, eliminare le parole: , se del caso.

61. 200. Il Relatore.

ART. 64

Al comma 20, sostituire le parole: con decreto del Ministero, *con le seguenti.* Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

64. 200. Il Relatore.

ART. 69

Al comma 6, sostituire le parole: salvo l'applicazione delle norme penali vigenti *con le seguenti parole:* salvo che il fatto costituisca reato.

69. 200. Il Relatore.

ART. 70

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 200. Il Relatore.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 201. Il Relatore.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 202. Il Relatore.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 203. Il Relatore.

Al comma 5, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 204. Il Relatore.

Al comma 6, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 205. Il Relatore.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 206. Il Relatore.

Al comma 8, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 207. Il Relatore.

Al comma 9, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 208. Il Relatore.

Al comma 10, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 209. Il Relatore.

Al comma 11, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

70. 210. Il Relatore.

ART. 71

Al comma 1 sopprimere la parola comprovati.

71. 200. Il Relatore.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

71. 201. Il Relatore.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

71. 202. Il Relatore.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

71. 203. Il Relatore.

ART. 73

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

73. 200. Il Relatore.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

73. 201. Il Relatore.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

73. 202. Il Relatore.

Al comma 5, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

73. 203. Il Relatore.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

73. 204. Il Relatore.

Al comma 10, dopo le parole: è soggetto, aggiungere le seguenti parole: salvo che il fatto costituisca reato.

73. 205. Il Relatore.

Al comma 11, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

73. 206. Il Relatore.

ART. 74

Al comma 2 sostituire le parole: Fatta salva l'applicazione delle norme penali

vigenti con le seguenti parole: salvo che il fatto costituisca reato.

74. 200. Il Relatore.

Al comma 3 sostituire le parole: salvo l'applicazione delle norme penali vigenti con le seguenti parole: salvo che il fatto costituisca reato.

74. 201. Il Relatore.

Al comma 6 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

74. 203. Il Relatore.

Al comma 8 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

74. 204. Il Relatore.

Al comma 9 sostituire le parole: Salva l'applicazione delle norme penali vigenti con le seguenti parole: salvo che il fatto costituisca reato.

74. 202. Il Relatore.

Al comma 11 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

74. 205. Il Relatore.

Al comma 14 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

74. 206. Il Relatore.

Al comma 15 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

74. 207. Il Relatore.

ART. 76

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

76. 200. Il Relatore.

Al comma 2 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

76. 201. Il Relatore.

Al comma 4 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

76. 202. Il Relatore.

Al comma 6 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

76. 203. Il Relatore.

Al comma 8 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

76. 204. Il Relatore.

Al comma 9 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

76. 205. Il Relatore.

Al comma 10 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

76. 206. Il Relatore.

ART. 78

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

78. 200. Il Relatore.

Al comma 2 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

78. 201. Il Relatore.

Al comma 3 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

78. 202. Il Relatore.

Al comma 4 premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

78. 203. Il Relatore.

ART. 82

Al comma 1 sostituire le parole: Fatti salvi l'applicazione delle norme penali vigenti *con le seguenti parole:* salvo che il fatto costituisca reato.

82. 200. Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: Fatti salvi l'applicazione delle norme penali vigenti *con le seguenti parole:* salvo che il fatto costituisca reato.

82. 201. Il Relatore.

ART. 83

Al comma 2, sostituire le parole: sul capo 17, capitolo 3373, *con le seguenti:* su apposito capitolo.

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: affluiti sul predetto capitolo 3373 *con le seguenti:* di cui agli articoli 69, comma 6, 74, 75, 78, commi 1 e 3, 79, 80, 81 e 82.

83. 200. Il Relatore.

ART. 87

Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

87. 0200. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	180
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegati, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	185
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	189

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà perso-

nale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Atto n. 317.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – reca l'attuazione della direttiva 2013/

48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).

Ricorda innanzitutto che la direttiva 2013/48/UE, qui oggetto di recepimento, stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

La direttiva si inserisce all'interno della « Tabella di marcia » predisposta con la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009 e volta all'introduzione di misure in grado di fissare specifici diritti processuali nei confronti del destinatario di procedure penali. Questa Tabella si pone, a sua volta, nel solco del Consiglio europeo di Tampere del 1999, che ha affermato che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie deve costituire il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea in materia civile e penale.

La *road map* è stata, poi, ripresa nel « Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini », adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, il quale, delineando le priorità dell'Unione europea per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali.

Nell'ambito del percorso così tracciato si inseriscono la Direttiva 2010/64/UE sulla traduzione e interpretazione (attuata con il decreto legislativo n. 32 del 2014) e

la Direttiva 2012/13/UE relativa al diritto all'informazione nel procedimento penale (decreto legislativo n. 101 del 2014) – i cui schemi di decreto sono stati oggetto di esame da parte della nostra Commissione – nonché la presente Direttiva 2013/48/UE.

Tali atti costituiscono quindi un pacchetto unico di misure che intende rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, contribuendo a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

In particolare, la direttiva 2013/48/UE si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento.

Si applica, inoltre, alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione. In ogni caso, la direttiva dovrà essere integralmente applicata se l'indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.

La direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano:

assicurare che, nel procedimento penale, indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo;

rispettare la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore;

riconoscere a indagati o imputati privati della libertà personale in un altro Stato membro il diritto di informare le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza.

Gli Stati membri potranno autorizzare deroghe temporanee ai diritti conferiti dalla direttiva in circostanze eccezionali e sulla base di uno dei « motivi imperativi » definiti dalla direttiva stessa.

Gli Stati membri dovranno infine garantire che, nell'applicazione della direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili.

Il termine ultimo per il recepimento della direttiva è fissato al 27 novembre 2016.

Quanto allo schema di decreto in esame, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, ovvero l'attuazione della direttiva 2013/48/UE.

L'articolo 2 novella l'articolo 364 del codice di procedura penale, in tema di nomina e assistenza di un difensore, per estendere anche alla individuazione di persone svolta dal PM (e disciplinata dall'articolo 361 c.p.p.), le garanzie difensionali già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

La disposizione dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore agli atti di ricognizione di persone, ove secondo il diritto nazionale sia richiesto o permesso all'indagato o all'imputato di essere presente.

L'articolo 3 modifica l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., recante la disciplina degli elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio, così da prevedere espressamente la reperibilità di difensori che tutelino detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.

Lo schema intende così dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, che impone che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina.

Sempre in attuazione di quanto specificamente disposto dall'articolo 10 della

direttiva e dal considerando n. 46, il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 9 e 12 della legge n. 69 del 2005, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Si pone a carico dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria l'obbligo di informare la persona della quale è richiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione.

L'articolo 5, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario SBERNA (DeS-CD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione esamina, in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani del 24 ottobre 2011 (atto Camera n. 3940).

L'Accordo tra Italia e Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011, è finalizzato a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali. Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale, in quanto la più corretta applicazione delle rispettive legislazioni di settore dovrebbe consentire di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, e comunque di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo italo-messicano si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato.

Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 5, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie. Il comma 3, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

Nell'articolo 3 e nell'articolo 9 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. Ai sensi dell'articolo 4 si prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute

pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

Con gli articoli 5, 7 e 8 si prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali: tra queste, rilevano particolarmente quelle concernenti i traffici illeciti di opere d'arte o specie animali e vegetali. L'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo in esame. Nell'articolo 13 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.

L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere (comma 5) le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione (per cui le infor-

mazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo) e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame. Tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti (comma 4).

La disciplina sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiedente, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza — possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso — vanno comunque motivati.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.

L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo — qualora non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per la via diplomatica —, mentre l'articolo 22 istituisce una Commissione mista italomessicana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ita-

liana e dall'Amministratore generale delle Dogane del Messico, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

L'articolo 23 contiene le clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e le modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.

Il provvedimento di ratifica — già approvato dal Senato il 28 giugno scorso — si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.

L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri che l'attuazione dell'Accordo comporta, valutati in 17.805 euro a decorrere dal 2016. Con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisce alle Camere sulle cause degli eventuali scostamenti e sull'adozione delle opportune misure.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva che l'Accordo in esame non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, poiché il medesimo disciplina aspetti della materia doganale non coperti dal Protocollo di mutua assistenza amministrativa siglato dalla Comunità europea e dagli Stati Uniti messicani nel dicembre 2004.

Segnala altresì come accordi dello stesso tipo siano stati firmati anche da altri Stati membri dell'Unione europea con gli Stati Uniti messicani.

Ritenuto che dal provvedimento non emergono criticità in merito alla compatibilità con la disciplina dell'Unione europea delle norme che si intende introdurre nell'ordinamento nazionale, propone alla Commissione di esprimere, sin da ora, un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

C 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, rileva che la XIV Commissione avvia l'esame – in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del disegno di legge A.C. 3944, recante l'autorizzazione alla ratifica di due Accordi: l'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012 e l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Panh l'11 luglio 2012.

L'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003 l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e dell'assistenza umanitaria. L'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico. In questo senso l'Accordo delinea un quadro giuridico di ampio spettro. Concluso per un periodo iniziale di 10 anni, si prevede l'istituzione

di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale.

Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio – e qui risiede l'importanza commerciale dell'intesa, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.

L'Accordo si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali e ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importanti nell'economia dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.

Sotto il profilo della struttura, l'Accordo tra Unione europea e Iraq si suddivide in 124 articoli raggruppati in cinque titoli. Fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.

Il Titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza.

Il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli 8-80. L'insieme di queste disposizioni facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi co-

munque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. Non manca un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.

Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (assistenza finanziaria e tecnica, cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, piccole e medie imprese, sviluppo agricolo e rurale, trasporti, ambiente e cooperazione doganale). Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo.

Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli 102-110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono ricomprese la cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, la lotta alla corruzione e al crimine organizzato — incluso il riciclaggio di denaro —, il contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è la cooperazione nell'ambito culturale, per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.

Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Segnalato in particolare l'articolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione del-

l'Accordo in esame. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati ad hoc. L'articolo 113 istituisce peraltro il comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.

L'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (*Partnership and Cooperation Agreement* — PCA) è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia e consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica.

Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN.

L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il volet economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la

criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in materia fiscale. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.

Quanto alla struttura del testo, esso è organizzato in 58 articoli suddivisi in titoli.

Il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.

Di rilievo anche il Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, ed il successivo Titolo VI che disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.

Quanto al disegno di legge all'esame della Commissione ha ad oggetto la ra-

tifica dei due distinti Accordi e si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.

L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine, in particolare dall'articolo 38, comma 2, lettera e) di detto accordo. Si ipotizzano infatti oneri seppur modesti, per il minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani, per effetto dell'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine. Tali oneri sono valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015.

Per quanto concerne l'Accordo UE-Iraq non sono rilevati costi inerenti alla relativa attuazione, in quanto la gestione è demandata a strutture e personale di livello comunitario.

L'articolo 3, comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del Programma «sviluppo e sicurezza e per vie d'acqua interne» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 3, comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare (comma 1) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ritiene che il disegno di legge non presenti profili problematici in ordine alla compatibilità con la disciplina dell'Unione europea, e propone dunque alla Commissione di esprimere, sin da ora, un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2016.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
(C. 3867 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (C. 3867);

sottolineato come la ratifica in esame costituisca un risultato importante, che completa il percorso compiuto, anche a livello parlamentare, per l'adesione al sistema del brevetto unico europeo, introducendo elementi di semplificazione nella tutela dei diritti degli inventori e valorizzando lo sforzo compiuto dalle imprese innovative, specie di medie e piccole dimensioni;

rilevato che sarà in ogni caso opportuno svolgere un'attività di vigilanza sull'attuazione concreta dell'Accordo;

richiamato l'articolo 7 dell'Accordo, che stabilisce che il Tribunale di primo grado si articola in una divisione centrale, con sede a Parigi, e in due ulteriori sezioni, aventi sede a Londra e a Monaco di Baviera;

preso atto – con riguardo alla prevista sezione londinese del Tribunale – degli esiti del referendum inglese del 23 giugno 2016, da cui è emersa la volontà dei cittadini del Regno Unito di non fare più parte dell'Unione europea;

evidenziato pertanto che le motivazioni poste alla base della scelta della sezione londinese, potrebbero – alla luce del citato esito referendario – ritenersi non più giustificabili;

ritenuto pertanto che potrebbe essere opportuno, in fase di ratifica, porre l'attenzione su questo specifico aspetto dell'Accordo, anche eventualmente prospettando l'esigenza di una sospensione delle disposizioni concernenti la sezione inglese;

ricordato, altresì, che i paragrafi 3, 4, e 5 dell'articolo 7 prevedono la possibilità, su richiesta di uno Stato membro contraente, di attivare – alle condizioni stabilite dall'Accordo – una o più divisioni locali (fino ad un massimo di quattro) ovvero una divisione regionale per due o più Stati membri contraenti;

evidenziata in tale contesto l'opportunità di avviare una riflessione sul ruolo che l'Italia intende assumere nel quadro del sistema di tutela brevettuale europeo, anche valutando l'eventualità di avanzare la propria candidatura quale sezione della divisione centrale del Tribunale, ovvero di avviare la procedura per l'attivazione di una o più divisioni locali, come consentito dall'Accordo;

tenuto conto, in ogni caso, che la definizione dei futuri rapporti giuridici tra Regno Unito e Unione europea – ivi compresa la disciplina del pacchetto brevettuale europeo – dovrà essere rimessa ai negoziati tra le parti, nell'ambito del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	190
--	-----

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 15.35.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

La relatrice, onorevole VILLECCO CALIPARI (PD), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Interviene il Vicepresidente Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del dottor Mauro Meggiolaro, dirigente della società Merian Research (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
Esame della proposta di relazione territoriale sulla Regione siciliana (relatori: on. Bratti, on. Stella Bianchi, on. Polverini) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	191
ALLEGATO (<i>Relazione</i>) (<i>Pubblicato in un fascicolo a parte</i>)	
Comunicazioni del Presidente	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192

Martedì 19 luglio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del dottor Mauro Meggiolaro, dirigente della società Merian Research.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Mauro Meggiolaro, dirigente della società Merian Research, che ringrazia della presenza.

Mauro MEGGIOLARO, *dirigente della società Merian Research*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Bartolomeo PEPE (GAL), la deputata Miriam COMI-

NELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mauro MEGGIOLARO, *dirigente della società Merian Research*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

Esame della proposta di relazione territoriale sulla Regione siciliana (relatori: on. Bratti, on. Stella Bianchi, on. Polverini).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 23 giugno i relatori avevano presentato

una proposta di relazione. Sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno poi predisposto un nuovo testo, che è stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

Dopo avere svolto alcune considerazioni, non essendovi obiezioni, avverte che la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione.

Intervengono quindi in dichiarazione di voto le deputate Miriam COMINELLI (PD) e Stella BIANCHI (PD), *relatrice*.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, pone in votazione il nuovo testo presentato dai relatori.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nella riunione appena svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che la Commissione effettui una missione in Piemonte il 9 e il 10 settembre 2016.

Comunica inoltre che il Consiglio superiore della magistratura ha disposto l'assegnazione del dottor Alessandro Sutura Sardo, collaboratore a tempo pieno della Commissione, presso l'Ambasciata d'Italia a L'Aja in qualità di esperto. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha pertanto deliberato la cessazione della collaborazione del dottor Sutura Sardo con la Commissione.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	193
Indagine conoscitiva sulla salute psicofisica dei minori.	
Audizione del Dirigente medico ospedaliero del Reparto di pediatria e Direttore della Struttura semplice medicina dell'adolescenza, Fatebenefratelli Sacco di Milano, dottor Marco Pandolfi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	193

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione del Dirigente medico ospedaliero del Reparto di pediatria e Direttore della Struttura semplice medicina dell'adolescenza, Fatebenefratelli Sacco di Milano, dottor Marco Pandolfi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marco PANDOLFI, *Dirigente medico ospedaliero del Reparto di pediatria e Direttore della Struttura semplice medicina dell'adolescenza del Fatebenefratelli Sacco di Milano*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Antonio RAZZI (FI-PdL), la deputata Eleonora BECHIS (Misto-Alleanza Liberalpopolare) e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese.

Marco PANDOLFI, *Dirigente medico ospedaliero del Reparto di pediatria e Direttore della Struttura semplice medicina dell'adolescenza del Fatebenefratelli Sacco di Milano*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone.

(*Svolgimento e conclusione*).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*

del Ministero dell'interno, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazione e porre quesiti, Giuseppe BRESCIA (M5S), Paolo BENI (PD), Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Marco RONDINI (LNA), Gregorio FONTANA (FI), Federico GELLI, *presidente*, Elena CARNEVALI (PD), Gaetano PIEPOLI (DES-CD) e Marialucia LOREFICE (M5S), ai quali replica, a più riprese, Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il prefetto MORCONE per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	3
Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento. COM(2016) 51 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	4
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	9
Sulla pubblicità dei lavori	9
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. Emendamenti C.1159-A Vacca (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
AVVERTENZA	30

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	37
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
--	----

INTERROGAZIONI:

5-09104 Andrea Maestri: Sull'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord	40
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	41

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato <i>High Efficiency Trainer</i> . Atto n. 314 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	49

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato <i>High Efficiency Trainer</i> . Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	50
---	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	52
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	54
SEDE REFERENTE:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
SEDE REFERENTE:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 6.05 e 13.014 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di correzioni del testo formulata dal Relatore riferita ad emendamenti già approvati</i>)	73
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	90
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	87
AVVERTENZA	87
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159-A Vacca	100
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'avv. Gianluca Sole, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche	100
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	100

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final, di rappresentanti di Confindustria	104
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	105
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	105

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Pier Carlo Padoan, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	109
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Nuovo testo C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	114

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPA) del Veneto e dell'Azienda ULSS 12 veneziana nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano	116
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti	116
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120

RISOLUZIONI:

7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00194</i>)	125
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016) 155 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	133

XI Lavoro pubblico e privato**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	136
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i>) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b</i>) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	140
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	144

XII Affari sociali**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera <i>p</i>), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Mantero e Dall'Osso</i>)	158

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150
---	-----

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Nuovo testo C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	174

Sull'ordine dei lavori	167
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 73 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
SEDE REFERENTE:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	171
ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore approvati dalla Commissione)	175
RISOLUZIONI:	
7-00849 Zaccagnini: Misure di contrasto alla diffusione del parassita <i>Popillia japonica</i> .	
7-00870 Taricco: Misure di contrasto alla diffusione del parassita <i>Popillia japonica</i> (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	172
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	180
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	185
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	189
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del dottor Mauro Meggiolaro, dirigente della società Merian Research (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191

Esame della proposta di relazione territoriale sulla Regione siciliana (relatori: on. Bratti, on. Stella Bianchi, on. Polverini) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	191
<i>ALLEGATO (Relazione) (Pubblicato in un fascicolo a parte)</i>	
Comunicazioni del Presidente	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	193
Indagine conoscitiva sulla salute psicofisica dei minori.	
Audizione del Dirigente medico ospedaliero del Reparto di pediatria e Direttore della Struttura semplice medicina dell'adolescenza, Fatebenefratelli Sacco di Milano, dottor Marco Pandolfi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	193
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC006920